



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 340
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 aprile 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 aprile 2020

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Misiani e Laura Castelli.*

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella precedente seduta si è esaurita la votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi oltre a quelli ri-

chiamati dal Gruppo della Lega, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'esame degli ordini del giorno.

Informa poi che gli emendamenti 113.3, 1.1000/6, 1.1000/38, 1.1000/40, 1.1000/51, 1.1000/54, 5.2, 65.0.17 – 65.0.18 – 89.0.3 – 89.0.6 e 98.0.2, 67.14, 83.2, 91.5, 93.3 (testo 2), 95.0.8, 111.2, 113.0.1, 112.0.3, 123.8, 72.1, 25.2, 60.1, 89.0.4, 49.0.2 – 65.12 e 65.23, 19.1000/9, 49.1, 107.3, 114.0.4, 64.6, 56.18 (testo 2), 1.1000/24, 48.4, 19.1000/3, 19.1000/5, 19.1000/24, 19.1000/81, 19.1000/137, 56.0.8 (testo 2), 56.38, 61.16, 65.0.11, 87.5, 65.0.21, 65.25, 82.4, 12.0.1 (testo 2), 48.10, 124.0.1, 72.1, 19.1000/9, 107.3, 49.1, 2.1 – 20.2 – 27.2 – 56.25 – 61.20 – 62.0.19 – 62.0.26 – 65.0.2 – 70.0.1 – 78.0.3 – 78.0.4 – 78.0.7 – 78.0.8 – 78.0.9 – 82.0.1 – 82.0.3 – 88.0.3 – 19.1000/51 – 19.1000/89 e 19.1000/154, 56.21, 5.1 (testo 2), 29.0.1, 19.1000/29, 19.1000/69, 19.1000/107, 19.1000/229, 23.0.6 e 65.0.16, 27.13 – 28.0.1 e 62.37, 42.0.1, 62.0.23, 65.0.17, 67.14, 74.2 e 19.1000/136, 93.3 (testo 2), 95.0.8, 111.2, 113.0.1, 1.1000/27, 5.7, 57.4, 61.14 (testo 2), 62.0.25, 72.2, 80.1, 95.8, 101.0.2, 109.6, 125.0.11, 55.0.10, 49.11, 27.21 (testo 2), 23.0.1, 19.23, 19.15, 19.1, 16.2 (testo 2) e 6.7 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1766/309/5, G/1766/310/5, G/1766/311/5, G/1766/312/5, G/1766/313/5, G/1766/314/5, G/1766/315/5, G/1766/316/5, G/1766/317/5, G/1766/318/5, G/1766/319/5, G/1766/320/5, G/1766/321/5, G/1766/322/5, G/1766/323/5, G/1766/324/5, G/1766/325/5, G/1766/326/5, G/1766/327/5, G/1766/328/5, G/1766/329/5, G/1766/330/5, G/1766/334/5, G/1766/335/5, G/1766/336/5, G/1766/337/5, G/1766/338/5, G/1766/339/5, G/1766/340/5, G/1766/341/5, G/1766/342/5, G/1766/343/5, G/1766/344/5, G/1766/345/5, G/1766/346/5, G/1766/347/5, G/1766/348/5, G/1766/349/5, G/1766/350/5, G/1766/351/5, G/1766/352/5, G/1766/353/5, G/1766/354/5, G/1766/355/5, G/1766/356/5, G/1766/357/5, G/1766/358/5, G/1766/359/5, G/1766/360/5, G/1766/361/5, G/1766/362/5, G/1766/363/5, G/1766/364/5, G/1766/365/5, G/1766/366/5, G/1766/367/5, G/1766/368/5, G/1766/369/5, G/1766/370/5, G/1766/371/5, G/1766/372/5, G/1766/373/5, G/1766/374/5, G/1766/375/5, G/1766/376/5, G/1766/377/5, G/1766/378/5, G/1766/379/5, G/1766/380/5, G/1766/381/5, G/1766/382/5, G/1766/383/5, G/1766/384/5, G/1766/385/5, G/1766/386/5, G/1766/387/5, G/1766/388/5, G/1766/389/5, G/1766/390/5, G/1766/391/5, G/1766/392/5, G/1766/393/5, G/1766/394/5, G/1766/395/5, G/1766/396/5, G/1766/397/5, G/1766/398/5, G/1766/399/5, G/1766/400/5 e G/1766/401/5 (*pubblicati in allegato*).

Comunica poi che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1766/331/5, G/1766/332/5, G/1766/333/5, G/1766/402/5, G/1766/24/5 (testo 2), G/1766/41/5 (testo 2), G/1766/43/5 (testo 2), G/1766/66/5 (testo 2), G/1766/90/5 (testo 2), G/1766/91/5 (testo 2), G/1766/93/5 (testo 2), G/1766/95/5 (testo 2), G/1766/117/5 (testo 2), G/1766/118/5 (testo 2), G/1766/143/5 (testo 2), G/1766/156/5 (testo 2), G/1766/158/5 (testo 2), G/1766/177/5 (testo 2), G/1766/260/5 (testo 2), G/1766/287/5 (testo 2), G/1766/289/5 (testo 2), G/1766/309/5, G/1766/328/5 (testo 2) e G/1766/372/5 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Il sottosegretario Laura CASTELLI dichiara che, in linea di principio, vengono accolti tutti gli ordini del giorno a condizione che impegnino il Governo a valutare l'opportunità dell'intervento recato, mentre quelli per cui i senatori mantengono la richiesta di un impegno preso dal Governo saranno esaminati di volta in volta.

Il sottosegretario MISIANI, per agevolare i lavori, propone che ogni gruppo fornisca alla Presidenza un elenco dei propri ordini del giorno più significativi, fermo restando che, qualora ciò non sia possibile, si procederà all'esame di ciascuno di essi nei termini prospettati dal sottosegretario Laura Castelli.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), aderendo a quanto prospettato dal sottosegretario Misiani, chiede una breve sospensione per poter formulare l'elenco degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione, al fine di consentire ai gruppi di elencare gli ordini del giorno da essi ritenuti più significativi.

La seduta, sospesa alle ore 10,50 riprende alle ore 11,40.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti dei Gruppi perché si pronuncino sulla possibilità di riformulare gli ordini del giorno nel senso auspicato dal Relatore e dal Governo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, chiede l'accoglimento, con impegno pieno e senza riformulazione, degli ordini del giorno G/1766/22/5, G/1766/24/5, G/1766/101/5, G/1766/102/5, G/1766/105/5, G/1766/106/5, G/1766/107/5, G/1766/108/5, G/1766/110/5, G/1766/111/5, G/1766/159/5, G/1766/160/5, G/1766/167/5, G/1766/178/5, G/1766/179/5, G/1766/182/5, G/1766/194/5, G/1766/195/5 e G/1766/239/5.

Dopo che il GOVERNO si è espresso favorevolmente, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) non insiste per la votazione e accetta l'accoglimento dei suddetti ordini del giorno.

Chiede, poi, che vengano messi in votazione senza riformulazioni gli ordini del giorno G/1766/23/5 e G/1766/25/5, che, messi al voto, con il parere contrario del GOVERNO e del RELATORE, risultano respinti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede l'accoglimento, senza riformulazione, degli ordini del giorno G/1766/46/5, G/1766/214/5, G/1766/215/5 e G/1766/216/5.

Dopo l'espressione del parere favorevole del GOVERNO sui suddetti emendamenti, il senatore CALANDRINI (*FdI*) non insiste per la votazione e ne accetta l'accoglimento.

Con parere contrario del GOVERNO e del RELATORE, vengono invece messi ai voti gli ordini del giorno G/1766/217/5, G/1766/218/5 e G/1766/219/5, che risultano respinti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel ritirare gli ordini del giorno G/1766/3/5 e G/1766/5/5, si dichiara tuttavia disponibile a proporre le riformulazioni per tutti gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia che l'ordine del giorno G/1766/274/5 in materia di turismo è stato sottoscritto anche dagli altri Capigruppo di maggioranza.

I senatori Laura BOTTICI (*M5S*) ed ERRANI (*Misto-LeU*) sollecitano l'attenzione della Commissione sull'ordine del giorno G/1766/273/5 in materia di responsabilità dei medici.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/1766/273/5 risulta approvato.

Il senatore MANCA (*PD*) pone in rilievo gli ordini del giorno G/1766/334/5 in tema di agricoltura, G/1766/335/5 in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e G/1766/336/5 in tema di enti locali.

I tre ordini del giorno citati, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posti in distinte votazioni, risultano approvati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) segnala altresì gli ordini del giorno G/1766/286/5 in materia di sanità, G/1766/331/5 in materia di scuola ed università e G/1766/332/5 in materia di spettacolo.

Posti in votazione, gli ordini del giorno testé richiamati risultano approvati.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) segnala l'ordine del giorno G/1766/338/5 in materia di autonomie, che con parere favorevole del Relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

Nel sottolineare poi l'importanza dell'ordine del giorno G/1766/328/5 in materia di fisco, accoglie l'indicazione del sottosegretario Laura Castelli di riformularne le lettere *b*) e *d*).

Posto in votazione con le riformulazioni proposte, l'ordine del giorno G/1766/328/5 (testo 2) risulta approvato.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) richiama l'ordine del giorno G/1766/287/5 (testo 2), evidenziandone l'importanza in relazione alle misure di

sostegno al reddito dei disoccupati e in relazione all'istituzione di un reddito di emergenza.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno richiamato, come riformulato dalla senatrice Accoto.

Messo ai voti l'ordine del giorno G/1766/287/5 (testo 2), risulta approvato.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) richiama altresì gli ordini del giorno G/1766/288/5 in materia di case ed affitti, che ripropone i contenuti dell'emendamento 54.5, nonché G/1766/289/5 in materia di imprese, che fa propri i contenuti dell'emendamento 49.4 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI chiede di integrare il punto 2 degli impegni nell'ordine del giorno G/1766/289/5.

Gli ordini del giorno G/1766/288/5 e G/1766/289/5 (testo 2), posti in votazione con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO risultano approvati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia, quindi, il ritiro degli ordini del giorno G/1766/28/5, G/1766/87/5, G/1766/114/5, G/1766/143/5, G/1766/144/5 G/1766/147/5, G/1766/148/5, G/1766/153/5 e G/1766/161/5. Preannuncia altresì la presentazione di un ulteriore ordine del giorno sulla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, già oggetto dell'emendamento 87.5.

Il senatore FERRARI (*PD*) illustra inoltre le riformulazioni relative agli ordini del giorno G/1766/41/5, G/1766/43/5, G/1766/66/5, G/1766/90/5, G/1766/91/5, G/1766/93/5, G/1766/95/5, G/1766/156/5, G/1766/158/5 e G/1766/177/5. Chiede invece di lasciare inalterati i contenuti degli ordini del giorno G/1766/60/5, G/1766/94/5, G/1766/98/5 e G/1766/157/5.

Il sottosegretario MISIANI accoglie i suddetti ordini del giorno.

Il senatore FERRARI (*PD*) ricorda altresì di aver già dato il proprio assenso a riformulare tutti gli altri ordini del giorno del suo Gruppo nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità dei diversi interventi.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*), in relazione all'ordine del giorno G/1766/309/5, chiede al Governo attenzione in ordine alla gestione degli scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata ed in particolare delle plastiche.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel ricordare come la materia sia già regolata da norme di rango primario, evidenzia come le ulteriori problematiche di smaltimento dovranno essere disciplinate unicamente da circolari o comunque da norme di rango secondario. Prospetta tuttavia la possibilità di accogliere l'ordine del giorno G/1766/309/5 come impegno a valutare di dare attuazione e previa espunzione della lettera *d*).

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) accoglie la proposta e riformula l'ordine del giorno G/1766/309/5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

La senatrice ACCOTO (*M5S*), nel ricordare come abbiano aggiunto le proprie firme all'ordine del giorno G/1766/307/5 i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) e COMINCINI (*IV-PSI*), chiede che esso venga posto in votazione.

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1766/307/5, posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati dai Gruppi di maggioranza, gli ulteriori ordini del giorno G/1766/329/5, G/1766/330/5 e G/1766/333/5, che risultano accolti dal Governo.

Fa altresì presente che risultano accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1766/260/5 (testo 2), G/1766/328/5 (testo 2), G/1766/338/5, G/1766/358/5, G/1766/364/5, G/1766/367/5, G/1766/368/5, G/1766/371/5, G/1766/372/5 (testo 2), G/1766/373/5, G/1766/374/5, G/1766/375/5, G/1766/376/5, G/1766/378/5, G/1766/379/5, G/1766/381/5 e G/1766/382/5, nonché gli ordini del giorno presentati dal Gruppo delle autonomie.

Avverte poi che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli ordini del giorno G/1766/28/5, G/1766/87/5, G/1766/114/5, G/1766/143/5, G/1766/144/5, G/1766/147/5, G/1766/148/5, G/1766/153/5, e G/1766/161/5.

Ricorda che tutti i restanti ordini del giorno che non siano stati votati o espressamente esaminati si intendono accolti dal Governo come impegno a valutare l'opportunità di darne attuazione.

Prima di passare alla votazione del mandato al Relatore, fa presente che gli emendamenti non segnalati dai Gruppi o non richiamati si intendono tecnicamente respinti.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati o richiamati e non posti in votazione e che non siano già stati ritirati o dichiarati assorbiti, preclusi o decaduti, avverte che questi si intendono tecnicamente respinti se presentati da senatori di minoranza ovvero ritirati se presentati da senatori di maggioranza.

La Commissione conviene.

Si passa alla votazione del mandato al Relatore.

Il sottosegretario Laura CASTELLI interviene per ringraziare i Senatori per il lavoro svolto e per il contributo dato all'approvazione del provvedimento, nonostante le difficili condizioni di lavoro.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) si unisce anch'egli ai ringraziamenti, evidenziando come al di là del merito e delle contrapposizioni politiche, vada dato atto al Governo del tentativo di rendere vivo il dialogo sul provvedimento da adottare. Rileva peraltro come l'emergenza in atto imponga unità di intenti per il bene del Paese.

Il sottosegretario MISIANI si associa anch'egli ai ringraziamenti, riconoscendo la qualità del dibattito che si è sviluppato in Commissione, nonostante le difficoltà del contesto lavorativo.

Anche le senatrici ACCOTO (*M5S*) e CONZATTI (*IV-PSI*) ringraziano i Senatori e il presidente Pesco per il lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottolinea, in particolare, il contributo offerto dalle minoranze che hanno nella circostanza assunto un comportamento serio e responsabile. Ringrazia, altresì, il Presidente ed il Governo che hanno consentito importanti spazi di discussione.

A tali ringraziamenti si associa anche il senatore STEFANO (*PD*).

Il PRESIDENTE nel ringraziare tutti i colleghi per il proficuo lavoro svolto, ricorda altresì il contributo fattivo del personale dell'Amministrazione del Senato.

Sono quindi posti in votazione e approvati gli emendamenti di Coordinamento Coord. 1 e Coord. 2 del Relatore.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 12,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766
(al testo del decreto-legge)**

G/1766/24/5 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il DPCM del 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare, ha disciplinato la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non siano specificatamente escluse dall'allegato 1, del provvedimento stesso;

risultano ad oggi escluse attività di interesse primario per il Paese, funzionali alla continuità di tutte le altre per le quali non è prevista la chiusura; in particolare le aziende della filiera legno-energia con particolare riferimento a quelle di fornitura di biocombustibili legnosi e filiere connesse, incluse le operazioni di produzione di detti combustibili nonché le attività selvicolturali;

l'allegato 1 del suddetto DPCM ammette espressamente che sia condotta l'attività di «commercio all'ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento» (cod. Ateco 46.71), inoltre, stabilisce che «sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. (...)». In virtù di questa disposizione sono quindi consentite, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, anche le attività di «approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi»;

diversamente dai casi richiamati in precedenza, l'allegato 1 non ammette le attività di fabbricazione di prodotti in legno (cod. Ateco 16), che includono la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in legno pressato o materiali simili, nonché la conservazione, taglio ed essiccazione del legname. Non sono ammesse neppure le attività selvicolturali (cod. Ateco 02), che includono la produzione di legna da ardere;

in sostanza i provvedimenti per l'emergenza coronavirus vietano il taglio della legna e il suo recupero nel bosco da parte delle imprese forestali e agricole che in molti territori montani è un servizio essenziale, essendo molti sistemi di riscaldamento alimentati a legna;

un altro settore escluso risulta quello della produzione di macchine per l'industria alimentare che in questo momento è essenziale a garantire la prosecuzione delle attività legate, oltre che al settore alimentare, anche a quello del tabacco; il codice Ateco 28.93 non figura infatti nell'allegato 1 del citato DPCM,

impegna il Governo:

a considerare l'inserimento delle attività citate in premessa tra quelle che possono continuare ad operare, in quanto il taglio della legna e il suo recupero nel bosco, nonché la produzione di macchine per l'industria alimentare, sono considerate attività essenziali e fondamentali a garantire per la sussistenza delle attività rimaste aperte.

G/1766/41/5 (testo 2)

CIRINNÀ, LAUS, NANNICINI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

considerate le gravi ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese turistico-ricettive, che hanno determinato in larga parte del territorio nazionale la sospensione delle attività,

in aggiunta a quanto già previsto, a favore delle suddette imprese, dal decreto legge in esame,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze del settore turistico, ponendo in essere ogni iniziativa volta ad assicurare:

1) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione di fatturato subita in conseguenza dell'emergenza sanitaria, prevedendo altresì che la misura del credito d'imposta possa aumentata al settanta per cento ove la riduzione di attività sia superiore al cinquanta per cento;

2) aggiungere alle sospensioni dei termini di pagamento già previste dal comma 3 dell'articolo 61, a favore delle imprese turistico-ricettive, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, mettendo le rate sospese in coda alla rateizzazione prevista;

3) superare le vigenti ipotesi di versamento differito al 31 maggio 2020 dei pagamenti sospesi in conseguenza dell'emergenza sanitaria - ed in particolare quella di cui al comma 4 dell'articolo 61 del decreto legge in conversione - lasciando in essere la sola rateizzazione dei pagamenti dovuti;

4) disporre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente preveda la sospensione temporanea, dall'1 febbraio fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico ricettive.

G/1766/43/5 (testo 2)

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

in base allo studio Cerved «L'impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio», il settore alberghiero è quello più penalizzato dall'emergenza sanitaria ed economica in atto. Infatti, lo scenario migliore che prospetta lo studio, con una chiusura dell'emergenza al maggio 2020, porterebbe una situazione allarmante di un calo del fatturato del 37,5% rispetto al 2019, se l'emergenza finisse presto; invece, qualora l'emergenza si prolungasse al dicembre 2020, questo produrrebbe un calo del fatturato del 73,3%.

il comparto alberghiero conta su 33.290 alberghi di cui il 50% delle strutture è in affitto o in gestione. Gli addetti nel comparto sono circa 500 mila. Gli alberghi hanno ormai il fatturato a zero e se non diamo

un sostegno concreto rischiamo che alla ripresa molte strutture falliranno, con inevitabili e gravi ricadute occupazionali;

è importante, oltre alla sospensione delle rate dei mutui e alla sospensione delle scadenze fiscali, intervenire sull'affitto dei gestori di alberghi. I gestori, infatti, stanno continuando a pagare l'affitto - che va da un minimo di 20mila a un massimo di 200 mila euro al mese a seconda delle strutture - anche adesso che gli incassi sono completamente azzerati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere un credito d'imposta pari al 60% dell'affitto anche per i gestori e affittuari di alberghi o prevedere l'eliminazione dell'IMU per i proprietari delle strutture, vincolandola a un taglio dell'affitto per i gestori.

G/1766/66/5 (testo 2)

CIRINNÀ, BINI, BOLDRINI, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

considerato il significativo impatto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sul trattamento di soggetti con dipendenze gravi, i quali presentano un alto tasso di disagio psicosociale, di comportamenti rischiosi e situazioni di grave marginalità sociale, anche di detenzione, che rappresentano fattori negativi suscettibili di esporre maggiormente al rischio di infezione da SARS-CoV-2;

considerato che, in questa situazione, gli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze (SerD) - servizi sanitari essenziali e con prestazioni specialistiche ambulatoriali, territoriali e di comunità indifferibili - si trovano a trattare un elevato carico di pazienti, di gran lunga troppo numeroso rispetto alle risorse disponibili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile a potenziare i SerD, in particolare disponendo l'assunzione di nuovo personale del ruolo sanitario, che incrementi del 30% l'attuale dotazione delle strutture organizzative delle dipendenze delle Aziende Sanitarie.

G/1766/90/5 (testo 2)

FERRAZZI, ASTORRE, MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, STEFANO, MANCA, Assuntela MESSINA, VATTUONE, ROJC, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, in misura non inferiore a 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, da erogare alle emittenti, previ decreti direttoriali del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico - DGSCRP - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori.

G/1766/91/5 (testo 2)

MIRABELLI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

in questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione;

in questa situazione di difficoltà per il Paese è necessario garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, non far pesare solo sulle proprietà i costi dell'emergenza;

considerato che:

il Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà;

lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l'attribuzione del sostegno economico con l'urgenza di cui ci sarà bisogno;

servono criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo decreto-legge in materia di COVID-19:

– un incremento di almeno 100 milioni di euro, con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124;

– l'erogazione dei fondi direttamente ai comuni con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emettersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tenendo conto delle domande pervenute ai Comuni;

– che i soggetti interessati possano accedere al fondo presentando domanda al comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell'immobile, fino a esaurimento del fondo;

– l'individuazione dei criteri per l'accesso ai contributi, in particolare il reddito ISEE, le comunicazioni con la proprietà, altri elementi preclusivi (es. non sia titolare di proprietà ad uso abitativo nella provincia di residenza);

– l'esenzione per il proprietario, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell'IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;

– che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

G/1766/93/5 (testo 2)

NANNICINI

Il Senato,

premessi che:

l'emergenza COVID-19 per le persone con disabilità e per le loro famiglie sta comportando condizioni allarmanti di disagio economico e sociale, oltre che di pericolosità sanitaria, a cui è importante dare risposte in termini di assistenza e certezza del sostegno;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che su richiesta del dipendente pubblico o privato in possesso di disabilità grave il periodo di astensione dal lavoro sia equiparato a ricovero ospedaliero, e che analoga facoltà sia prevista per i lavoratori in possesso di certificazione di patologia cronica o immunodepressione o patologie oncologiche o con terapie salvavita;

aumentare il fondo per la non autosufficienza;

a far sì che i piani terapeutici per gli ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e per i prodotti connessi a qualsivoglia ospedalizzazione domiciliare, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile siano prorogati per tre mesi, che la consegna della fornitura periodica venga effettuata al domicilio del paziente, e che le Regioni siano autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori;

prevedere un aumento dell'indennità di 600 euro per collaboratori e lavoratori autonomi fino a 1000 euro nel caso in cui il lavoratore abbia una un figlio con disabilità.

G/1766/95/5 (testo 2)

TARICCO, BITI, BINI

Il Senato,

premessi che:

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19, sia per la contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia dalla compromissione di molte pratiche agronomiche con le evidenti ricadute negative sul lavoro, che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione;

per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza stessa di moltissime aziende; tra questi, il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente all'esito di questa stagione il 70% del proprio fatturato e che, soprattutto nelle sue produ-

zioni deperibili, sta avendo enormi danni, ed i comparti della pesca e della zootecnia da latte che, nonostante il nostro paese sia deficitario nella produzione e ricorra ad importanti quote di importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse, comunque in misura non inferiore a 800 milioni di euro, al fine di:

a) incentivare la prosecuzione delle attività delle imprese florovivaistiche attraverso:

– la istituzione di un fondo o di una misura equivalente, con un'adeguata dotazione di risorse, per compensare le spese sostenute per la produzione e la mancata vendita e lo smaltimento del prodotto invenduto per il periodo febbraio 2020 - settembre 2020;

– estendere il c.d. «bonus verde», di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per l'anno 2021 aumentando l'importo massimo ammissibile da 5.000 a 10.000 euro;

b) garantire agli imprenditori agricoli che abbiano ridotto o sospeso le attività di cui dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla fornitura di beni e servizi, ivi comprese le attività di manutenzione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero le attività di ricezione e ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c) e d) della legge 20 febbraio 2006, n. 96:

– la istituzione di un Fondo, con adeguato stanziamento, per indennità e sostegno all'agricoltura multifunzionale, o altra misura equivalente, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità correlata;

c) sostenere le imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica fortemente penalizzate in questo frangente, prevedendo:

– un contributo per le mancate presenze determinato sulla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo-agosto 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020;

d) sostenere il comparto della zootecnia da latte, prevedendo che:

– a decorrere dalla pubblicazione del decreto-legge in esame per tutta la durata dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2020, siano rimborsate le spese documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per l'utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Il siero non è infatti considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014;

e) sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nella ripresa, prevedendo che:

– gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, siano effettuati alla ripresa dei relativi termini a norma del presente decreto-legge entro i sei mesi successivi a tali termini e nel limite del 40 per cento degli importi dovuti;

– i contributi corrisposti alle imprese per l'arresto dovuto all'emergenza non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti IRPEF - IRES, del valore della produzione di cui al D.Lgs 446/1997 e del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 61 del DPR 917 /1986;

– sia riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore ad euro 10.000, finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, inerenti ai lavoratori dipendenti nonché relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo dovrebbe essere erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

– per l'anno 2020, sia sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

G/1766/117/5 (testo 2)

DE BONIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

numerosi agricoltori sono impegnati a garantire l'accesso degli italiani al cibo di qualità e locale da sempre. Quando l'attuale, grave situazione di emergenza sarà terminata non saranno certo le «immissioni di liquidità» a determinare la ripresa, ma la capacità, la volontà, la resistenza e

l'autonomia produttiva di contadini, artigiani, piccole e medie aziende che operano a livello locale, che sono la vera struttura portante dell'economia nazionale;

la salute dei consumatori e il senso di responsabilità verso i produttori impongono alle istituzioni il massimo impegno, ma il presente decreto trascura una componente essenziale dell'agricoltura italiana e cioè che essa è costituita da più di un milione di aziende diretto-coltivatrici in cui lavorano più di un milione e seicentomila persone (cfr. ISTAT) e l'insistenza sul sostegno all'esportazioni agroalimentari (vedi art. 53 del presente decreto - Misure per il credito all'esportazione) avrà una scarsissima influenza sull'approvvigionamento alimentare dal nostro mercato interno;

per i lavoratori agricoli le misure prese attraverso gli articoli 22, 30 e 32 risultano alquanto condivisibili, ma l'art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) interessa un numero banalmente esiguo di imprese agricole di grande o grandissima dimensione, che non rappresentano né la struttura produttiva agricola, né l'effettiva capacità di fornire alimenti in modo capillare e decentrato, quanto più necessario, in questa drammatica emergenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere misure che incentivino maggiormente l'acquisto nell'ambito del territoriale. Per ospedali, caserme e altre collettività, nonché per i loro fornitori di materie prime e alimenti trasformati, occorre favorire e rendere prioritario l'acquisto di alimenti e prodotti agricoli per il consumo fresco da aziende agricole dei territori, in base, in via eccezionale, a bandi semplificati;

notificare ai sindaci, attraverso le prefetture, l'opportunità di mantenere aperti e riorganizzare i mercati alimentari di piazza, con le dovute misure in fatto di ingressi controllati e contingentati, oltre che favorire le consegne porta a porta, consentendo la distribuzione collettiva di alimenti conferiti da diversi produttori, in deroga temporanea alle attuali disposizioni;

permettere la vendita semplificata, su base territoriale e in via eccezionale, ai canali della grande distribuzione, in deroga alle certificazioni volontarie (es. ISO EN 9001) generalmente richieste da supermercati e industrie. Si ricorda, a tal proposito, che il regolamento CE 852/2004 su igiene e sicurezza alimentare non si applica «alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (art. 1, par. 2, lettera C)». L'approvvigionamento su base territoriale alla grande distribuzione è pertanto attuabile in ossequio all'osservanza delle semplici buone prassi di sicurezza alimentare;

prevedere, per i prodotti alimentari e agricoli, un efficace controllo sui prezzi pagati ai produttori e su quelli praticati al consumo. È prevedibile, infatti, nei prossimi mesi una crescente pressione della produzione invenduta e tale controllo eviterebbe abusi da speculazione o posizione dominante;

evitare che vi siano iniziative che ritardino la concessione di permessi di soggiorno in merito al lavoro stagionale, vista la drammatica condizione degli avventizi che vivono nelle tendopoli, che senza precauzioni appropriate continuano ad essere reclutati per le raccolte o per avviare le nuove colture stagionali;

concedere l'accesso diretto degli agricoltori alle procedure per l'innalzamento delle domande PAC 2020 (I e II pilastro) ed a consentire a chi abbia assoluta necessità di richiedere un anticipo (salvo conguaglio), considerato che i Centri di assistenza agricola restano chiusi. A prevedere, inoltre, il pagamento immediato del saldo completo della PAC 2019, inizialmente previsto per giugno 2020 (salvo buon fine);

prevedere un intervento specifico, una sorta di moratoria, per le molte aziende agricole di piccola e media dimensione che hanno importanti esposizioni debitorie;

dare priorità al sostegno delle piccole aziende agrituristiche (massimo 15 posti letto e 30 coperti), visto che rientrano pienamente nella normativa prevista per le attività turistico-alberghiere.

G/1766/118/5 (testo 2)

DE BONIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, oltre al carattere sanitario, acquista in modo considerevole, giorno dopo giorno una valenza economica, mettendo a rischio importanti settori della nostra economia;

nonostante il settore agricolo e zootecnico continui ad assolvere alla sua importante funzione di settore primario, indispensabile al sostentamento della popolazione, specie in una fase di emergenza, purtroppo non rimane immune da una crisi che deve fare i conti con una riduzione dei consumi, determinata dalla chiusura obbligatoria di tanti settori (alberghi, ristorazione, pizzerie, bar, mense, etc.), alla luce delle giuste e gravi disposizioni e restrizioni adottate dal Governo, nonché dalle difficoltà di esportazione di alcuni prodotti verso molti Paesi;

nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) le forniture iniziano a non essere più garantite e gli scaffali iniziano a svuotarsi. La GDO sta iniziando a ricevere *e-mail* dai fornitori con cui non solo non si promettono forniture per le promozioni ma si accenna alla difficoltà di non poter garantire nemmeno le vendite senza sconti promozionali;

le carni sono sotto forte stress, molte aziende si sono ritrovate con vendite abnormi e non sono in grado di sopportare lo stress dei *sell out* che in due settimane hanno raggiunto livelli impensabili;

le ultime notizie danno anche le categorie del dolciario e della pasta di semola in difficoltà: sono diverse le aziende che non riescono a rispettare l'integrità delle evasioni degli ordini della GDO;

nel mercato interno del latte si sta assistendo ad una serie di fenomeni alquanto contraddittori; se da un lato la domanda di latte e derivati da parte di ristoranti, pizzerie, bar e mense sembra essere crollata dal 20 al 40 per cento, dall'altro, si assiste ad un aumento dei consumi di latte e derivati che, sulla base dei dati IRI, hanno fatto registrare un incremento del 47 per cento degli acquisti delle famiglie in altri canali di consumo (supermercati, ipermercati, negozi alimentari). Tale aumento si verifica anche per gli acquisti di formaggi con un +35 per cento nelle vendite di mozzarelle ed un +38 per cento nelle vendite di Grana Padano e Parmigiano Reggiano;

a conferma di un aumento della domanda di latte fresco alla stalla, la Cooperativa Granlatte di Bologna in una lettera inviata agli allevatori in data 24 marzo, avente ad oggetto «Il Richiamo su volumi previsionali 2020», e finalizzata a riallineare le consegne alle previsioni, invitava gli allevatori «ad aumentare la quantità di latte conferito che ad oggi ci risulta essere sotto la soglia del 15%»;

di diverso tenore la comunicazione inviata in data 11 marzo dalla società Auricchio Spa che, dopo aver lamentato una riduzione delle vendite di tutti i propri prodotti pari al 25 per cento, invitava gli allevatori a «ridurre la produzione assolutamente e non aumentare il numero di bovine presenti in mungitura»; dello stesso tenore la comunicazione, inviata in data 12 marzo dal Caseificio D'Ambruoso Francesco Srl di Putignano (Ba), invitava gli allevatori a «ridurre la produzione di latte giornaliera di almeno il 20 per cento, modificare la razione giornaliera e anticipare il periodo di asciutta;

accanto a questa già drammatica situazione si affianca, purtroppo, anche l'attività speculativa; è, infatti, intollerabile che si importino quasi 6 milioni di litri di latte e cagliata dall'estero e che si abbassino i prezzi ai nostri allevatori;

appaiono, infatti, confermate le notizie che arrivano dai nostri allevatori; in data 20 marzo il caseificio Vivolat srl di Gioia del Colle (Ba), annunciava ai suoi produttori «una riduzione del prezzo a 0,35 euro/litro in caso di mancata riduzione del 30% del conferimento giornaliero di latte»; in data 17 marzo il caseificio Mozzarella Martina srl di Martina Franca (Ta), comunicava agli allevatori che «il latte ritirato dal 1° marzo lo abbiamo trasformato e stoccato; e continueremo fino a data da destinarsi», ma vista la gravità della situazione «il prezzo del latte dal 1° marzo 2020 sarà garantito a 0,25 euro al litro»; nella stessa comunicazione si consiglia di «limitare il più possibile la quantità di latte conferito»; in data 19 marzo il Caseificio dei Colli Pugliesi di Maiullari C. Srl di Santeramo in Colle (Ba), comunicava agli allevatori che «per potervi garantire

il ritiro del latte ed il relativo pagamento siamo costretti nostro malgrado a ridurre di 2 centesimi il prezzo del latte dal 1 marzo a data da destinarsi»; in data 11 marzo la società Diano Latte srl di Sassano (Sa), comunicava agli allevatori che «il prezzo massimo al quale possiamo ritirare il latte presso il suo stabilimento, a far data dal 12 marzo, è pari a 0,38 euro litro più iva»; nella stessa comunicazione si legge «la situazione è catastrofica, con richieste quasi nulle e per di più con l'enorme quantità di latte proveniente dal nord Italia, ad un costo poco superiore ai 30 centesimi»;

inoltre, ogni giorno 5,7 milioni di litri di latte straniero attraversano le frontiere e invadono l'Italia con cisterna o cagliate congelate *low cost* di dubbia qualità, proprio in piena emergenza coronavirus, mentre alcune aziende di trasformazione cercano di tagliare i compensi riconosciuti agli allevatori italiani, con la scusa della sovrapproduzione;

è superfluo evidenziare come tali comportamenti rischiano di minare alle fondamenta la coesione di una filiera che, invece, passata la tempesta, dovrà trovarsi pronta ad affrontare un futuro di crescita e di sviluppo. Molti allevamenti, soprattutto quelli medio-piccoli, se non vedranno ritirato il proprio latte rischiano la chiusura facendo venire meno quel tessuto connettivo che è l'asse portante della filiera lattiero-casearia del nostro Paese;

occorre che le aziende italiane disdicano i contratti con l'estero e acquistino dagli allevatori italiani, così come i cittadini dovrebbero acquistare latte fresco italiano, in un momento della stagione dove, con le condizioni climatiche favorevoli, si registra fisiologicamente il picco stagionale della produzione e delle consegne;

emerge anche la necessità di ricollocare in modo alternativo il latte, attraverso un grande impegno da parte del Governo a sostegno di un settore vitale dell'agroalimentare italiano. In tal senso, sarebbe opportuno che i caseifici, che lavorano prodotti a lunga stagionatura, ritirassero il prodotto in eccedenza, così come il ritiro coatto del latte dagli agricoltori che si trovano in difficoltà, per destinarlo alla trasformazione di latte in polvere;

diventa, pertanto, indispensabile un immediato intervento dello Stato, benché gravato in questo momento dagli innumerevoli problemi legati alla diffusione del coronavirus, che dovrà essere teso a richiamare i caseifici ad un maggiore senso di responsabilità nei confronti della filiera, guardando in prospettiva ai vantaggi di tenere la stessa coesa e pronta a ripartire con maggiore slancio quando sarà il momento. Purtroppo un atteggiamento miope e utilitaristico oggi, rischia di essere molto deleterio domani;

considerato che:

vi è poi, ancora irrisolta, la vertenza del prezzo del latte ovino, ancora fermo a 80 centesimi al litro stabilito come acconto, rimasto tale, nonostante restino aperti più tavoli di concertazione, ad avviso dello scrivente troppo dispersivi e lunghi nei tempi, col rischio concreto di rivelarsi inconcludenti. Eppure le produzioni di latte, benché siano in ribasso ri-

spetto alle annate precedenti, si stimano buone tanto è che i listini dei formaggi per il momento non hanno subito variazione e pare non ci sia flessione di vendita dei pecorini, per cui diventa incomprensibile il blocco del prezzo del latte. Così pure il prezzo degli agnelli (circa 2,30 al Kg) e delle pecore da macello (15 euro a capo) sono ridicoli;

sarebbe, inoltre, opportuno che nelle nuove misure in fase di adozione da parte del Governo venissero inserite disposizioni *ad hoc* nei confronti delle aziende agricole, tantissime delle quali sono a conduzione familiare e che alle difficoltà imprenditoriali si aggiungono quelle patrimoniali, se non verranno adeguatamente disposte norme volte a facilitarne l'accesso ai fidi bancari anche per quelle non più *in bonis*,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare nell'immediato misure volte al ristoro degli agricoltori e degli allevatori;

disdire o ridurre i contratti di importazione di latte dall'estero, soprattutto dalla Germania e convocare dei Tavoli con tutti gli attori della filiera per sostenere realmente i produttori di latte del nostro Paese;

vigilare su quanto sta avvenendo a danno del settore lattiero-caseario per tutelare la filiera italiana del latte e ad adottare misure per evitare le speculazioni, il crollo dei prezzi, la contrazione della produzione e le conseguenti crisi aziendali per il settore zootecnico in tutta Italia;

chiedere alla Commissione UE l'attivazione di ammassi privati per garantire la stabilità del prezzo del prodotto;

fornire specifiche indicazioni, anche in deroga, agli operatori in merito allo smaltimento del siero del latte e degli altri sottoprodotti derivati dalle lavorazioni casearie;

adottare provvedimenti affinché vengano rispettate le tempistiche di pagamento del prodotto ai sensi di legge, per poter essere davvero d'aiuto a tutti i produttori del latte;

organizzare una campagna mediatica tesa a promuovere il consumo di latte crudo italiano e, in generale, a sostenere tutto il *made in Italy*.

G/1766/143/5 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premessi che:

l'emergenza COVID-19 che stiamo affrontando in questi giorni rischia di trasformarsi in una grave crisi economica. È fondamentale impegnarsi affinché nessuno resti senza lavoro;

l'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. È previsto, altresì, che durante tale periodo di 60-giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604,

impegna il Governo:

ad introdurre una deroga ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in tutte le ipotesi in cui il personale interessato dal licenziamento, impiegato nell'ambito di un appalto, sia riassunto dall'appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto;

ad esplicitare che la possibilità di proroga e di rinnovo dei contratti a tempo determinato in costanza di ammortizzatori sociali per COVID-19 sia possibile anche per i lavoratori in somministrazione attivati a far data dal 24 febbraio 2020 in deroga alle previsioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81/2015.

G/1766/156/5 (testo 2)

MIRABELLI, RICCARDI, LAFORGIA, COMINCINI, SERAFINI, ALFIERI, NOCERINO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'attuale e protratta situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sta colpendo in modo assolutamente straordinario il Comune e la città metropolitana di Milano che dovrà quindi far fronte nel breve termine a un minor gettito e, più in generale, a minori entrate, di portata particolarmente significativa e mai riscontrata prima;

ciò comporterà dunque, in assenza di un contributo straordinario statale, l'impossibilità per il Comune di Milano di chiudere in pareggio il bilancio in corso di approvazione;

nel bilancio di previsione si stimano, ad esempio, 400 milioni di euro di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitane), 55 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, circa 80 milioni tra dividendi ordinari e straordinari di SEA, 60 milioni di gettito derivante da COSAP, circa 27 milioni dai nidi per l'infanzia e circa 4 milioni dal mondo della ristorazione. La lista potrebbe continuare. Per tutte queste voci si registrerebbe una decurtazione pari ad almeno l'80% delle entrate indicate in bilancio, corrispondenti ad un ammontare superiore a 500 milioni di euro in meno di entrate per il Comune;

ritenendo necessario in questa situazione prevedere misure straordinarie per il comune e la città metropolitana di Milano per consentire la chiusura dei bilanci, continuare ad assicurare i servizi pubblici essenziali sul territorio e favorire una rapida ripresa e il rilancio di una realtà territoriale fondamentale per la crescita di tutto il Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

introdurre, nel prossimo decreto utile per affrontare le conseguenze dell'emergenza COVID-19:

– misure di sostegno volte a consentire il rinvio del servizio del debito di tutti i mutui esistenti, ivi inclusi quelli concessi da CDP, alla scadenza del relativo piano di ammortamento, nonché fornire le risorse necessarie all'estinzione anticipata dei mutui ormai troppo onerosi favorendo un significativo risparmio di spesa, decurtare la quota di partecipazione del Comune di Milano per il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed introdurre misure che consentano maggiore elasticità finanziaria nella gestione della spesa per esempio dando la possibilità di ridurre al 60/70% l'accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020 e 2021;

– misure analoghe in favore dei Comuni della Lombardia e delle zone più colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi di competenza degli enti locali, a partire da quelli sociali, la predisposizione di interventi adeguati in favore dei residenti, a partire da quelli in situazione di maggiore difficoltà socio-economica, e la ripartenza, in situazione di sicurezza sanitaria e con gradualità, delle attività economiche sospese in ragione dell'emergenza.

G/1766/158/5 (testo 2)

MARCUCCI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

considerato che:

le gravi ricadute del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle attività imprenditoriali e professionali, sui lavoratori e sulle famiglie, che hanno determinato in larga parte del territorio nazionale la sospensione di tutte le attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili;

in aggiunta a quanto già previsto dai provvedimenti finora adottati, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'economia, dell'occupazione e delle famiglie, da affiancare alle misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta a:

1) prorogare ulteriormente la sospensione del versamento di tutti i tributi e contributi previdenziali e assistenziali a carico di imprese e lavoratori autonomi e professionali in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020;

2) consentire il versamento delle somme dovute per effetto della suddetta sospensione senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in un numero di 5 rate mensili;

3) a sospendere ulteriormente i termini relativi all'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, ricomprendendo nel periodo di sospensione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata;

4) sospendere ulteriormente i termini di versamento di tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell' INPS, consentendo la ripresa dei medesimi senza applicazione di sanzioni ed interessi ed evitando la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

G/1766/177/5 (testo 2)

MANCA, IORI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

ritenuto che l' articolo 48 del decreto legge in conversione disciplina la prestazione di servizi individuali domiciliari sostitutivi di specifici servizi educativi e di altri servizi alla persona;

considerato che appare necessario introdurre elementi di chiarezza e di flessibilità al fine della certa, coerente e uniforme applicazione dell' articolo medesimo su tutto il territorio nazionale, nonché di ampliare la fascia di intervento in considerazione dei provvedimenti che hanno decretato la chiusura di ulteriori servizi;

considerato che appare necessario, in particolare, ampliare le categorie di servizi erogabili mediante prestazioni individuali domiciliari, avuto riguardo ai bisogni di soggetti particolarmente vulnerabili quali i minori a rischio di emarginazione sociale, le persone con problemi psichiatrici e le persone senza fissa dimora;

considerato altresì che appare necessario adeguare le modalità di pagamento alle concrete forme di prestazione del servizio, facendo di tutto per evitare che, nell' impossibilità di prestare il servizio direttamente alla persona, questo venga sospeso con ricadute negative sulle persone in condizione di vulnerabilità;

considerato che, per effetto dell' impatto dell' emergenza sanitaria in corso sul reddito familiare, occorre altresì fare fronte alla difficoltà delle famiglie di provvedere al pagamento delle rette per la fruizione dei servizi educativi e scolastici e, al tempo stesso, consentire ai soggetti che svolgono detti servizi di non subire conseguenze economiche dall' eventuale mancato pagamento delle rette;

considerato infine che l' emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contenimento adottate dal Governo hanno un significativo im-

patto sulla condizione delle persone indigenti e senza fissa dimora, le quali - oltre a non avere un luogo in cui ripararsi in modo protetto rispetto al rischio di contagio - spesso non possono contare sulle consuete attività di distribuzione pasti e accoglienza,

in aggiunta a quanto già previsto dal decreto legge in conversione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa al riguardo, ed in particolare:

1) per quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione aggiungere alle fattispecie già previste alcuni servizi che hanno le stesse caratteristiche di quelli già inclusi, ed in particolare i servizi alla comunicazione degli educatori agli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria, quelli per minori a rischio di emarginazione sociale, quelli per le persone con problemi psichiatrici di salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, prevedendo altresì - nella consapevolezza della difficoltà di attivazione di un compiuto processo di coprogettazione nella attuale fase di emergenza - che lo svolgimento di tali servizi possa essere organizzato attraverso il mero concerto tra amministrazioni competenti ed enti gestori;

2) per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione, adeguare le modalità di pagamento delle prestazioni alle concrete modalità di erogazione del servizio, assicurando che il pagamento avvenga anche ove il servizio non venga reso direttamente alla persona e previa presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi;

3) per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 48 del decreto legge in conversione, esplicitare in modo chiaro i meccanismi di cessazione del ricorso fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti, per evitare dubbi interpretativi, limitando il ricorso agli ammortizzatori sociali ai soli lavoratori non coperti dalle misure di cui al comma 2, chiarendo che gli ammortizzatori sociali previsti dal presente decreto legge non sono rivolti a tutti i lavoratori degli enti gestori dei servizi di cui al comma 1, ma solo a quelli che lavorano in servizi interrotti per decisione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

4) ad adottare ogni iniziativa affinché i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possano beneficiare, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore, prevedendo altresì che le rette eventualmente incassate vengano restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio;

5) ad istituire presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una congrua dotazione per l'anno 2020 pari a 25 milioni di euro, destinato a

rafforzare od attivare programmi di distribuzione di pasti caldi, accoglienza notturna e diurna in condizioni di sicurezza, assistenza medica, prevedendo altresì che le modalità di erogazione di tali prestazioni vengano individuate dalle Prefetture, in collaborazione con i Comuni singoli o associati, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli Enti del terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

G/1766/260/5 [già em. 27.9 (testo 2)] (testo 2)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

all'articolo 27 del decreto-legge si prevede il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'indennità anche a coloro che risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

G/1766/287/5 (testo 2)

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

con il decreto-legge in esame vengono mobilitati importi per circa 1,1 punti percentuali di PIL, dei quali oltre il 96 per cento (circa 19,5 miliardi di euro) dal lato delle uscite. Il provvedimento contiene le prime indispensabili misure finalizzate a sostenere i bilanci di famiglie e imprese, a contrastare il calo del reddito in atto, ma anche ad evitare fallimenti e licenziamenti che andrebbero a intaccare la crescita potenziale del nostro Paese. Una parte degli interventi - per oltre 3 miliardi di maggiori spese nette - sono destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria, mentre le altre misure mirano a contenere le spinte recessive causate dal diffondersi dell'epidemia;

gli interventi per il mercato del lavoro costituiscono il pacchetto più rilevante dal punto di vista quantitativo e si articolano in una serie di norme tese a estendere la rete degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti di integrazione del reddito alla gran parte dei lavoratori colpiti, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle forme contrattuali;

circa un terzo degli interventi (3,4 miliardi) è destinato all'attivazione degli ammortizzatori sociali: per le attività sospese o ridotte a causa dell'emergenza sanitaria si prevede l'applicazione - per un massimo di nove settimane - degli strumenti ordinari di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e assegni a carico dei fondi di solidarietà); la concessione di trattamenti ordinari di integrazione al reddito è estesa anche alle aziende per le quali è già attiva la cassa integrazione straordinaria o ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale. Per i lavoratori che non hanno accesso a tali tutele è prevista l'applicazione della cassa integrazione in deroga;

ulteriori risorse (3,5 miliardi) sono utilizzate per l'erogazione di un'indennità una tantum dell'importo di 600 euro per il mese di marzo a favore di una parte dei liberi professionisti, degli autonomi e dei lavoratori di specifici settori (agricoltura, turismo e spettacolo), nonché per la costituzione di un «Fondo per il reddito di ultima istanza» a beneficio dei lavoratori che hanno ridotto, sospeso o cessato la propria attività lavorativa. Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che hanno invece continuato a prestare servizio nella sede di lavoro è prevista la cor-

responsione di un premio di 100 euro per il mese di marzo (per una spesa complessiva di circa 0,9 miliardi);

alcune disposizioni sono rivolte al sostegno dei lavoratori che devono occuparsi dei figli fino a 12 anni di età a seguito della chiusura delle scuole e prevedono la concessione per il 2020 a decorrere dal 5 marzo di 15 giorni di congedo ordinario retribuito al 50 per cento o in alternativa la fruizione di un voucher pari a 600 euro per l'utilizzo di servizi di baby-sitting (l'impatto di tali misure è valutato complessivamente in circa 0,8 miliardi in termini di maggiore spesa). Viene anche disposta per i mesi di marzo e aprile l'estensione di 12 giorni del periodo di permesso retribuito per i fruitori della legge 104/1992 (con un impatto di circa 0,4 miliardi);

considerato che:

l'obiettivo del Governo, come ampiamente ribadito dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese, confermando, ampliando e rafforzando le misure nei prossimi provvedimenti, anche con importanti investimenti per dare liquidità alle imprese;

in questa situazione di emergenza internazionale senza precedenti appare necessario riflettere sulla possibilità di ampliare tutti gli strumenti di welfare disponibili, in modo da rendere immediatamente fruibile a coloro che hanno risentito o risentiranno degli effetti economici connessi con l'epidemia e che risultano non coperti da altre misure uno strumento di protezione e sostegno economico e sociale;

dalle prime stime risulta che siano circa tre milioni i cittadini italiani che è che in questo momento non hanno alcun sostegno al reddito e che necessitano di un aiuto concreto per affrontare la crisi economica. L'esigenza di assicurare una forma di protezione per tutti risponde alla preoccupazione inevitabile per la tenuta complessiva del tessuto sociale che è destinata ad aumentare con il prolungarsi, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'epidemia, della necessità di chiusura delle attività e di permanenza a casa. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di una parte di cittadini ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alle famiglie e ai lavoratori, sono indispensabili, dunque, ulteriori interventi urgenti su tale fronte,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di:

fare fronte alle specifiche esigenze esposte in premessa, stanziando ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire che, ove la situazione emergenziale si prolungasse, possa costituire strumento di emergenza idoneo ad erogare prestazione di sussistenza a chi non può contare su redditi sufficienti, prevedendo aiuti finanziari ancora più generalizzati, a cui accedere con modalità semplificate, destinati a tutti coloro che risultano privi di una

componente reddituale e patrimoniale sufficiente all'interno del nucleo familiare;

tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socioassistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stanziare ulteriori risorse specificamente destinate a sostenere l'attività di Comuni e Regioni nei servizi di assistenza sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

estendere le misure di sostegno e di integrazione del reddito anche ai lavoratori occasionali e ai lavoratori domestici;

allungare i periodi per i quali, in caso di perdita involontaria del lavoro, si possa beneficiare di NASPI e DIS-COLL;

riconfermare anche nei prossimi interventi legislativi il riconoscimento dell'importo di 1000 euro spettante ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, in ragione della loro particolare funzione nell'ambito dell'emergenza;

intervenire sull'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), in modo che lo stesso si avvalga nello svolgimento delle funzioni legate all'erogazione delle prestazioni per l'emergenza epidemiologica di intermediari abilitati e che siano attuate tutte le opportune forme di semplificazione per le domande relative alle prestazioni spettanti in relazione all'emergenza epidemiologica, quali l'utilizzo di «personal identification number» («PIN») semplificati;

elevare la capienza del «fondo di ultima istanza» per indennizzare tutti i lavoratori autonomi esclusi e anche i professionisti iscritti agli ordini, in ragione del protrarsi dell'emergenza e della conseguente contrazione delle attività;

istituire in via straordinaria un reddito di emergenza per coprire quella fascia di cittadini che si trova senza alcun reddito e nessuna protezione sociale;

a proteggere il reddito dei disoccupati rafforzando NASPI e DIS-COLL e a rimuovere ogni forma di decalage nel periodo COVID in modo che la garanzia del reddito sia costante per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica.

G/1766/289/5 (testo 2)

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca i primi interventi urgenti ed indispensabili finalizzati prevalentemente ad assicurare e mantenere livelli adeguati di liquidità. Complessivamente con il provvedimento in esame vengono destinati al sostegno della liquidità delle imprese 4,7 miliardi nel 2020, a cui si aggiungono, sempre nello stesso anno, minori entrate per la sospensione dell'attività di accertamento per 0,8 miliardi e alcuni incentivi tributari per le spese legate in modo specifico alla emergenza sanitaria (crediti di imposta sia per gli oneri di locazione di negozi e botteghe per il mese di marzo sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro per complessivi 0,4 miliardi);

in base a quanto riportato in un Comunicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze di descrizione dei provvedimenti che sono poi confluiti nel decreto-legge in esame, le misure di liquidità e garanzie assicurerebbero all'economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per 350 miliardi di euro;

gli interventi adottati a sostegno della liquidità utilizzano tre direttrici principali: 1) misure di sostegno attraverso il sistema bancario, con il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art.49), la moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese (art. 56) e il supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57); 2) agevolazioni tributarie, con la concessione di un credito di imposta, rimborsabile, commisurato alla presenza di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) relative a perdite pregresse e deduzioni ACE non ancora utilizzate; 3) sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria e dei termini in materia di accertamento, riscossione e processo tributario;

come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio nella memoria trasmessa per l'esame del provvedimento, «gli interventi sembrano rispondere alle diverse esigenze di sostegno alla liquidità. La sospensione dei pagamenti tributari - a complemento della estensione della cassa integrazione - permette alle imprese di utilizzare le liquidità residue per gli altri oneri inderogabili. L'incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, potrebbe garantire alle imprese ulteriore liquidità via rimborso/compensazione dei crediti di imposta a fronte di deduzioni dalle basi imponibili (perdite pregresse e ACE) difficilmente utilizzabili nell'anno in corso per le mutate prospettive economiche. Infine, l'estensione del sistema delle garanzie verso il sistema bancario dovrebbe essere sufficiente a mantenere adeguati livelli di finanziamento attraverso i canali ordinari del sistema creditizio»;

considerato che:

le misure sempre più restrittive poste in essere dal Governo e dalle singole Regioni e il rallentamento del commercio internazionale, indotto

anche dalle decisioni di altri Paesi, stanno producendo per molte imprese una repentina, seppure temporanea, riduzione dei ricavi. Tuttavia, le imprese dovrebbero poter continuare a sostenere alcuni oneri inderogabili, quali quelli relativi ai finanziamenti contratti, alle retribuzioni dei dipendenti, ai pagamenti ai fornitori e agli oneri di natura tributaria, al fine di evitare che si generino effetti a cascata sul sistema economico. È inevitabile che questa situazione, in assenza di adeguati interventi di sostegno, sia per i lavoratori che per le imprese, comporti per la maggior parte delle imprese situazioni temporanee di crisi di liquidità, che risultano ancor più rischiose ai fini della sopravvivenza sul mercato per quelle che già presentavano segnali di difficoltà finanziaria, in ragione delle maggiori esposizioni debitorie e dei livelli di liquidità inadeguati;

in questo momento le priorità dell'azione del Governo e delle forze di maggioranza devono essere il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione pubblica deve garantire le ulteriori risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio - inclusa la messa in sicurezza delle attività produttive ed economiche, a partire da quelle essenziali e non interrompibili - e deve offrire certezze e garanzie per indurre le imprese a non licenziare i propri dipendenti e per metterle in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

la dimensione e la complessità della crisi rendono molto difficile in questa prima fase sostenere le imprese e, soprattutto, il protrarsi della crisi rendono difficile valutare quanto le misure già adottate siano sufficienti a sostenere le imprese nell'affrontare in futuro l'emergenza COVID-19;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per garantire il sostegno alla liquidità delle imprese,

impegna il Governo:

– a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata a:

1) garantire alle imprese l'accesso a prestiti a tasso zero di medio-lungo periodo, con percentuali di garanzia dello Stato fino al 100 per cento;

2) valutare l'opportunità di stanziare ulteriori ingenti risorse per la creazione di un Fondo speciale di garanzia, allo scopo di rendere immediatamente ottenibile e fruibile un voucher di garanzia pubblica da poter utilizzare per ottenere nuova liquidità presso banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito;

3) estendere la garanzia pubblica di cui al numero 2) ai settori maggiormente colpiti, anche attraverso finanziamenti concessi con Strumenti Finanziari Partecipativi, con rimborsi flessibili legati al fatturato o ad altri parametri di bilancio, prevedendo che le rate di rimborso del prestito collegate all'andamento aziendale siano flessibili temporalmente e

quantitativamente, al fine di evitare alle aziende crisi da sovraindebitamento;

4) estendere ulteriormente la concessione della garanzia dello Stato, di cui ai numeri precedenti, a tutte le attività imprenditoriali, al fine di garantire che siano ricompresi fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso ai Fondi di garanzia già vigenti;

5) incentivare la concessione gratuita di garanzia pubblica al 100 per cento verso nuova liquidità netta concessa;

6) favorire la creazione di piattaforme digitali private e vigilate dal regolatore, che abbiano accesso a mercati internazionali, per la concessione di prestiti verso aziende in possesso di voucher garanzia pubblica;

7) favorire la creazione di piattaforme digitali private vigilate dal regolatore, a cui possano avere accesso anche acquirenti retail, per la compravendita di crediti certificati verso P.A.;

– ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a:

1) estendere le garanzie del fondo centrale di garanzia PMI alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

2) eliminare ogni limitazione all'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa;

3) includere nella garanzia del Fondo anche le operazioni relative all'allungamento della scadenza dei finanziamenti

4) introdurre la possibilità che la garanzia sia concessa senza applicazione del modello di valutazione oggi previsto, prevedendo che la medesima garanzia sia concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/ o sconfinanti deteriorate, mantenendo comunque l'esclusione per le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;

5) estendere, sia sotto il profilo temporale (60 mesi invece che 18 mesi meno un giorno) che quantitativo (25 mila euro invece che 3 mila euro), i nuovi finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo;

6) estendere anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni, agli enti locali, alle Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, la possibilità, oggi prevista solo per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

– a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo, la garanzia anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di

finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del 22 febbraio 2020;

– a valutare l'opportunità di prorogare tutte le scadenze relative alle misure di sostegno finanziario previste dal comma 2 dell'articolo 56 del presente decreto-legge, relative alla moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2020 prevedendo altresì, che gli Istituti di credito non abbiano l'onere di verificare l'autocertificazione con cui le imprese richiedenti dichiarano di aver subito una riduzione della liquidità o dell'attività imprenditoriale a causa del Covid-19;

– ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, le misure sulla moratoria per i mutui e i prestiti, anche ai soggetti attualmente esclusi, in particolare alle associazioni riconosciute e alle fondazioni che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro, e a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali, prevedendo altresì che per le imprese beneficiarie delle misure agevolative per l'acquisto di beni strumentali («cosiddetta nuova sabatini»), la predetta sospensione non rilevi ai fini del rispetto del requisito relativo alla durata del finanziamento non superiore a 5 anni;

– a sospendere, fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994;

– ad ampliare la platea di beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo articolo 65 anche ad altre categorie catastali e ad estendere la durata temporale del beneficio anche ai mesi di aprile e maggio, tenuto conto del prolungamento p delle misure di contenimento;

– a valutare l'opportunità di introdurre, con i prossimi provvedimenti, una moratoria per il pagamento degli affitti di immobili commerciali fino alla fine del prossimo settembre nonché la possibilità di prevedere riduzioni temporanee dei canoni di locazione dei medesimi immobili, affiancando a tali interventi misure di agevolazione fiscale per i locatori, anche agevolando la trasferibilità dei crediti d'imposta concessi al locatario in ragione dell'emergenza Covid-19;

– a valutare l'opportunità di prevedere misure premiali per i fornitori che cedono beni e servizi a titolo di sconto, premio o abbuono, relativi a fatture emesse entro il 30 giugno 2020;

– a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi di sostegno in favore delle imprese collegate alla filiera del turismo;

– ad accelerare le procedure di aggiudicazione di lavori, di concessione di contributi, e di liquidazione di spese da parte della pubblica amministrazione.

G/1766/309/5 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/06 n. 152/2006, l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

a disporre la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche mediante il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 101 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ad autorizzare la saturazione del carico termico di tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

G/1766/309/5 (già emen. 113.3)

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di poten-

mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

ad autorizzare, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/06 n. 152/2006, l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

a disporre la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche mediante il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 101 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ad autorizzare la saturazione del carico termico di tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, a sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti, prevedendo per l'anno successivo l'applicazione di tali disposizioni unicamente in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Prevedendo infine per l'anno 2020 che gli enti territorialmente competenti possano determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel

2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019.

G/1766/310/5 (già em. 1.1000/6)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione dispone misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

con il subemendamento 1.1000/6 si propone:

- di estendere la possibilità di reclutamento straordinario del personale sanitario agli psichiatri e agli psicologi;
- di permettere alle Regioni di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità; collocato in quiescenza, previa iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del collocamento a riposo;
- ammettere alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, oltre ai medici e i medici veterinari anche odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/6, al fine di potenziare il personale e di ampliare i livelli di assistenza, nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale gli interventi necessari per il sostegno dei pazienti affetti dal predetto virus.

G/1766/311/5 (già em. 1.1000/38)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione dispone l'introduzione di Unità speciali di continuità assistenziale, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria;

tenuto conto che:

con il subemendamento 1.1000/38 si propone di prevedere la presenza nelle Unità speciali di continuità assistenziale anche del personale di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, come modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/38, al fine di potenziare il personale e di ampliare i livelli di assistenza, nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale gli interventi necessari per il sostegno domiciliare

dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

G/1766/312/5 (già em. 1.1000/40)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, dispone alla lettera c) l'introduzione di un art. 4-ter, che prevede:

durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, che gli enti locali possano fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza;

permette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità;

tenuto conto che:

con il subemendamento 1.1000/40 si propone di prevedere, per le finalità di cui all'articolo 4-ter, che le regioni dettino disposizioni per l'assunzione di personale sociosanitario con contratti a termine o con collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA, di durata semestrale, rinnovabile una sola volta;

il periodo lavorativo svolto da detto personale dovrebbe costituire requisito per l'eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/40, al fine di potenziare il personale e garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore di persone con disabilità.

G/1766/313/5 (già em. 1.1000/51)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessò che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, dispone alla lettera e) l'introduzione di un art. 5-sexies, che prevede, al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria;

tenuto conto che:

con il subemendamento 1.1000/51 si propone di prevedere, anche per le finalità di cui all'articolo 5-sexies, che:

– le regioni costituiscano reti di laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV- 2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale ad-

detto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

– le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSN, al fine di potenziare gli interventi di integrazione sociosanitaria a seguito degli eventi di epidemia da SARS-COV-2, implementino o istituiscano, se non ancora istituito, il Servizio Sociale Professionale di cui agli articoli 1 e 7 della legge n. 25 I del 2000 favorendone l'interazione con il Servizio Sociale degli Enti Locali,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/51, al fine costituire reti di laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2 e al fine di potenziare gli interventi di integrazione sociosanitaria a seguito del diffondersi dell'epidemia.

G/1766/314/5 (già em. 1.1000/54)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, dispone alla lettera i) l'introduzione di un art. 14. Questo prevede che la misura, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e dia-

gnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori;

tenuto conto che:

con il subemendamento 1.1000/54 si propone di sostituire integralmente tale disciplina, proponendo che:

– a tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari e sociosanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti Covid-19 positivi siano obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, si prevede che essi rientrino al lavoro o, in caso contrario, continuino l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata;

– per il personale sanitario continuino a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (Dpi), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/54, al fine di tutelare i pazienti, gli ambienti di lavoro e gli operatori sanitari e sociosanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti Covid-19 positivi.

G/1766/315/5 (già em. 5.2)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

è prioritario garantire il massimo della sicurezza a tutti gli operatori sanitari che stanno in queste settimane in prima linea nell'opera di contenimento dell'epidemia,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 5.2 al fine di fornire i dispositivi di:

– protezione individuale in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti;

– sottoporre il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale

– disporre che commi 1 e 2 del presente decreto e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applichino al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale devono continuare a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia.

G/1766/316/5 (già em. 65.0.17, 65.0.18, 89.0.3, 89.0.6 e 98.0.2)

DE POLI, PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGGI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, FLORIS, DAL MAS, BIASOTTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 65 del decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

dell'agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/1 O) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3). L'auspicio è che il legislatore mostri maggiore attenzione per tutelare anche professionisti e artigiani, estendendo il beneficio anche

a questi soggetti: anch'essi stanno sopportando una sofferenza economica non diversa dalle imprese, che, invece, beneficeranno del credito d'imposta del canone di marzo, a prescindere dalla categoria di appartenenza;

anche l'emittenza radiotelevisiva sta registrando numerosi danni derivanti dall'emergenza epidemiologica. L'intero comparto, infatti, in queste settimane è in grande difficoltà per gli effetti riflessi della crisi che sta colpendo tutti i settori imprenditoriali, commerciali e dei servizi. Moltissime emittenti radiotelevisive locali, hanno registrato il rinvio di pagamenti per fatture già emesse, sospensione, annullamento o mancata stipula di contratti,

impegna il Governo:

ad erogare in favore delle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale, risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;

a riconoscere alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione;

a riconoscere alle stesse imprese un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

G/1766/317/5 (già em. 67.14)

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 67 del decreto-legge in esame reca la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

il comma 4 del citato articolo 67, riguardante i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori, dispone l'applicazione ai termini di prescrizione e decadenza delle norme relative alla sospensione per eventi eccezionali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

la citata norma prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;

vi è un evidente sproporzione tra il periodo di sospensione degli obblighi fiscali e il periodo di proroga dell'accertamento,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, a prevedere espressamente, in relazione alla sospensione dei versamenti tributari disposta in ragione dell'emergenza Covid-19, l'inapplicabilità del citato articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, tenendo così, fermi i termini di prescrizione e decadenza stabiliti in via ordinaria a carico degli enti impositori.

G/1766/318/5 (già em. 83.2)

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 83 del decreto-legge in esame, al fine di contenerne gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020;

lo stesso interviene sul processo penale telematico autorizzando tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali,

il protrarsi delle criticità legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, impone una estensione delle tempistiche sin qui prospettate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prolungare, dal 15 aprile al 30 aprile, la finestra temporale di applicazione della disciplina emergenziale, estendendola a tutte le controversie e i procedimenti in corso, e a prevedere la possibilità anche per i difensori, anche in ambito penale, di procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari.

G/1766/319/5 (già em. 91.5)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 91 del decreto-legge, reca disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici chiarendo che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;

inoltre viene prevista una modifica al comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture;

in tale quadro, al fine di tutelare le aziende oneste che stanno affrontando questo momento con grande senso di responsabilità è di fonda-

mentale importanza che durante la fase di emergenza epidemiologica, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure finalizzate a far sì che per le attività connesse ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e fino al momento della cessazione dello stesso, nonché per quelle relative alle procedure di affidamento effettuate nel medesimo arco temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo.

G/1766/320/5 [già em. 93.3 (testo 2)] [già em. 93.3 (testo 2)]

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 93 del decreto-legge in esame prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

considerata la grave crisi economica che sta colpendo tutte le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, comprese

quelle del trasporto con veicoli superiori a 9 posti e quelle del trasporto pubblico di linea commerciale non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, occorre prevedere un aiuto economico nei confronti delle stesse,

impegna il Governo:

a riconoscere alle imprese citate in premessa un contributo *una-tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e nel caso di imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

a riconoscere, per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020.

G/1766/321/5 (già em. 95.0.8)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il turismo è il settore con i maggiori danni economici per effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19. Tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai *tour operator* e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra italiani e stranieri, e oltre 500 mila stagionali a rischio;

meritano una particolare attenzione le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggia-

tori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività;

i danni stimati per l'intero settore ammonterebbero a circa 16 miliardi;

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere misure finalizzate al riconoscimento di un credito d'imposta per l'anno 2020 in una misura congrua dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore a titolo di corrispettivo per l'affitto dell'azienda,

impegna il Governo:

a istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, e volto a garantire il riconoscimento ai suddetti soggetti di un'indennità.

G/1766/322/5 (già em. 111.2)

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTAEU, SICLARI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 111 del decreto-legge in esame dispone la sospensione, da parte delle regioni a statuto ordinario, del pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

ad estendere tale misura anche alle regioni a statuto speciale.

G/1766/323/5 (già em. 113.0.1)

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessso che:

l'articolo 113 del decreto-legge prevede il rinvio al 30 giugno di alcune comunicazioni in materia di rifiuti. Le scadenze riguardano: la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)1; la presentazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi2; la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019; il versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

in considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale,

impegna il Governo:

a prorogare il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

a sospendere tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale;

a prorogare, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020, i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo

2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87 /CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87 /CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

G/1766/324/5 (già em. 112.0.3)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

con 2776 persone positive al Covid-19, la Provincia di Padova torna ad essere il primo focolaio della Regione Veneto;

la crisi delle famiglie e dell'intero settore produttivo ha raggiunto un livello tale da imporre misure concrete a sostegno dell'intera Provincia;

occorre sostenere le piccole e medie imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla rigenerazione urbana, alla promozione dell'innovazione, alla promozione dell'internazionalizzazione,

impegna il Governo:

a stanziare con urgenza adeguate risorse per azioni di promozione del sistema produttivo, turistico, commerciale, agricolo ed enogastronomico a favore del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova, anche mediante la istituzione di una Cabina di regia tra Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e MISE per la gestione dei relativi fondi, per iniziative da svolgersi presso Padova Hall, sistema fieristico del territorio, con particolare attenzione ad attività che mirino all'internazionalizzazione delle imprese ed alla promozione del territorio, oltre all'individuazione di sessioni, congressi, convegni dei diversi apparati dello Stato che possono avere la loro location presso la fiera di Padova.

G/1766/325/5 (già em. 123.8)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 123 del decreto-legge in esame prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati, mediante l'applicazione di procedure di controllo con i cosiddetti braccialetti elettronici;

il comma 5 del citato articolo 123, prevede che la distribuzione dei braccialetti elettronici debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro 10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge in conversione e periodicamente aggiornato,

impegna il Governo:

ad integrazione di quanto previsto dal citato comma 5, ai fini dell'esecuzione della pena con le modalità stabilite dall'articolo 123, a valutare la possibilità di mettere a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia complessive 10.000 unità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale e, nel caso in cui nell'ambito del contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo già in essere, non sia possibile raggiungere la suddetta disponibilità, a stanziare le risorse per l'acquisto e la gestione dei dispositivi mancanti.

G/1766/326/5 (già em. 72.1)

FANTETTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 72 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione tra le varie cose di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

in questo quadro fondamentale importanza rivestono gli enti del sistema camerale ed in particolare la rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero che andrebbe valorizzata proprio per il ruolo strategico che riveste nella promozione delle imprese italiane operanti all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a valorizzare il ruolo strategico che riveste la rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero.

G/1766/327/5 (già em. 25.2)

STABILE, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori di dodici anni, previsto dall'articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore privato, elevandone il relativo importo a 1.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la disposizione in premessa anche alla categoria dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi.

G/1766/328/5 (testo 2)

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche. Nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese delle imprese e dei lavoratori direttamente coinvolti nel blocco delle attività aziendali;

le attività economiche di cui è stata disposta la chiusura per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano contribuito in modo significativo alla formazione del Pil dell'anno 2019 per il 34,42%;

è possibile ipotizzare un crollo del Pil nell'ordine del 60-70% rispetto al periodo precedente, tenuto conto della forte contrazione dei consumi e della domanda;

si stima per il nostro Paese una diminuzione del prodotto interno lordo non inferiore al 5%, a fronte di una riduzione dell'attività economica globale già ora pari all'1,9% nel 2020 con ragionevoli probabilità di revisioni peggiorativi di dette stime;

considerato che:

l'effetto da Coronavirus sull'economia deve essere l'occasione per il legislatore di rivedere, in un'ottica più lunga e sostenibile, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi di crisi deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario su imprese e professionisti;

in tale ottica il provvedimento in discussione rappresenta un primo, importante, tassello in quanto:

interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta anche dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione estendendo la sospensione prevista per il settore turistico alberghiero anche a soggetti operanti in altri settori;

prevede la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto;

introduce una sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;

stabilisce il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;

concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro;

concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa;

prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali, da accertamenti esecutivi degli enti locali e il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari;

rilevato che:

sia necessario porre in essere ulteriori provvedimenti che partano dalla consapevolezza della gravità della crisi economica in essere e che muovano verso un sistema fiscale equo tra settori, equilibrato nel rapporto tra Fisco Contribuenti e capace della flessibilità necessaria per sospendere

gli adempimenti e per garantire liquidità con rimborsi rapidi, compensazioni e anche con differimenti nei versamenti;

tutto quanto premesso, impegna il Governo:

a) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione inerenti i versamenti, le ritenute, i contributi, i premi e degli adempimenti tributari senza porre alcuna distinzione legata alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e avendo come parametro il calo del fatturato, consentendo la ripresa del versamento delle somme dovute per effetto della predetta sospensione a partire dal mese di agosto 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in un numero di 5 rate mensili di pari importo;

b) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione di tutti i termini relativi all'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, ricomprendendo nel periodo di sospensione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata;

c) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione dei termini di versamento di tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, consentendo la ripresa dei medesimi a partire dal mese di agosto 2020 e senza applicazione di sanzioni ed interessi;

a promuovere, altresì:

a) una sospensione, per il periodo di imposta 2020, dei limiti di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa;

b) a valutare l'opportunità di utilizzare la perdita fiscale conseguita nel 2020 in diminuzione dei redditi dei periodi successivi fino al 100% per le perdite diverse da quelle conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione;

c) iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga rivista, per il solo anno 2020, la stretta sulle compensazioni fiscali;

d) a valutare l'opportunità della proroga per tutti i contribuenti, al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019;

e) sgravi contributivi nei confronti dei datori di lavoro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato;

f) incentivi per le aziende che tornano a produrre in Italia;

g) un credito d'imposta in percentuale dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato nei mesi di marzo e aprile 2020 a fa-

vore dei settori più colpiti: commercio, artigianato, turismo, studi professionali e servizi alle imprese;

h) nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa un nuovo credito d'imposta sulle spese di *marketing* e pubblicità sostenute nel 2020, nonché sui costi sostenuti per partecipare alle fiere in Italia e all'estero;

i) l'incremento della percentuale del credito d'imposta per ricerca e sviluppo per le *start-up* innovative e per le PMI innovative;

j) la possibilità che enti e organismi pubblici diversi dalle società e dalle amministrazioni pubbliche possano effettuare erogazioni liberali e che queste ultime siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto;

k) l'agevolazione delle donazioni e delle erogazioni liberali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

l) la sospensione, per l'anno 2020, della dichiarazione dei redditi precompilata e degli adempimenti connessi;

m) la sospensione degli adempimenti e delle somme eventualmente dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso tributario;

n) la sospensione degli adempimenti e versamenti relativi agli «avvisi bonari»;

o) che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali non siano estesi con l'occasione della crisi epidemiologica;

p) la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo al contenzioso tributario;

q) la facoltà per gli enti locali di sospendere il versamento dei tributi locali nonché di quelli accertati o iscritti a ruolo;

r) una riforma complessiva dell'Irpef che preveda una riduzione delle aliquote accompagnata da un sistema di deduzioni e detrazioni chiaro capace di garantire un'effettiva progressività e una riduzione della pressione fiscale.

G/1766/328/5 (già em. 60.1)

CONZATTI, MANCA, ACCOTO, ERRANI, STEGER, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo con una serie di interventi indispensabili per la protezione della sa-

lute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche. Nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese delle imprese e dei lavoratori direttamente coinvolti nel blocco delle attività aziendali;

le attività economiche di cui è stata disposta la chiusura per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano contribuito in modo significativo alla formazione del Pil dell'anno 2019 per il 34,42%;

è possibile ipotizzare un crollo del Pil nell'ordine del 60-70% rispetto al periodo precedente, tenuto conto della forte contrazione dei consumi e della domanda;

si stima per il nostro Paese una diminuzione del prodotto interno lordo non inferiore al 5%, a fronte di una riduzione dell'attività economica globale già ora pari all'1,9% nel 2020 con ragionevoli probabilità di revisioni peggiorativi di dette stime;

considerato che:

l'effetto da Coronavirus sull'economia deve essere l'occasione per il legislatore di rivedere, in un'ottica più lunga e sostenibile, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi di crisi deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario su imprese e professionisti;

in tale ottica il provvedimento in discussione rappresenta un primo, importante, tassello in quanto:

interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta anche dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione estendendo la sospensione prevista per il settore turistico alberghiero anche a soggetti operanti in altri settori;

prevede la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto;

introduce una sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;

stabilisce il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;

concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro;

concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa;

prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali, da accertamenti esecutivi degli enti locali e il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari;

rilevato che:

sia necessario porre in essere ulteriori provvedimenti che partano dalla consapevolezza della gravità della crisi economica in essere e che muovano verso un sistema fiscale equo tra settori, equilibrato nel rapporto tra Fisco Contribuenti e capace della flessibilità necessaria per sospendere gli adempimenti e per garantire liquidità con rimborsi rapidi, compensazioni e anche con differimenti nei versamenti;

tutto quanto premesso, impegna il Governo:

a) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione inerenti i versamenti, le ritenute, i contributi, i premi e degli adempimenti tributari senza porre alcuna distinzione legata alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e avendo come parametro il calo del fatturato, consentendo la ripresa del versamento delle somme dovute per effetto della predetta sospensione a partire dal mese di agosto 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in un numero di 5 rate mensili di pari importo;

b) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione di tutti i termini relativi all'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, ricomprendendo nel periodo di sospensione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata;

c) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione dei termini di versamento di tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti

della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, consentendo la ripresa dei medesimi a partire dal mese di agosto 2020 e senza applicazione di sanzioni ed interessi;

a promuovere, altresì:

a) una sospensione, per il periodo di imposta 2020, dei limiti di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa;

b) la possibilità di utilizzare la perdita fiscale conseguita nel 2020 in diminuzione dei redditi dei periodi successivi fino al 100% per le perdite diverse da quelle conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione;

c) iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga rivista, per il solo anno 2020, la stretta sulle compensazioni fiscali;

d) la proroga, per tutti i contribuenti, al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019;

e) sgravi contributivi nei confronti dei datori di lavoro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato;

f) incentivi per le aziende che tornano a produrre in Italia;

g) un credito d'imposta in percentuale dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato nei mesi di marzo e aprile 2020 a favore dei settori più colpiti: commercio, artigianato, turismo, studi professionali e servizi alle imprese;

h) nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa un nuovo credito d'imposta sulle spese di *marketing* e pubblicità sostenute nel 2020, nonché sui costi sostenuti per partecipare alle fiere in Italia e all'estero;

i) l'incremento della percentuale del credito d'imposta per ricerca e sviluppo per le *start-up* innovative e per le PMI innovative;

j) la possibilità che enti e organismi pubblici diversi dalle società e dalle amministrazioni pubbliche possano effettuare erogazioni liberali e che queste ultime siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto;

k) l'agevolazione delle donazioni e delle erogazioni liberali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

l) la sospensione, per l'anno 2020, della dichiarazione dei redditi precompilata e degli adempimenti connessi;

m) la sospensione degli adempimenti e delle somme eventualmente dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso tributario;

n) la sospensione degli adempimenti e versamenti relativi agli «avvisi bonari»;

o) che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali non siano estesi con l'occasione della crisi epidemiologica;

p) la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo al contenzioso tributario;

q) la facoltà per gli enti locali di sospendere il versamento dei tributi locali nonché di quelli accertati o iscritti a ruolo;

r) una riforma complessiva dell'Irpef che preveda una riduzione delle aliquote accompagnata da un sistema di deduzioni e detrazioni chiaro capace di garantire un'effettiva progressività e una riduzione della pressione fiscale.

G/1766/329/5 (già em. 89.0.4)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di Legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che,

le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell'emergenza coronavirus, stanno registrando un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi;

tali disdette risultano ancor più motivate dal fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono chiuse;

considerato che,

in questo caso un massiccio ricorso alla cassa integrazione per il settore radiotelevisivo locale, oltre ad oneri per lo stato, comporterebbe il venir meno del servizio informativo locale che, nell'attuale situazione emergenziale risulta quanto mai di interesse pubblico. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali;

ritenuto che,

è quanto mai necessario mantenere aperta la linea e la voce di chi è, in questo momento, in trincea ed in prima linea nell'informazione di emergenza;

impegna il Governo,

a predisporre le risorse e le misure, per garantire un intervento economico finalizzato alla tenuta delle emittenti locali informative.

G/1766/330/5 (già em. 49.0.2, 65.12, 65.23)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

l'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 sta provocando gravi ricadute economiche sui componenti percettori di reddito nelle famiglie che si vedono a causa di licenziamenti, cassa integrazione o a chiudere l'attività a vedere una riduzione anche pesante del loro reddito;

in particolare stanno riscontrando notevoli difficoltà le famiglie in locazione con contratti privatistici e studenti fuori sede costretti a sospendere gli studi a tornare nelle loro famiglie di origine ma continuando a pagare un affitto per un alloggio che non abitano in base ad un contratto di locazione registrato:

in questo modo migliaia di famiglie e di studenti fuorisede rischiano di cadere nel baratro della morosità con conseguente rischio di sfratto per morosità e al contempo migliaia di piccoli proprietari rischiano di dovere rinunciare ad un reddito per alcuni molto importante;

appare quindi necessario prevedere che sia istituito un apposito fondo straordinario per erogare un contributo affitto da erogare fino a cessata emergenza sanitaria senza bandi e con modalità di presentazione delle richieste per via telematica e erogazione del contributo affitto direttamente al proprietario attraverso versamento su iban dello stesso, garantendo al contempo una allocazione di risorse adeguate al fine di rispondere a tutte le richieste;

valutato che:

il credito d'imposta per gli affitti ora previsto solo per botteghe e negozi deve essere esteso anche agli uffici e studi privati, ai magazzini e locali di depositi, ai laboratori per arti e mestieri nonché agli alberghi e pensioni e ad alcune categoria di negozi nei centri commerciali, ai professionisti ed alle strutture turistico-alberghiere;

sono numerosi gli esercizi commerciali, anche di medie e piccole dimensioni, che sono accatastati nella categoria D/8 presenti sia nei centri città sia nei centri commerciali che non hanno potuto svolgere l'attività e che stando all'attuale formulazione dell'articolo 65 non potrebbero usufruire del credito d'imposta. Si deve dunque chiarire che il credito di imposta si applica anche ai canoni di locazione corrisposti e che l'agevolazione si applica a tutti i negozi, compresi i negozi presenti nei centri commerciali;

riguardo a questi ultimi, infatti, si deve tenere in considerazione che, a livello nazionale, sussistono disomogeneità nella classificazione ca-

tastale dei centri e delle gallerie commerciali, con la conseguenza che, di fatto, le singole botteghe e negozi ubicati nell'ambito di tali strutture risultano talvolta classificati nella categoria C/1 e talvolta nella categoria D/8;

si deve chiarire infine, che il credito d'imposta è applicabile anche agli affitti di aziende e rami di aziende relativi ad attività commerciali di vendita al dettaglio, posto che tale strumento giuridico è ampiamente utilizzato in alternativa al contratto di locazione;

osservato come:

per sostenere l'attività dei liberi professionisti dovrebbe essere concessa una garanzia, per una durata congrua, a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni relativi ai contratti di affitto relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale A/1 O, ed in genere dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

impegna il Governo,

a istituire un fondo straordinario per un contributo affitto durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza con le caratteristiche citate in premessa al fine di impedire che migliaia di famiglie e di studenti fuorisede vadano incontro a sfratti per morosità e che migliaia di proprietari locatori debbano non solo rinunciare ad un introito ma anche andare incontro a richieste al giudice di convalida di sfratto per morosità;

ad estendere il credito d'imposta per gli affitti anche agli uffici e studi privati, ai magazzini e locali di depositi, ai laboratori per arti e mestieri nonché agli alberghi e pensioni e ad alcune categoria di negozi nei centri commerciali, ai professionisti ed alle strutture turistico-alberghiere, nonché agli affitti di aziende;

a fornire una garanzia a titolo gratuito per i canoni d'affitto per la durata di 9 mesi sui pagamenti dei canoni dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività.

G/1766/331/5

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la chiusura per un breve periodo della scuola di ogni ordine e grado, così come delle Università, ha costituito una misura inevitabile nel tentativo di ridurre i fenomeni di contagio. Misura delicatissima sul piano sociale non perché questo produca, almeno nelle proporzioni attuali, un danno irreparabile nella preparazione dei nostri studenti, ma perché evidenzia, molto più di qualsiasi messaggio, la gravità complessiva della situazione. Misura altrettanto delicata dal punto di vista gestionale, dato che molti progetti tra cui quelli relativi al Programma operativo nazionale (PON), hanno subito un rallentamento;

la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato, da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattica scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 357, assegna 160 milioni da destinare a tutti coloro compiono diciotto anni nel 2020, residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, attraverso una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

considerato che:

la Scuola è una comunità che viene improvvisamente a mancare in quel territorio; è quel luogo dove ogni mattina i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si ritrovano per passare una giornata insieme con le loro maestre mentre i genitori si incontrano, si confidano, raccontano. È quel luogo in cui gli studenti delle medie e delle superiori si incontrano ogni mattina per commentare la giornata, confidare timori e speranze, parlare delle loro passioni e interessi. È quel luogo, unico e irripetibile, dove ogni mattina le vecchie e le nuove generazioni si incontrano;

uno dei primi problemi legati alla didattica a distanza, è anche la modalità da attivare con gli alunni diversamente abili;

nell'emergenza che la scuola sta vivendo, insieme a tutto il Paese, i docenti con contratto a termine sono in prima linea, con i colleghi di ruolo, per garantire il diritto allo studio ai ragazzi e alle ragazze, attuando metodologie didattiche a distanza; in questo frangente sono chiamati alla

medesima responsabilità, ma rimangono esclusi dall'acquisto degli strumenti utili, in quanto non destinatari della Carta del docente;

la situazione emergenziale rischia di alimentare un circolo vizioso, in cui la povertà educativa va a sommarsi a condizioni di forte deprivazione e criticità in cui versano numerose famiglie meno abbienti e, a maggior ragione laddove l'emergenza è aggravata dall'indigenza, permane l'obiettivo urgente di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, seppur mediante lo svolgimento di attività formative a distanza;

i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie e comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, non beneficiano del versamento delle rette da parte delle famiglie dei fruitori;

seppure all'articolo 120 del presente decreto, vi siano 70 milioni per l'acquisto di strumenti informatici da parte delle scuole da destinare agli studenti, gli stessi ad oggi non possono utilizzare eventuali risorse della carta elettronica prevista al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

molte Università hanno subito l'inevitabile rallentamento di molti progetti, anche finanziati con risorse esterne come aziende private, fondi europei, progetti PRIN, dipartimenti di eccellenza e altro;

la sospensione delle attività dei dipartimenti universitari ha provocato un rallentamento e, in diversi casi, un blocco delle attività di ricerca. Le criticità rilevate consistono, rispettivamente: nell'impossibilità di accedere ai laboratori, nell'inaccessibilità di una rilevante mole di risorse bibliografiche non contenute in cataloghi digitali, nell'impossibilità di svolgere i programmati periodi di ricerca presso università ed istituzioni estere, nella difficoltà di programmazione di modalità telematiche di discussione della tesi con riguardo ai dottorandi del XXXII ciclo che abbiano già depositata la tesi e ottenuto il giudizio dei valutatori. Tale sospensione, inoltre, rischia di produrre ritardi nelle procedure di pubblicazione dei bandi per il conferimento di assegni di ricerca dipartimentali e per specifiche progettualità;

la DIS-COLL è riconosciuta, ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione, nel limite massimo di sei mesi, periodo in cui avviene solitamente la preparazione per le candidature ai bandi per assegni di ricerca, la pubblicazione dei quali sta subendo un evidente slittamento, comportando la fuoriuscita dei soggetti di cui sopra dalle tutele previste dalla DIS-COLL;

l'attività di ricerca scientifica ha subito delle limitazioni, connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern - PHEIC*) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

considerato infine che:

i provvedimenti e le restrizioni connessi all'emergenza Covid-19 stanno determinando una drastica riduzione delle vendite di quotidiani, riviste e libri esponendo tutta la filiera di produzione e distribuzione della stampa a una grave esposizione economica e a ricadute dannose per tutte le imprese e gli operatori;

impegna il Governo,

a mettere a punto un piano di formazione in servizio dei docenti e degli educatori, diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili a sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021;

a incrementare, anche attraverso le opportune risorse oltre quelle previste dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, gli interventi formativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, per il recupero di carenze formative, tenuto altresì conto che in tale contesto emergenziale appare indispensabile riservare particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti che versano in condizioni di maggiore fragilità socio-economica, al fine di garantire ai soggetti più a rischio di povertà educativa e dispersione scolastica il pieno recupero delle attività educative e formative previste per l'anno scolastico 2019-2020, in vista del prossimo anno scolastico;

a programmare, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti diversamente abili, ulteriori interventi specifici ed eventualmente prestazioni in forme individuali domiciliari;

ad individuare le misure più opportune per monitorare i risultati della didattica a distanza, sia *in itinere*, sia *ex post*, e al contempo divulgando e rendendo noti criteri uniformi maggiormente puntuali per la validazione dell'attività didattica e formativa svolta secondo tale modalità, nonché a vigilare affinché l'attività di direzione e coordinamento dei dirigenti scolastici, e dei relativi uffici, sia svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, in conformità con le deliberazioni degli organi collegiali, così da agevolare e consentire l'effettiva fruizione da parte di tutti gli studenti delle nuove modalità di apprendimento;

a predisporre le risorse e le misure, finalizzate ad estendere la carta del docente al personale che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020;

a prevedere la possibilità di ampliare gli acquisti previsti al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche a *ebook reader*, *tablet*, *notebook*;

a valutare l'opportunità di rendere strutturale, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'assegnazione del *bonus* Cultura;

ad intervenire in tempi congrui mediante l'elaborazione di un Piano straordinario volto a ridurre gli effetti collaterali che la situazione emergenziale in atto potrà comportare in termini di abbandono precoce dal sistema nazionale di istruzione, in particolare nell'ottica di tutelare i bisogni dei bambini e degli adolescenti appartenenti a nuclei familiari fragili;

a valutare l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione si faccia promotore di una rete che veda coinvolte le Istituzioni per la raccolta, ai fini di donazione, di dispositivi tecnologici quali, a solo titolo di esempio, *tablet* e *pc* da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche;

a prorogare i progetti di cui al Programma operativo nazionale (PON), con scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021, già finanziati e che al momento risultano sospesi;

a prevedere un fondo per i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie e comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

a rafforzare le dotazioni per l'immediata gestione dell'emergenza nelle università, negli AFAM e negli Enti di ricerca, prevedendo una finalizzazione delle spese e che una parte di questa sia utilizzata centralmente dal Ministero, e non solo ripartita tra i diversi enti, anche per coprire le esigenze del personale precario e del personale universitario impegnato direttamente nella lotta al Covid-19;

a prorogare ulteriormente la scadenza del quinto quadrimestre della tornata ASN 2018-2020 e di istituire straordinariamente una quinta tornata, prevedendo tutte le conseguenti proroghe per la durata delle commissioni e l'avvio della successiva ASN, per permettere ai giovani ricercatori che hanno visto rallentate o ostacolate la propria attività nei mesi dell'emergenza, di non dover subire per questo un rallentamento di una loro eventuale abilitazione che potrebbe incidere sulle loro progressioni di carriera;

a sospendere la VQR 2015-2019, che al momento comporterebbe altresì un puro lavoro aggiuntivo burocratico, quando già la componente didattica e quella amministrativa è impegnata sopra ogni sforzo a far proseguire le attività didattiche e di ricerca;

a garantire il necessario slittamento dei termini anche agli studenti ed ai dottorandi, in relazione alle scadenze per il diritto allo studio ed alla conclusione del proprio periodo formativo.

ad adottare provvedimenti volti ad apportare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'estero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in *extrema ratio*, riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.

alla realizzazione di un'unica piattaforma informatica nazionale dedicata soltanto al nostro sistema di istruzione, attraverso il potenziamento «Piano Nazionale per la Scuola Digitale» inaugurato nella scorsa legislatura;

al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di favorire la diffusione di servizi in rete e di agevolare l'accesso agli stessi da parte dei cittadini e per garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, a definire i criteri

di attribuzione a titolo gratuito di pacchetti informatici e di traffico *internet* gratuito con pacchetti per nucleo familiare;

a realizzare, in collaborazione con il servizio pubblico radiotelevisivo, uno specifico servizio di formazione a distanza per alunni della scuola primaria attraverso il ricorso a videolezioni in televisione, in ragione della difficoltà degli studenti di età inferiore ai dieci anni a utilizzare gli altri strumenti per la didattica a distanza e più in generale a realizzare un canale il cui palinsesto sia integrato con videolezioni di approfondimento, *focus* su temi delle materie curricolari, in particolare per coloro che devono svolgere gli esami di maturità;

a prevedere, per il regolare termine dell'anno scolastico le opportune deroghe al monte orario annuale di frequenza da parte degli studenti al fine di rendere valido l'anno scolastico formativo in corso e scongiurare la eventuale riduzione o perdita dei relativi finanziamenti europei;

a valutare il riconoscimento di una proroga della DIS-COLL fino a ulteriori nove settimane ai soggetti destinatari della medesima indennità di disoccupazione, di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che non abbiano avuto nel frattempo accesso ad un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

a valutare di contemplare nella medesima misura anche i dottorandi afferenti al XXXII Ciclo che siano in attesa della discussione della tesi di dottorato per mancata fissazione di una data o per slittamento della stessa;

a valutare, per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di intendere svolto il tirocinio e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi, le misure necessarie ad assicurare il diritto allo studio agli studenti, anche in ragione delle difficoltà economiche sofferte dalle famiglie a seguito dall'emergenza da Covid-19, nonché a valutare ogni misura utile a preservare il percorso di formazione di dottorandi di ricerca e ricercatori;

a provvedere, con adeguate risorse, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198;

a sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, prevedendo, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, la possibilità di applicazione dell'IVA, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria;

a valutare l'introduzione per l'anno 2020 di un credito d'imposta per l'acquisto della carta, a sostegno della filiera editoriale, in particolare alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione;

a valutare la possibilità di escludere le librerie dalla chiusura obbligatoria applicata alle attività commerciali, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e sanità pubblica.

G/1766/332/5

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

i lavoratori dello spettacolo, per il tipo di lavoro e di committenza, hanno un inquadramento misto: dipendente e liberi professionisti a seconda delle situazioni. Questo è un problema annoso che rende difficile l'attuazione di misure di tutela e la maturazione di contributi ai fini pensionistici;

la gestione dei periodi di «non lavoro» non prevede, il riconoscimento, per esempio, del lavoro di preparazione e formazione. Un attore deve imparare la parte, deve prepararsi ai provini, un musicista deve esercitarsi e studiare, scrivere un'opera, i coreografi creano una coreografia, il ballerino deve continuamente esercitarsi, lo stuntman deve assolutamente mantenere la propria forma fisica;

tra i lavoratori dello spettacolo è diffusa la condizione di essere iscritti sia all'ex Enpals, sia alla Gestione separata, per attività quali ad esempio l'insegnamento. Queste attività bilanciano quelle dello spettacolo

che per loro natura sono sporadiche, non determinabili. La stessa INPS nell'audizione del 30 aprile 2019, presso la VII Commissione e la XI Commissione, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, comunicava che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali nel 2017 avevano maturato 29 giorni di attività nell'anno, per gli attori le giornate erano 16, per il ballo 41, i direttori, maestri di orchestra, gli orchestrali 44. La misura dell'indennità di 600 euro interviene sull'emergenza generata dall'epidemia da Covid-19, deve tutelare i soggetti più deboli che operano nel settore dello spettacolo;

quando questi lavoratori sono all'estero, possono chiedere il versamento dei contributi solo nel caso esista una convenzione con il paese interessato. I contributi esteri per le attività legate allo spettacolo, ove versati devono poter valere ai fini dell'accesso all'indennità prevista dal presente Decreto anche se non ancora registrati. Anche in questo caso è possibile ricorrere alla autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e aggravare il lavoro dell'Inps;

molti lavoratori autonomi hanno perso il lavoro già concordato con le Fondazioni Lirico Sinfoniche, con i Teatri di Tradizione e festival, senza ottenere nessun risarcimento, perché queste imprese includono nel contratto di scrittura la clausola che nulla è dovuto a questi lavoratori in caso di annullamento/sospensione degli spettacoli per cause di forza maggiore. Analoga clausola viene inserita nei contratti commerciali fatti con le compagnie che vengono ospitate dai teatri pubblici e privati. Anche in questo caso le compagnie hanno visto annullata la propria attività senza alcun risarcimento e questo crea difficoltà a garantire le tutele contrattuali ai lavoratori;

molti cantanti lirici devono ricevere ancora i compensi per attività svolta nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ed in generale gli artisti ricevono con molto ritardo i compensi;

considerato che:

a causa della atipicità delle attività lavorative citata in premessa, che includono anche una notevole quantità di lavoro sommerso, in particolare nella musica, molti lavoratori rimarranno esclusi dalle tutele e svariati di essi hanno redditi bassi;

a seguito delle limitazioni, connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern* - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, il settore del teatro e dello spettacolo si è fermato prima di tutti gli altri e con molta probabilità, si riprenderà solo e soltanto quando l'emergenza potrà essere dichiarata finita,

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, finalizzate a permettere di sommare le due contribuzioni per il raggiungimento dei requisiti previsti agli articoli 26 e 38, ricorrendo anche all'autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e aggravare il lavoro degli uffici dell'Inps;

a garantire ai pensionati con un reddito da pensione fino a 20.000 euro l'indennità individuata per i lavoratori dello spettacolo;

ad ampliare il fondo di cui all'art. 89 per garantire anche la filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale, artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sulle imprese conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. A garantire ai lavoratori che avevano sottoscritto contratti di scrittura, annullati a causa della sospensione delle attività, un risarcimento congruo;

a mettere a punto un reddito di ultima istanza per i lavoratori della cultura e dello spettacolo, che hanno perso e perderanno il proprio reddito nei prossimi mesi.

G/1766/333/5

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha indotto il Governo a individuare responsabilmente ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie;

il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, sovraccaricato per il significativo tasso di contagio attribuito al COVID-19 rispetto alla necessità di erogare cure con particolare riguardo alla popolazione più debole e

più anziana, nonostante notevoli criticità e debolezze profonde trascinate in tanti anni di insufficiente finanziamento, sta affrontando questo passaggio difficile - come anche riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - in modo straordinario con tutte le sue forze e le sue risorse umane, innanzitutto medici, infermieri e operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta negli ospedali, e medici di medicina generale nonché il personale del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 in prima linea nel contatto sul territorio con i cittadini, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, garantendo la tutela dei beni primari della vita e della salute dei cittadini;

anche dopo lo stanziamento di notevoli risorse per la sanità disposte dal decreto cura Italia, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini;

considerato che:

in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 individua al Titolo I specifiche misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, e prevede poi ulteriori disposizioni recanti un complesso di misure connesse destinate al sostegno economico delle famiglie e dei soggetti più fragili del nostro Paese;

l'articolo 18 decreto-legge «cura Italia» (Rifinanziamento fondi), in particolare, dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo I del dl, oltre che per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Al comma 4, per far fronte agli oneri dell'articolo 18, si fa rinvio alla clausola di copertura del decreto prevista al successivo articolo 126 (Disposizioni finanziarie) che provvede pertanto alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge con l'autorizzazione ad emettere titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prevedere:

1) un ulteriore incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per mobilitare maggiori risorse a fronte dell'emergenza COVID-19 con l'obiettivo di: a) aumentare in modo più significativo per il 2020 il «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e il «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità al fine di elevare la remun-

nerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impegnato a far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; *b*) conferire maggiori benefici contrattuali per il personale sanitario; *c*) prevedere per i medici, gli operatori sanitari e sociosanitari che operano negli ospedali specifiche forme di indennità aggiuntive; *d*) garantire l'assunzione di personale sanitario nei reparti di assistenza COVID-19 e nel Set-118, soprattutto attraverso lo scorrimento delle graduatorie di idonei e la stabilizzazione dei precari della sanità con almeno un anno di anzianità lavorativa pregressa, ivi compresi medici non strutturati, infermieri, operatori sociosanitari, operatori socio assistenziali, personale dei servizi di pronto soccorso; *e*) prevedere altresì per il personale Servizio di Emergenza -Urgenza Territoriale 118 la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020, il riconoscimento dell'indennità di rischio biologico, la previsione di un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali e contrattualizzare il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Set 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente;

2) in relazione alla conseguente sospensione delle attività ordinarie per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutelare la salute dei soggetti più vulnerabili, la promozione di un programma straordinario per l'implementazione della medicina territoriale, che diventerà sempre più elemento decisivo per il contenimento della diffusione del virus, in modo condiviso con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo un congruo finanziamento, attraverso la valorizzazione del ruolo e della funzione dei medici di medicina generale in integrazione con i servizi territoriali;

3) di avviare un programma straordinario per una rimodulazione strutturale della rete assistenziale ospedaliera con particolare riferimento ai PS e alle terapie intensive e subintensive tesa a favorire anche la ripresa dell'attività assistenziale ordinaria;

4) di emanare linee d'indirizzo :finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca: *a*) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2; *b*) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria; *c*) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

5) di emanare le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS

COVID-19, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione;

6) per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie o di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge, incentivando in tal modo il rientro dall'estero delle professionalità sanitarie italiane;

7) interventi di monitoraggio che assicurino su tutto il territorio nazionale un incremento e un'adeguata fornitura dell'acquisto dei dispositivi di protezione personale, garantendone l'utilizzo innanzitutto agli operatori sanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, fino agli operatori delle residenze sanitarie assistenziali come a coloro che lavorano nell'ambito sanitario e svolgono servizi di sanificazione, perché possano lavorare in condizioni di sicurezza, nonché di respiratori e ventilatori polmonari, per estendere in maniera capillare le disposizioni riguardanti il potenziamento delle diagnosi e prevenire la diffusione del virus;

8) di stabilire che la rilevazione della presenza del COVID-19, è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato;

9) la possibilità di favorire, in previsione dell'assunzione di personale infermieristico collocato a riposo, l'iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del trattamento di quiescenza;

10) una semplificazione in questo periodo di emergenza per i requisiti di accesso ai benefici per i bisogni dei pazienti con disabilità, comprese quelle derivanti da neoplasie del sangue, nonché percorsi di garanzia che le pubbliche amministrazioni prevedano servizi di promozione scolastica e di inclusione non solo per i bambini da tre mesi a sei anni ma anche agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

11) una implementazione delle piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la telemedicina allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili e accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari sul territorio;

12) misure per la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi da garantire nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati;

13) un incremento di risorse per la misura del voucher *baby-sitting* da estendere anche per le ostetriche, gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione, prevedendo che, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID19, le aziende sanitarie e ospedaliere possano individuare, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie, al loro interno, le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore dell'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore;

14) un incremento delle risorse da destinare al finanziamento di contratti di formazione specialistica, in modo da assorbire nel tempo l'imbutto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e l'accesso alla formazione medica specialistica *post-lauream*, indirizzando le risorse aggiuntive in modo prioritario nella formazione di medici specialisti in aree strategiche per la gestione di epidemie;

15) al fine di aumentare il numero di test effettuati e ridurre i tempi di diagnosi, una rete organica tra i laboratori delle Aziende Sanitarie, degli IRCCS, delle Università e dei laboratori privati designati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dotati di strumentazione validata e in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, per effettuare l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus, favorendo l'utilizzo dei test rapidi solo laddove abbiano ricevuto evidenze sulle loro performance e utilità operativa e siano stati validati dall'Iss. L'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, può essere effettuata attraverso i dispositivi medici - individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma - per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal COVID-19;

16) l'avvio, al fine di rispondere con flessibilità e duttilità alla difficile crisi organizzativa e sanitaria che si sta attraversando con l'emergenza COVID, di un piano straordinario per l'emergenza sul sistema dei servizi di salute mentale;

17) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, di un «Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare», per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'i-

solamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, incentivando un'attività di assistenza domiciliare su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

18) che le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, possano avvalersi delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche;

19) di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità sociale», finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva e a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

20) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali;

21) che gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali già previste dal decreto-legge «Cura Italia», siano attribuiti anche nei confronti delle donazioni verso gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

22) all'aumento dei fondi stanziati per la ricerca, in particolare in ambito di ricerca biologica, farmacologica e medica;

23) provvedere adeguatamente alla tutela dei detenuti e alla prevenzione della diffusione del contagio nelle carceri.

G/1766/334/5 (già em. 19.1000/9)

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; tra queste attività, assoluta preminenza e centralità hanno assunto quelle svolte dalle imprese dei settori agricolo ed agroalimentare, che stanno in questo periodo sostenendo il Paese e la domanda interna di prodotti alimentari indispensabili, e che devono continuare lavoro e produzione, nonostante le gravi difficoltà che sono costrette ad affrontare e le conseguenze che l'emergenza determina sul tessuto produttivo;

è così ancora più necessario approntare misure adeguate e di immediata attuazione al sostegno dei settori agricolo ed agroalimentare, in ogni loro comparto, che garantiscano l'offerta e la capacità e la possibilità stessa delle attività economiche di produrre e di superare la crisi;

considerato che:

le filiere agricola ed agroalimentare sono gravemente colpite dall'emergenza, sia a causa della contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione, per l'estrema deperibilità dei prodotti e le difficoltà nel regolare ritiro e nella distribuzione dei prodotti, sia a causa della compromissione di molte pratiche agronomiche;

particolarmente grave appare la questione della manodopera, per la estrema difficoltà di reperirla, anche considerando che in alcune filiere oltre un terzo di essa è rappresentata da lavoratori stagionali stranieri, oggi assenti, o chiusi, drammaticamente, in realtà di vita e lavoro di sfruttamento che li espongono a rischi ancora più gravi in tempo di pandemia;

le maggiori organizzazioni del comparto e i sindacati di settore denunciano la assoluta necessità di reperire in tempi rapidi manodopera per

oltre 200mila lavoratori, nonostante la misura già presa dal Ministro dell'Interno di prorogare i permessi di soggiorno in scadenza; dalla raccolta, ai trapianti, alle potature, alla prossima mietitura, alla preparazione di viti ed olivi, oltre che le pratiche legate all'allevamento animale: la produzione interna di prodotti alimentari indispensabili è messa gravemente a rischio;

tutte queste concause riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi sull'intero anno produttivo, e avranno dunque ricadute pesanti sulla salute dell'intero comparto, per il quale vanno assunto rilevanti interventi a sostegno delle imprese, in primo luogo per garantire liquidità e la copertura dei mancati redditi;

i problemi generali con cui devono confrontarsi i comparti agricolo ed agroindustriale riguardano in primo luogo le scadenze, relative ai rinnovi delle autorizzazioni, dei permessi, delle verifiche e dello svolgimento dei controlli, che necessariamente richiedono un rinvio a fine anno, e che bisogna necessariamente prevedere nel prossimo provvedimento normativo;

come si è detto, altrettanto essenziale se non primaria la questione della mancanza di manodopera, in particolare straniera, per le campagne di raccolta ortaggi e frutta e lavori stagionali, per le quali, oltre alla già avvenuta proroga dei permessi di soggiorno, sarebbe essenziale prevedere misure di semplificazione che favoriscano le assunzioni, nonché la possibilità di offrire lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e cassintegrati, con modalità incentivanti;

sono poi necessari interventi di fondi rotativi o la previsione di prestiti a tasso 0 e con abbuono di una parte di debito; l'intervento, in primo luogo, del fondo solidarietà nazionale (FSN) e degli interventi ISMEA, oggi dal decreto in esame limitati a risorse ridotte per garanzie, con modalità fortemente vantaggiose; nonché la previsione di indennità a sostegno delle piccole imprese, l'abbuono dei contributi agricoli per un anno, come avviene nel caso delle calamità naturali, eventualmente prevedendo un tetto di intervento per le grandi imprese;

altrettanto necessarie risultano le semplificazioni normative e burocratiche, per la ripartenza sia relativamente alle pratiche dell'attività ordinaria sia per gli investimenti produttivi da incentivare per la ripartenza;

considerato, altresì, che:

per alcuni comparti la situazione venutasi a creare rischia di mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende, che hanno invece nel corso degli ultimi anni fortemente sostenuto il PIL italiano e le esportazioni, nonché garantito occupazione, per un sistema agricolo e agroalimentare all'avanguardia a livello europeo e mondiale, e per il quale, data la sua rilevanza di produttore di beni essenziali per il Paese, come si è potuto verificare in questa situazione emergenziale, vanno progettati investimenti pubblici a partire dai trasporti e dalle nuove tecnologie per favorire produzioni e commercializzazione;

tra i settori che più stanno subendo danni a causa dell'emergenza si possono, senza dubbio, individuare:

– il settore della pesca e dell'acquacoltura, considerando che l'Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel Mediterraneo e Mar Nero, con volumi di poco inferiori alle 250mila tonnellate (il 15% del totale) e un valore di 754 milioni di euro (il 29% del totale); in Italia si contano 40 mila aziende in 15 regioni, con un fatturato di 15 miliardi di euro e oltre 230mila posti di lavoro; il danno alla pesca riguarda in particolar modo il venduto fresco, soprattutto della piccola pesca, che interessava in particolare i mercati locali, sul posto e con le aste; difficile oggi risulta andare a pescare, ma anche, successivamente, la commercializzazione del pescato;

– il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente dall'esito di questa stagione primaverile il 70 per cento del proprio fatturato, che soprattutto nelle sue produzioni deperibili sta avendo enormi danni, e con l'assenza di convegni, manifestazioni, teatri, feste, ha di fatto dimezzato le proprie vendite; esso rappresenta in Italia il 5% della produzione agricola totale, contando 21mila aziende con oltre 100mila addetti, e vale circa 2,5 miliardi di euro, il 15% della produzione europea. Tra i maggiori produttori in Italia c'è la regione Liguria, seguita da Toscana, Campania, Sicilia e Puglia;

– tutta la filiera del latte fresco e dei formaggi freschi, che sta vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese: un grande numero di piccoli e piccolissimi produttori di razze minori e oviceprini, interessati alla produzione di latte, formaggi, animali da macello, soprattutto in periodo di Pasqua; migliaia sono le piccole e piccolissime aziende montane e collinari, assolutamente fondamentali per la tenuta economica, occupazionale, e idrogeologica, di quei territori, messe in ginocchio dall'attuale congiuntura;

– l'intera filiera avicola, dalla produzione delle carni alle uova, dal momento che nel meccanismo di rifornimento con scorta il consumo dei prodotti a breve conservazione inevitabilmente cala;

– il mondo del vino, che affronta principalmente un problema finanziario: pur se il prodotto si conserva, le vendite di questa stagione, che riguardano in particolare l'export, sono drammaticamente calate; nell'export forte è il rischio di essere sostituiti da altri fornitori da altre aree del mondo; inoltre, è ferma la vendita a ristoranti e locali, come fermo è gran parte del consumo interno. La forte riduzione delle vendite determina una forte crisi di liquidità per far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

– il mondo dell'agriturismo, per il quale si registra un vero e proprio crollo delle prenotazioni, e il prolungarsi dell'emergenza mette a repentaglio non solo l'intera stagione primaverile, con disdette per il periodo di Pasqua, solitamente intenso, ma l'intera annualità, sono colpite, inoltre, anche le aziende che garantivano multifunzionalità, fattorie didattiche, servizi sociali, la manutenzione del verde, e così via;

– la filiera dell’ortofrutticolo e della quarta gamma, con un numero crescente di disdette degli ordinativi soprattutto verso il mercato estero e le difficoltà del mercato interno per il calo generalizzato dei consumi fuori casa; colpiti anche i piccoli produttori a causa della chiusura dei mercati locali e dei luoghi tradizionali di vendita. Infine, gravi difficoltà si prospettano per la filiera bieticolo-saccarifera, la cui area di produzione e di localizzazione degli stabilimenti si concentra per lo più nelle aree di maggiore contagio, con conseguente rischio di definitivo abbandono dell’attività anche in ragione della pregressa situazione di crisi del settore;

– in generale tutti i piccoli produttori, che vendevano direttamente prodotti di qualità, sia perché sono chiusi i mercati locali e regionali ed i luoghi tradizionali di vendita, sia perché il consumo «più ricercato» è calato, sono in fortissima sofferenza e stanno «gettando» gran parte del prodotto;

impegna il Governo:

a procedere in tempi rapidi alla verifica del fabbisogno di lavoro nei comparti agricolo ed agroalimentare sull’intero territorio nazionale, così da permettere di risolvere l’ingente problema delle imprese di garantirsi manodopera per le produzioni, e dunque la loro stessa sopravvivenza in tempi di necessità, e allo stesso tempo garantire, laddove sia necessario, l’emersione del lavoro e l’incontro legale e trasparente di domanda e offerta di lavoro agricolo, al fine di garantire per questa via anche la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita per la numerosa manodopera bracciantile, che la protegga, assieme alla società tutta, da una potenziale emergenza sanitaria per rischio pandemico;

in particolare, a favorire, per le campagne di raccolta in arrivo, l’assunzione con esonero contributivo dei percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e lavoratori in cassaintegrazione, prevedendo non solo le opportune modifiche normative che lo rendano possibile per il periodo dell’emergenza, ma soprattutto appositi incentivi, sia per i datori di lavoro, per i quali potrebbe essere previsto un esonero contributivo, e per i lavoratori, la cumulabilità fino a 5 mila euro, il non computo a fini impositivi, con modalità semplificate;

per affrontare la grave disarticolazione del lavoro in agricoltura, garantire altresì un insieme di interventi per non compromettere le prossime campagne di raccolta dei prodotti, in particolare:

– semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell’operatività degli istituti del distacco e codatorialità;

– introdurre una semplificazione in materia di visite mediche per lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici;

– garantire l’allestimento di locali, anche abbandonati o in disuso, per un congruo alloggiamento dei braccianti, con adeguati livelli di pre-

cauzione e tutela, ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;

– per le aree montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevedere una estensione della norma di cui all'articolo 105 del decreto-legge a tutti i soggetti che aiutano nella raccolta in tale aree;

– a riaprire, il prima possibile, il flusso dei lavoratori agricoli interrotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dall'Est Europa, ivi inclusa la realizzazione del c.d. «corridoio verde» e la promozione di iniziative simili con tutti i paesi di provenienza dei lavoratori stagionali agricoli;

relativamente al settore della pesca, a prevedere la possibilità di garantire, nel rispetto della disciplina unionale relativa agli aiuti de minimis nello specifico settore della pesca e dell'acquacoltura, che le risorse siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta, di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi; a prevedere adeguate misure di sostegno, a favore delle imprese interessate, per quanto concerne i divieti temporanei di pesca professionale nelle acque interne; prevedere altresì che le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, siano prorogati al 31 dicembre 2020, per garantirne l'operatività, altrimenti impedita per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione;

relativamente alle aziende del settore florovivaistico a istituire presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con congrua dotazione per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore florovivaistico dei danni subiti a causa dell'emergenza e a valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA; prevedere altresì la proroga del c.d. *bonus verde* anche per il 2021, con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione; per i settori del florovivaistico e del latte, a prevedere la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi, di cui agli articoli 61 e 62 del decreto; per il settore del latte prevedere l'avvio di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno, attivando anche procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, anche in accordo con le Istituzioni Europee, e con la intera filiera, per la durata dell'emergenza, della concessione di aiuti all'ammasso privato del latte in polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere la repentina diminuzione dei prezzi;

ad attivare norme atte ad intensificare la vigilanza e la prevenzione su comportamenti e pratiche di concorrenza sleale soprattutto in situazioni di crisi;

ad incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19;

a favorire forme di ritiro di mercato di prodotti da destinare agli aiuti alimentari e incentivi allo stoccaggio;

a garantire la tutela delle imprese dell'agriturismo, che come le altre del settore turistico-ricettivo sono state particolarmente colpite dall'emergenza in corso, e la cui crisi, presumibilmente, non avrà un rientro a breve;

a garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese dei settori agricolo ed agroalimentare per superare la forte crisi di liquidità attuale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

a garantire, in generale, per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19;

a prevedere misure finalizzate a garantire la continuità produttiva e l'operatività dell'intera filiera bieticolo-saccarifera, messa a rischio dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e dai contenziosi in essere conseguenti alla riforma del settore del 2006;

in generale, a valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

– estendere anche ai fondi statali di importo fino a 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

– estendere ai prodotti agricoli a lunga maturazione, ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose con certificazione DOP e IGP le disposizioni in materia d'impegno rotativo di cui agli articoli 2786 e seguenti del codice civile;

– prevedere l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l'anno corrente;

– fruire degli interventi di garanzia di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

G/1766/335/5 (già em. 49.1)

MANCA, ACCOTO, CONZATTI, STEGER, ERRANI, BOTTICI, COMINCINI, DELL'OLIO, FERRARI, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alla liquidità delle imprese, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, da affiancare alle misure indispensabili misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze di liquidità delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta:

1) ad assicurare alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, l'accesso a finanziamenti, sotto qualsiasi forma, erogati da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, attraverso procedure semplificate e rapide, con concessione alle medesime, a prima richiesta, della garanzia dello Stato sull'importo del finanziamento;

2) a stanziare ulteriori ingenti risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, allo scopo di estendere quanto più possibile la concessione della garanzia dello Stato alle attività imprenditoriali e di ricomprendere fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso al Fondo;

3) a potenziare l'intervento di Cassa depositi e prestiti a supporto della liquidità delle imprese, incrementando le risorse già messe a disposizione per tale finalità dal provvedimento in esame con l'obiettivo di estendere la portata degli interventi, di ampliare il novero delle imprese e delle attività che hanno attualmente accesso ai medesimi, nonché di rimuovere le limitazioni settoriali esistenti e i riferimenti ai parametri di

mercato per la concessione della garanzia che rischierebbe di indebolire l'efficacia degli interventi;

4) a coordinare gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3), allo scopo di consentire alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, di accedere con procedure semplificate e rapide allo strumento di sostegno alla liquidità ritenuto più idoneo, e con l'obiettivo di indirizzare quanto più possibile l'utilizzo dei finanziamenti erogati con garanzia dello Stato verso investimenti innovativi, di processo e di prodotto, ad alto contenuto tecnologico, e in grado di contribuire all'incremento dell'occupazione;

5) ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, la durata della moratoria sui mutui e i prestiti, garantendo l'accesso anche ai soggetti attualmente esclusi, a partire dalle imprese ad alta intensità di lavoro; a prorogare di almeno 12 mesi i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali;

6) a potenziare la capacità di intervento delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito per garantire maggiore liquidità alle imprese, anche prevedendo la concessione, a prima richiesta, della garanzia dello Stato a fronte delle esposizioni assunte e delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese;

7) ad accelerare le procedure di estinzione dei debiti commerciali della PA nei confronti delle imprese, prevedendo in particolare un più agevole accesso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché un più ampio utilizzo dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

8) a consentire alle regioni e alle province autonome:

a) nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di poter ricorrere all'indebitamento per finanziare in via straordinaria interventi di imprese e altri soggetti, finalizzati al rilancio delle attività produttive e al sostegno del reddito e del-

l'occupazione, previsti dalla legislazione regionale e provinciale. È fatto salvo il rispetto dei limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) di poter ricorrere all'indebitamento rispettando, per il triennio 2020-2022, i soli limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9) favorire la ripresa della domanda interna, con particolare attenzione per quella a supporto dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, allo scopo di sostenere la ripresa dei servizi e delle attività produttive, turistiche e commerciali del nostro sistema economico.

G/1766/336/5 (già em. 107.3)

BINI, ACCOTO, CONZATTI, ERRANI, STEGER, BOTTICI, COMINCINI, DELL'OLIO, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, COLTORTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la pandemia da virus Covid19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese. Scelte doverose e non rinviabili che comporteranno una drastica riduzione delle entrate anche per i bilanci degli Enti Locali (come ad esempio addizionale IRPEF, IMU, Tasi, Tarsu, TaRi, introiti sul trasporto pubblico locale, parcheggi a pagamento, oneri di urbanizzazione, ecc.) dovuta sia alla impossibilità di fruire di determinati servizi a causa delle misure restrittive, sia alle oggettive difficoltà che impediranno ad alcune famiglie ed imprese di corrispondere i propri tributi locali;

ritenuto che,

sia stato molto importante che il governo italiano abbia messo in campo un decreto prevedendo alcune prime misure per dare risposta agli Enti Locali;

considerato che,

gli Enti Locali sono impegnati in prima fila nel garantire servizi essenziali, accompagnamento, coordinamento dei servizi assistenziali e sostegno ai servizi sanitari, protezione e coesione delle nostre comunità, nel far rispettare le disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, e necessitano di un grande sostegno economico per i prossimi mesi a causa del grave squilibrio finanziario che subiranno, in conseguenza di una forte riduzione delle entrate;

questo impegno eccezionale, nelle condizioni date di necessaria e oggettiva riduzione delle risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione, sta sottoponendo a forte stress la tenuta funzionale, organizzativa e finanziaria degli enti locali, soprattutto a causa del combinato disposto di maggiori spese, legate al contrasto dell'emergenza, e al tracollo delle entrate, tributarie e extratributarie;

impegna il Governo

ad inserire, in un prossimo provvedimento, misure atte a sostenere gli Enti Locali tra le quali:

– una robusta e immediata iniezione di liquidità nelle finanze degli Enti Locali per far fronte alle necessarie disponibilità di cassa;

– la destinazione di risorse adeguate da assegnare tempestivamente per le spese immediate, e la restante parte previa verifiche puntuali sulle reali necessità, da riscontrare con l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;

– la liberazione di ulteriori quote di avanzo (le «vincolate» e le «destinate»), estendendo tale possibilità agli enti in disavanzo;

– la revisione del metodo di calcolo per la quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per l'anno 2020, in modo tale che si tenga conto delle specifiche situazioni legate alle mancate entrate e alle maggiori spese;

– indicazioni generali legate alla gestione dei tributi locali, al loro possibile rinvio e alla loro riscossione;

– la proroga dei contratti in scadenza dalla data di dichiarazione dell'emergenza del 31 gennaio al 31 luglio, salvo diverso provvedimento dell'ente;

– la semplificazione delle procedure in tema di appalti per renderle funzionali alla ripresa economica;

– la centralità degli investimenti degli enti locali per favorire una ripresa economica rapida e diffusa di tutto il sistema produttivo.

Impegna, inoltre, il Governo a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, ulteriori misure di sostegno a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni tra le quali:

– misure che consentano erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, con una detrazione dall'imposta lorda ai fini del-

l'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;

– misure che consentano, sulle donazioni in natura e sulle prestazioni gratuite di servizi effettuate a favore dei summenzionati Enti per l'emergenza COVID-19, non siano considerate cessione di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando il diritto alla detrazione assoluta sugli acquisti;

– misure che consentano di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in modo che per l'anno 2020 i summenzionati Enti possano utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente già dopo l'approvazione da parte della Giunta del rendiconto della gestione 2019;

– la possibilità di assumere, in via straordinaria, dipendenti con contratto a termine per far fronte a temporanee carenze di organico delle Polizie Locali, al fine di consentire adeguati e necessari controlli del rispetto dei provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 assunti dalle diverse autorità.

G/1766/337/5 (già em. 114.0.4)

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premessò che:

l'articolo 114 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione di uffici, ambienti e mezzi di province, città metropolitane e comuni;

considerato che:

da oltre due millenni, l'attività estrattiva praticata senza soluzione di continuità nel territorio apuo-versiliese fornisce materiale marmoreo particolarmente pregiato e ricercato per usi civili, edili, monumentali ed oggi anche industriali;

l'attività estrattiva nell'area delle Alpi Apuane, disciplinata dalla Legge della Regione Toscana sulle Norme per il governo del territorio e da quella sulle Disposizioni in materia di cave, oltre che dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, costituisce

un'importante voce per il tessuto socio-economico del Distretto Apuo-Versiliese ed è fonte d'incassi per i comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, che di tale distretto fanno parte;

l'emergenza COVID-19, causando una sospensione delle attività di estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, ha comportato per i comuni toscani del Distretto Apuo-Versiliese il mancato incasso del contributo di estrazione previsto dalla vigente normativa regionale toscana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in favore dei comuni del Distretto Apuo-Versiliese, la concessione di un contributo per l'anno 2020 da ripartire sulla base della media dell'accertato del triennio precedente, allo scopo di far fronte al mancato incasso del contributo di estrazione.

G/1766/338/5 (già em. 64.6)

CONZATTI, MANCA, ACCOTO, ERRANI, STEGER, BOTTICI, COMINCINI, DELL'OLIO, FERRARI, GALICCHIO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la situazione che imperversa nel nostro Paese a causa del Covid-19 ha avuto ripercussioni particolarmente significative nei confronti dei lavoratori autonomi, sia collaboratori che detentori di p.iva;

all'interno di quest'ampia platea di lavoratori autonomi troviamo molteplici categorie: professionisti di ogni ordine e grado, giornalisti, sportivi, insegnanti, *rider*, *freelance*, attori, tecnici, etc., solo per citarne alcuni;

tali lavoratori che possono percepire un reddito unicamente se in grado di esercitare la loro arte o professione;

tale comparto rappresenta il 23 per cento degli occupati, pari ad una platea complessiva di 5,3 milioni di persone, secondo i dati Istat;

considerato che:

il perdurare delle misure di fermo delle attività adottate dal Governo al fine di contenere il contagio da Coronavirus comporterà inevitabilmente una incidenza negativa nei confronti del settore autonomo, com-

plessivamente inteso, che non beneficia di ammortizzatori sociali o altre integrazioni salariali e che necessita quindi di misure imprescindibili e urgenti per la sostenibilità del comparto;

impegna il Governo:

– adottare strumenti di indennizzo e/o ristoro che riguardino tutte le categorie di lavoratori autonomi;

– estendere le misure di sostegno finanziario già previste dal presente decreto, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita iva ed ai soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata;

– rafforzare il sostegno al reddito in caso sia accertata la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o la condizione di genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– sospendere gli obblighi formativi a carico dei professionisti per l'annualità in corso in tutti i casi in questi ultimi non possano essere adempiuti in modalità telematica o a distanza;

– prevedere che i contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari di cui all'articolo 43 siano estesi anche ai lavoratori autonomi ed agli enti del terzo settore;

– far sì che i crediti degli autonomi verso la Pubblica amministrazione vengano pagati senza ritardo;

– far sì che crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato, possano essere corrisposti ovvero posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, senza limiti di importo e di tempo;

– adottare misure di carattere economico, anche sotto forma di credito d'imposta, al fine di sostenere i titolari di uffici e studi privati che, nel mese di marzo 2020, abbiano dovuto far fronte alle spese per i canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale degli uffici e studi privati;

– riconoscere un credito di imposta per le spese sostenute da parte dei esercenti attività d'impresa, arte o professione, per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali per le modalità lavorative a distanza o in remoto;

– adottare provvedimenti normativi affinché anche gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possano prevedere, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica;

– ad adottare strumenti di indennizzo e/o ristoro che riguardino tutte le categorie di lavoratori autonomi e che siano ispirati a un criterio

di progressività, prevedendo benefici maggiori per soggetti con redditi bassi o comprovato calo di attività;

– ad adottare provvedimenti normativi affinché anche gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possano prevedere, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti;

allo stesso tempo, impegna il Governo a:

– di prolungare la sospensione inerente i versamenti d'imposta, le ritenute, i contributi, i premi e gli adempimenti tributari per tutti i soggetti autonomi senza porre alcuna distinzione legata al tipo di attività svolta, avendo come parametro il calo di fatturato;

– sospendere ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare relativa agli immobili adibiti a Studio o Ufficio, di cui all'art. 2555 del Codice di procedura civile, ovvero che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

– sospendere i termini per la definizione di procedimenti deflattivi del contenzioso tributario durante il periodo emergenziale. Ed a sospendere inoltre le eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute;

– sospendere i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a controversie in materia tributaria;

– prorogare i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019;

– adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga rivista, per il solo anno 2020, la stretta sulle compensazioni fiscali;

– sospensione, per l'anno 2020 della dichiarazione precompilata e dei connessi adempimenti;

– a prevedere specifiche misure a sostegno della liquidità degli autonomi;

– prevedere, per la durata dell'emergenza epidemiologica, una sospensione delle iscrizioni delle segnalazioni nella centrale rischi della Banca d'Italia.

G/1766/339/5 [già em. 56.18 (testo 2)]

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessso che:

tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica vi rientrano anche quello agricolo e quello agroalimentare,

impegna il Governo:

a riconoscere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 come calamità naturale per il settore agricolo, nonché ad estendere i termini per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti accordati da banche, intermediari finanziari ed istituti di credito nei confronti di imprese agricole;

a prorogare i termini delle scadenze dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, e a consentire la rinegoziazione dei finanziamenti atti a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive delle imprese agricole.

G/1766/340/5 (già em. 1.1000/24)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione dispone misure straordinarie per l'accesso al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, prevede che, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possa essere svolto con modalità a distanza;

con il subemendamento 1.1000/24 si specifica che tale svolgimento con modalità a distanza si svolga attraverso la redazione di un elaborato di

una tesi e una sua dissertazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 19 febbraio 2009,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/24, al fine di meglio specificare le modalità di svolgimento a distanza dell'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

G/1766/341/5 (già em. 48.4)

PARRINI, BOLDRINI, IORI, NANNICINI, MANCA, COMINCINI, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'articolo 48 del decreto stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti;

con gli emendamenti 48.4 e 48.1 si propone di:

– rendere possibile ai gestori che riceveranno dai comuni sia il corrispettivo per le nuove attività co-progettate che la quota aggiuntiva per spese fisse e generali (fino al massimo di quanto previsto nei bilanci dei Comuni al netto delle minori entrate) anche l'accesso alla CIG per le ore comunque non lavorate;

– chiarire che l'art. 48 riguarda oltre ai centri diurni per disabili anche i servizi educativi per le gli alunni con disabilità in tutti gli ordini di scuola e non solo i servizi all'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia), non-

ché i nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate negli emendamenti 48.4 e 48.1.

G/1766/342/5 (già em. 19.1000/3)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese e garantiscano lavoratori, famiglie, imprese;

considerato che:

l'emendamento 19.1000 presentato dal Governo interviene su alcuni articoli del decreto-legge in conversione; in particolare, alla lettera a), interviene sull'articolo 19 del decreto, che individua norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; con il subemendamento 19.1000/3, si proponevano alcune semplificazioni per l'accesso a tali misure, in particolare per la procedura di accesso all'assegno ordinario, chiarendo che la possibilità di chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte di INPS riguarda non solo i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti ma anche i datori di lavoro già destinatari dell'assegno ordinario; infine, intervenendo sull'articolo 56, pure modificato dall'emendamento del Governo, si interviene per scongiurare un peggioramento nella classificazione della qualità del cre-

dito in caso di richiesta di moratoria su prestiti, mutui e altri finanziamenti richiesti dalle micro, piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dal subemendamento 19.1000/3 al fine di favorire le misure di sostegno a lavoratori, famiglie, imprese.

G/1766/343/5 (già subem. 19.1000/5)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese e garantiscano lavoratori, famiglie, imprese;

considerato che:

l'emendamento 19.1000 presentato dal Governo interviene su alcuni articoli del decreto-legge in conversione; tra l'altro, si interviene sull'articolo 19 del decreto, che individua norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, sull'articolo 83, che introduce disposizioni urgenti per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare, nonché introducendo nuove disposizioni all'articolato;

il subemendamento 19.1000/5 presentato all'emendamento 19.1000 del Governo, sono proposte modifiche all'articolo 19 nel testo modificato, all'articolo 55 relativo alla cessione di crediti, all'articolo 83 e all'articolo 125-bis, al fine di introdurre correttivi su indennità, cessione crediti e termini scadenza cambiali e altri titoli di credito;

impegna il Governo:

a provvedere soluzione, nel primo provvedimento utile, alla soluzione delle problematiche individuate dal subemendamento 19.1000/5 al fine di introdurre ogni opportuno correttivo relativo a indennità, cessione crediti e termini scadenza cambiali e altri titoli di credito.

G/1766/344/5 (già subem. 19.1000/24)

Assuntela MESSINA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sono numerosi i settori in sofferenza, anche a causa delle misure di contenimento adottate per evitare la diffusione dell'epidemia;

considerato che:

l'emendamento 19.1000 presentato dal Governo interviene su alcuni articoli del decreto-legge in conversione; tra l'altro, si interviene sull'articolo 87 del decreto, che introduce misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; con il subemendamento 19.1000/24 si proponeva a, introdurre ulteriori miglioramenti al testo dell'articolo 87, al fine d'estendere le misure relative al lavoro agile anche agli enti vigilati e alle amministrazioni presenti nell'Elenco Istat 2020, nonché a garantire che gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza possano acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, come garantito dall'articolo 36 del decreto, senza necessità che la regolarizzazione del debba intervenire prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale, come ivi previsto,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto dal subemendamento 19.1000/24 relativamente sia all'estensione delle innovazioni in materia di lavoro agile anche agli enti vigilati e alle amministrazioni presenti nell'Elenco Istat 2020, nonché in materia di patronati e mandato di patrocinio.

G/1766/345/5 (già subem. 19.1000/81)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sono numerosi i settori in sofferenza, anche a causa delle misure di contenimento adottate per evitare la diffusione dell'epidemia; per citarne solo alcuni, il settore turisticoricettivo, il settore flovivaistico, le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari, e tutte le attività connesse a produzione e postproduzione cinematografica ed audiovisiva, on ché alla distribuzione cinematografica;

considerato che:

per venire incontro alle esigenze del mondo produttivo, l'articolo 61 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, tra l'altro precisando il perimetro dei versamenti interessati dalla sospensione, estendendo la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero ad altri soggetti operanti in altri settori, e prevedendo altresì la sospensione del versamento dell'IVA;

con il subemendamento 19.1000/81 si proponeva l'estensione della platea dei soggetti a cui applicare la sospensione dei versamenti delle ri-

tenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, includendovi i soggetti che gestiscono attività di produzione cinematografica e audiovisiva, distribuzione cinematografica, post-produzione cinematografica e audiovisiva, nonché la sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel mese di marzo relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, escludendo inoltre limiti di ricavi o compensi,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto dal subemendamento 19.1000/81 al fine di estendere la platea di soggetti cui applicare la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali includendovi soggetti che gestiscono attività di produzione cinematografica e audiovisiva, distribuzione cinematografica, post-produzione cinematografica e audiovisiva.

G/1766/346/5 (già subem. 19.1000/137)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche; il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sono numerosi i settori in sofferenza, anche a causa delle misure di contenimento adottate per evitare la diffusione dell'epidemia;

sono state introdotte, inoltre, misure per garantire la funzionalità delle forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia e dei ruoli del Ministero dell'Interno, anche

al fine di permetter loro il migliore svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in atto;

considerato che:

l'emendamento 19.1000 presentato dal Governo interviene, tra l'altro, sull'articolo 74 del decreto-legge in conversione, relativo appunto alle misure per garantire la funzionalità delle forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia e dei ruoli del Ministero dell'Interno; con il subemendamento 19.1000/137 si intendeva introdurre ulteriori miglioramenti al testo dell'articolo 74, garantendo per lo svolgimento degli accresciuti nuovi compiti, l'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché, al fine di garantire la piena efficienza operativa del Corpo, la riduzione dei tempi del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice-direttore;

impegna il Governo,

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dal subemendamento 19.1000/137, relativamente alle esigenze del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'espletamento dei maggiori e più onerosi compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

G/1766/347/5 [già em. 56.0.8 (testo 2)]

LAUS, STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili;

considerato che:

sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano alle imprese di avere a disposizione la liquidità sufficiente ad affrontare la situazione di crisi in atto; in tale senso agiva l'emendamento 56.0.8 (testo 2) presentato al decreto-legge in esame, che propone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 56.0.8 (testo 2), al fine di garantire alle imprese di avere a disposizione la liquidità sufficiente ad affrontare la situazione di crisi in atto, consentendo alle stesse di compensare i crediti vantati nei confronti della PA con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente.

G/1766/348/5 (già em. 56.38)

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese, concentrandosi sia sull'offerta, ovvero sulla capacità delle attività economiche di superare la crisi, sia sulla domanda, ovvero sulla capacità di ripresa dei consumi;

considerato che:

l'articolo 56 del decreto-legge in conversione dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, prevedendo una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia; la finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari;

è così disposta una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie per micro e piccole e medie imprese, che possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta; su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti;

con l'emendamento 56.38 presentato al decreto-legge viene innalzata dal 33 al 50 per cento la percentuale della garanzia dello Stato a copertura dei prestiti, finanziamenti e rate dei mutui; inoltre, per potenziare l'intervento degli istituti di credito nella concessione di prestiti, si prevede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione debitoria, per prestiti ad imprese, proprio per permettere che ad esse giunga una sufficiente liquidità;

impegna il Governo,

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.38 al fine di ampliare e rendere più idonea alla piena ripresa del sistema economico la garanzia dello Stato a favore della liquidità delle imprese.

G/1766/349/5 (già em. 61.16)

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensa-

bili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sono numerosi i settori in sofferenza, anche a causa delle misure di contenimento adottate per evitare la diffusione dell'epidemia; per citarne solo alcune, il turismo, il settore fluvivaistico, le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari;

considerato che:

per venire incontro alle esigenze del mondo produttivo, l'articolo 61 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, tra l'altro precisando il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione, estendendo la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero ad altri soggetti operanti in altri settori, e prevedendo altresì la sospensione del versamento dell'IVA;

con l'emendamento 61.16 si era proposta l'estensione della platea dei soggetti a cui applicare la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, includendovi le imprese fluvivaistiche, le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari e i soggetti che gestiscono i servizi tecnico-nautici;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto dall'emendamento 61.16, al fine di estendere la platea di soggetti cui applicare la sospensione dei versamenti di ritenuti, contributi previdenziali ed assistenziali includendovi le imprese fluvivaistiche, le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari e i soggetti che gestiscono i servizi tecnico-nautici, fortemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica in atto.

G/1766/350/5 (già em. 65.0.11)

ROSSOMANDO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sono numerosi i settori in sofferenza, e particolarmente colpiti risultano il settore turistico-ricettivo, comprese le aziende termali del nostro Paese;

considerato che:

l'articolo 65 del decreto-legge in conversione concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1);

sarebbe essenziale anche per il settore turistico ricettivo e delle aziende termali prevede lo stanziamento di adeguate risorse per il riconoscimento di un contributo in favore delle strutture turistico-ricettive e delle aziende termali per consentir loro il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi per l'affitto d'azienda, per un importo pari al 60 per cento del canone di locazione o del corrispettivo per l'affitto per l'anno 2020;

impegna il Governo,

a provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse, comunque in misura non inferiore a 50 milioni di euro, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 65.0.11 presentato al decreto-legge in esame relativamente al contributo a favore di strutture turistico-ricettive e delle aziende termali per il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi per l'affitto d'azienda per l'anno 2020.

G/1766/351/5 (già em. 87.5)

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147, stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Considerato che,

– tutta l'attività burocratica e amministrativa della pubblica amministrazione ha subito delle limitazioni, connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

– I provvedimenti e le restrizioni connessi all'emergenza Covid-19 stanno determinando una drastica riduzione di tutte le attività;

impegna il Governo:

a trovare una soluzione normativa, modificando la norma citata in premessa, per prorogare tutte le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 fino al 31 Dicembre 2021 e le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 fino a tre anni dalla loro approvazione.

G/1766/352/5 (già em. 65.0.21)

MIRABELLI, MARCUCCI, STEFANO, MANCA, FERRARI, ASSUNTELA MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese, concentrandosi sia sull'offerta, ovvero sulla capacità delle attività economiche di superare la crisi, sia sulla domanda, ovvero sulla capacità di ripresa dei consumi;

considerato che:

particolarmente colpite dalle misure di contenimento e prevenzione connesse all'emergenza sono le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche, per le quali sembra necessario prevedere una serie di misure di sostegno economico che permettano loro di superare questo periodo; in tale senso si muove l'emendamento 65.0.21, che prevede, in primo luogo, la sospensione fino al 31 luglio 2020 di tasse o canoni per l'occupazione di spazi o aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti, con ripresa dei versamenti da agosto 2020 e possibilità di rateazione; in secondo luogo, alcune semplificazioni procedurali per nei procedimenti relativi al commercio e alla concessione di aliquote rimaste vacanti o liberi, ed infine, la sospensione fino a giugno del pagamento relativo alla imposta di pubblicità e canoni sostitutivi istituiti dalla Legge di Bilancio 2020;

impegna il Governo,

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 65.0.21 al fine di dare sollievo alle attività di commercio su aree pubbliche, duramente colpite dalla emergenza epidemiologica e dalle misure di contenimento conseguentemente previste.

G/1766/353/5 (già em. 65.25)

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessò che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese, concentrandosi sia sull'offerta, ovvero sulla capacità delle attività economiche di superare la crisi, sia sulla domanda, ovvero sulla capacità di ripresa dei consumi;

considerato che:

l'articolo 65 del decreto-legge in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe), al fine di contenergli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica;

con l'emendamento 65.25 presentato al decreto-legge in esame si intendeva stabilire la non concorrenza, ai fini della formazione del reddito, del credito d'imposta previsto dalla norma dell'articolo 65;

inoltre, sarebbe necessario, per contenere in via più generale gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento adottate, estendere il riconoscimento del credito d'imposta ad altre categorie produttive, quali artigiani, liberi professionisti, interessando dunque ulteriori categorie catastali, quali la A/10 (uffici e studi privati), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri);

impegna il Governo,

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 65.25, al fine di stabilire la non concorrenza, ai fini della formazione del reddito, del credito d'imposta previsto, nonché ad estenderlo ad ulteriori categorie catastali a favore di una più pronta ripresa dell'intero sistema economico.

G/1766/354/5 (già em. 82.4)

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.5. 1766),

premessò che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economi che;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; sempre più necessario risulta adottare misure di immediata attuazione che consentano la ripresa economica del Paese;

considerato che:

assolutamente indispensabile, in questo tempo di emergenza, per permettere lo svolgimento di una serie assai cospicua di attività, si è dimostrata la adeguata fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, e a tali fini l'articolo 82 del decreto-legge in esame ha proposto una serie di norme volte a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture affinché fosse possibile supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart-working, e-learning*) o di adeguatamente informarsi, comunicare, intrattenersi o fare i propri acquisti *on-line*, utilizzando la rete *internet* o i tradizionali servizi voce e dati;

con l'emendamento 82.4 si intendeva introdurre ulteriori misure utili a garantire lo sviluppo della banda larga, introducendo in particolare alcune semplificazioni procedurali ed applicative finalizzate a favorire in tempi rapidi la installazione di apparati LTE, o sue evoluzioni, o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access*;

impegna il Governo,

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 82.4, al fine di favorire l'ulteriore potenziamento delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche a sostegno delle imprese e dei cittadini.

G/1766/355/5 [già em. 12.0.1 (testo 2)] [già em. 12.0.1 (testo 2)]

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

è acclarato che per affrontare adeguatamente l'evento dell'attuale epidemia sia necessario il ricorso alle conoscenze e agli strumenti delle discipline psicologiche e a tal fine è necessario che le risorse dei professionisti psicologi dipendenti e convenzionati siano coordinate e gestite in forma dipartimentale in ogni Azienda Sanitaria onde garantire il migliore risultato nella tutela della salute e del benessere psicologico e garantire l'immediata ricollocazione del personale psicologo per l'attivazione degli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi ed emergenze così come ai sensi del DPCM 26 luglio 2006 pubblicato in G.U. n. 200 del 29.8.2006,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità che le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzino l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 13 giugno 2006, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati.

G/1766/356/5 (già em. 48.10)

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI, TARICCO, PARRINI, FEDELI, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e per il sostegno delle attività economiche;

premesso inoltre che:

il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha previsto l'ulteriore sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

la chiusura delle scuole dal 4 marzo 2020 ha comportato gravi problemi per tutti i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a causa del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio,

impegna il Governo:

a prevedere un contributo forfettario mensile per ogni bambino con età da zero a tre anni e uno per ogni bambino di età superiore, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 230 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G/1766/357/5 (già em. 124.0.1)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie e a sostegno delle attività economiche;

nel quadro emergenziale che si è venuto a delineare, particolarmente critica appare la situazione dei detenuti italiani. Come sottolineato dal Rapporto Antigone del 2019 il tasso di sovraffollamento è pari al 119,8 per cento, ossia il più alto nell'area dell'Unione Europea, seguito da quello in Ungheria e Francia;

il rischio che il contagio possa portare, in una situazione di sovraffollamento che rende impossibile il rispetto delle misure di distanziamento sociale, ad un numero particolarmente elevato di vittime appare pertanto più che concreto. La situazione, come emerso dai più recenti fatti di cronaca, appare esplosiva con il rischio che vengano a verificarsi nuovi episodi di violenza;

a seguito della sospensione dei colloqui con i familiari, il Governo ha iniziato a distribuire degli smartphone al fine di poter garantire un maggior contatto telefonico, una misura che tuttavia richiede un'ulteriore implementazione, nonché una valutazione circa l'opportunità di renderla strutturale;

considerato che:

l'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i condannati e gli internati possano essere autorizzati, una volta alla settimana, dalle autorità competenti, alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. Le suddette disposizioni si applicano anche agli imputati,

da molti anni diverse proposte normative mirano a dare adeguato riconoscimento al diritto della persona detenuta a mantenere relazioni affettive. Secondo quanto stabilito da un'ampia giurisprudenza costituzionale, infatti, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti possono essere imposti solo se risultano essere strettamente necessari alle esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero «unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale», in aperto contrasto con la finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, in tal senso si veda la sentenza n. 135 del 7 giugno 2013 e la sentenza n. 301 del 19 dicembre 2012;

infine, val la pena menzionare il documento finale degli stati generali dell'esecuzione penale, elaborato dal Ministero della giustizia nel

2016, dove si legge che: «Uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione detenuta (...) è quello di migliorare la qualità e la quantità dei contatti con i familiari» e si propone «una maggiore liberalizzazione dei colloqui telefonici. In tale prospettiva, che presupporrebbe l'utilizzo generalizzato dei telefoni "a scheda", andrebbe congruamente aumentato sia il numero sia la durata dei colloqui attualmente consentiti. (...)»;

impegna il Governo:

a modificare le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 citato in premessa, prevedendo che la corrispondenza telefonica avvenga quotidianamente anziché una volta alla settimana e per una durata di venti minuti anziché di dieci.

G/1766/358/5 (già em. 72.1)

FANTETTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 72 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione tra le varie cose di una campagna straordinaria di comunicazione volta a - sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

in questo quadro fondamentale importanza rivestono gli enti del sistema camerale ed in particolare la rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero che andrebbe valorizzata proprio per il ruolo strategico che riveste nella promozione delle imprese italiane operanti all'estero,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative volte a valorizzare il ruolo strategico che riveste la rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad As-socamerestero.

G/1766/359/5 (già em. 19.1000/9)

TARICCO, ACCOTO, CONZATTI, ERRANI, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; tra queste attività, assoluta preminenza e centralità hanno assunto quelle svolte dalle imprese dei settori agricolo ed agroalimentare, che stanno in questo periodo sostenendo il Paese e la domanda interna di prodotti alimentari indispensabili, e che devono continuare lavoro e produzione, nonostante le gravi difficoltà che sono costrette ad affrontare e le conseguenze che l'emergenza determina sul tessuto produttivo;

è così ancora più necessario approntare misure adeguate e di immediata attuazione al sostegno dei settori agricolo ed agroalimentare, in ogni loro comparto, che garantiscano l'offerta e la capacità e la possibilità stessa delle attività economiche di produrre e di superare la crisi;

considerato che:

le filiere agricola ed agroalimentare sono gravemente colpite dall'emergenza, sia a causa della contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione, per l'estrema deperibilità dei prodotti e le difficoltà nel regolare ritiro e nella distribuzione dei prodotti, sia a causa della compromissione di molte pratiche agronomiche;

particolarmente grave appare la questione della manodopera, per la estrema difficoltà di reperirla, anche considerando che in alcune filiere oltre un terzo di essa è rappresentata da lavoratori stagionali stranieri, oggi assenti, o chiusi, drammaticamente, in realtà di vita e lavoro di sfruttamento che li espongono a rischi ancora più gravi in tempo di pandemia;

le maggiori organizzazioni del comparto e i sindacati di settore denunciano la assoluta necessità di reperire in tempi rapidi manodopera per oltre 200mila lavoratori, nonostante la misura già presa dal Ministro dell'Interno di prorogare i permessi di soggiorno in scadenza; dalla raccolta, ai trapianti, alle potature, alla prossima mietitura, alla preparazione di viti ed olivi, oltre che le pratiche legate all'allevamento animale: la produzione interna di prodotti alimentari indispensabili è messa gravemente a rischio;

tutte queste concause riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi sull'intero anno produttivo, e avranno dunque ricadute pesanti sulla salute dell'intero comparto, per il quale vanno assunto rilevanti interventi a sostegno delle imprese, in primo luogo per garantire liquidità e la copertura dei mancati redditi;

i problemi generali con cui devono confrontarsi i comparti agricolo ed agroindustriale riguardano in primo luogo le scadenze, relative ai rinnovi delle autorizzazioni, dei permessi, delle verifiche e dello svolgimento dei controlli, che necessariamente richiedono un rinvio a fine anno, e che bisogna necessariamente prevedere nel prossimo provvedimento normativo;

come si è detto, altrettanto essenziale se non primaria la questione della mancanza di manodopera, in particolare straniera, per le campagne di raccolta ortaggi e frutta e lavori stagionali, per le quali, oltre alla già avvenuta proroga dei permessi di soggiorno, sarebbe essenziale prevedere misure di semplificazione che favoriscano le assunzioni, nonché la possibilità di offrire lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e cassintegrati, con modalità incentivanti;

sono poi necessari interventi di fondi rotativi o la previsione di prestiti a tasso 0 e con abbuono di una parte di debito; l'intervento, in primo luogo, del fondo solidarietà nazionale (FSN) e degli interventi ISMEA, oggi dal decreto in esame limitati a risorse ridotte per garanzie, con modalità fortemente vantaggiose; nonché la previsione di indennità a sostegno delle piccole imprese, l'abbuono dei contributi agricoli per un anno, come avviene nel caso delle calamità naturali, eventualmente prevedendo un tetto di intervento per le grandi imprese;

altrettanto necessarie risultano le semplificazioni normative e burocratiche, per la ripartenza sia relativamente alle pratiche dell'attività ordinaria sia per gli investimenti produttivi da incentivare per la ripartenza;

considerato, altresì, che,

per alcuni comparti la situazione venutasi a creare rischia di mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende, che hanno invece nel corso degli ultimi anni fortemente sostenuto il PIL italiano e le esporta-

zioni, nonché garantito occupazione, per un sistema agricolo e agroalimentare all'avanguardia a livello europeo e mondiale, e per il quale, data la sua rilevanza di produttore di beni essenziali per il Paese, come si è potuto verificare in questa situazione emergenziale, vanno progettati investimenti pubblici a partire dai trasporti e dalle nuove tecnologie per favorire produzioni e commercializzazione;

tra i settori che più stanno subendo danni a causa dell'emergenza si possono, senza dubbio, individuare:

– il settore della pesca e dell'acquacoltura, considerando che l'Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel Mediterraneo e Mar Nero, con volumi di poco inferiori alle 250mila tonnellate (il 15 per cento del totale) e un valore di 754 milioni di euro (il 29 per cento del totale); in Italia si contano 40 mila aziende in 15 regioni, con un fatturato di 15 miliardi di euro e oltre 230mila posti di lavoro; il danno alla pesca riguarda in particolar modo il venduto fresco, soprattutto della piccola pesca, che interessava in particolare i mercati locali, sul posto e con le aste; difficile oggi risulta andare a pescare, ma anche, successivamente, la commercializzazione del pescato;

– il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente dall'esito di questa stagione primaverile il 70 per cento del proprio fatturato, che soprattutto nelle sue produzioni deperibili sta avendo enormi danni, e con l'assenza di convegni, manifestazioni, teatri, feste, ha di fatto dimezzato le proprie vendite; esso rappresenta in Italia il 5 per cento della produzione agricola totale, contando 21mila aziende con oltre 100mila addetti, e vale circa 2,5 miliardi di euro, il 15 per cento della produzione europea. Tra i maggiori produttori in Italia c'è la regione Liguria, seguita da Toscana, Campania, Sicilia e Puglia;

– tutta la filiera del latte fresco e dei formaggi freschi, che sta vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese: un grande numero di piccoli e piccolissimi produttori di razze minori e ovicaprini, interessati alla produzione di latte, formaggi, animali da macello, soprattutto in periodo di Pasqua; migliaia sono le piccole e piccolissime aziende montane e collinari, assolutamente fondamentali per la tenuta economica, occupazionale, e idrogeologica, di quei territori, messe in ginocchio dall'attuale congiuntura;

– l'intera filiera avicola, dalla produzione delle carni alle uova, dal momento che nel meccanismo di rifornimento con scorta il consumo dei prodotti a breve conservazione inevitabilmente cala;

– il mondo del vino, che affronta principalmente un problema finanziario: pur se il prodotto si conserva, le vendite di questa stagione, che riguardano in particolare l'export, sono drammaticamente calate; nell'export forte è il rischio di essere sostituiti da altri fornitori da altre aree del mondo; inoltre, è ferma la vendita a ristoranti e locali, come fermo è gran parte del consumo interno. La forte riduzione delle vendite determina

una forte crisi di liquidità per far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

– il mondo dell'agriturismo, per il quale si registra un vero e proprio crollo delle prenotazioni, e il prolungarsi dell'emergenza mette a repentaglio non solo l'intera stagione primaverile, con disdette per il periodo di Pasqua, solitamente intenso, ma l'intera annualità, sono colpite, inoltre, anche le aziende che garantivano multifunzionalità, fattorie didattiche, servizi sociali, la manutenzione del verde, e così via;

– la filiera dell'ortofrutticolo e della quarta gamma, con un numero crescente di disdette degli ordinativi soprattutto verso il mercato estero e le difficoltà del mercato interno per il calo generalizzato dei consumi fuori casa; colpiti anche i piccoli produttori a causa della chiusura dei mercati locali e dei luoghi tradizionali di vendita. Infine, gravi difficoltà si prospettano per la filiera bieticolo-saccarifera, la cui area di produzione e di localizzazione degli stabilimenti si concentra per lo più nelle aree di maggiore contagio, con conseguente rischio di definitivo abbandono dell'attività anche in ragione della pregressa situazione di crisi del settore;

– in generale tutti i piccoli produttori, che vendevano direttamente prodotti di qualità, sia perché sono chiusi i mercati locali e regionali ed i luoghi tradizionali di vendita, sia perché il consumo «più ricercato» è calato, sono in fortissima sofferenza e stanno «gettando» gran parte del prodotto;

impegna il Governo:

a procedere in tempi rapidi alla verifica del fabbisogno di lavoro nei comparti agricolo ed agroalimentare sull'intero territorio nazionale, così da permettere di risolvere l'ingente problema delle imprese di garantirsi manodopera per le produzioni, e dunque la loro stessa sopravvivenza in tempi di necessità, e allo stesso tempo garantire, laddove sia necessario, l'emersione del lavoro e l'incontro legale e trasparente di domanda e offerta di lavoro agricolo, al fine di garantire per questa via anche la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita per la numerosa manodopera bracciantile, che la protegga, assieme alla società tutta, da una potenziale emergenza sanitaria per rischio pandemico;

in particolare, a favorire, per le campagne di raccolta in arrivo, l'assunzione con esonero contributivo dei percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e lavoratori in cassa integrazione, prevedendo non solo le opportune modifiche normative che lo rendano possibile per il periodo dell'emergenza, ma soprattutto appositi incentivi, sia per i datori di lavoro, per i quali potrebbe essere previsto un esonero contributivo, e per i lavoratori, la cumulabilità fino a 5mila euro, il non computo a fini impositivi, con modalità semplificate;

per affrontare la grave disarticolazione del lavoro in agricoltura, garantire altresì un insieme di interventi per non compromettere le prossime campagne di raccolta dei prodotti, in particolare:

- semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e codatorialità;
- introdurre una semplificazione in materia di visite mediche per lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici;
- garantire l'allestimento di locali, anche abbandonati o in disuso, per un congruo alloggiamento dei braccianti, con adeguati livelli di precauzione e tutela, ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;
- per le aree montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevedere una estensione della norma di cui all'articolo 105 del decreto-legge a tutti i soggetti che aiutano nella raccolta in tale aree;
- a riaprire, il prima possibile, il flusso dei lavoratori agricoli interrotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dall'Est Europa, ivi inclusa la realizzazione del c.d. «corridoio verde» e la promozione di iniziative simili con tutti i paesi di provenienza dei lavoratori stagionali agricoli;

relativamente al settore della pesca, a prevedere la possibilità di garantire, nel rispetto della disciplina unionale relativa agli aiuti de minimis nello specifico settore della pesca e dell'acquacoltura, che le risorse siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta, di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi; a prevedere adeguate misure di sostegno, a favore delle imprese interessate, per quanto concerne i divieti temporanei di pesca professionale nelle acque interne; prevedere altresì che le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, siano prorogati al 31 dicembre 2020, per garantirne l'operatività, altrimenti impedita per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione;

relativamente alle aziende del settore florovivaistico e del latte, a prevedere la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi, di cui agli articoli 61 e 62 del decreto, e in particolare per il settore florovivaistico valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA; prevedere altresì la proroga del c.d. bonus verde anche per il 2021, con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione; per il settore del latte prevedere l'avvio di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno, attivando anche procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, anche in accordo con le Istituzione Europee, e con la intera filiera, per la durata dell'emergenza, della concessione di aiuti all'ammasso privato del latte in

polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere la repentina diminuzione dei prezzi;

ad attivare norme atte ad intensificare la vigilanza e la prevenzione su comportamenti e pratiche di concorrenza sleale soprattutto in situazioni di crisi;

ad incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19;

a favorire forme di ritiro di mercato di prodotti da destinare agli aiuti alimentari e incentivi allo stoccaggio;

a garantire la tutela delle imprese dell'agriturismo, che come le altre del settore turistico-ricettivo sono state particolarmente colpite dall'emergenza in corso, e la cui crisi, presumibilmente, non avrà un rientro a breve;

a garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese dei settori agricolo ed agroalimentare per superare la forte crisi di liquidità attuale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

a garantire, in generale, per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19;

a prevedere misure finalizzate a garantire la continuità produttiva e l'operatività dell'intera filiera bieticolosaccarifera, messa a rischio dalla situazione di emergenza epidemiologica da CoVID-19 in atto e dai contenuti in essere conseguenti alla riforma del settore del 2006;

in generale, a valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

– estendere anche ai fondi statali di importo fino a 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

– estendere ai prodotti agricoli a lunga maturazione, ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose con certificazione DOP e IGP le disposizioni in materia d'impegno rotativo di cui agli articoli 2786 e seguenti del codice civile;

– prevedere l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l'anno corrente;

– fruire degli interventi di garanzia di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

G/1766/360/5 (già em. 107.3)

BINI, ACCOTO, CONZATTI, ERRANI, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che,

la pandemia da virus Covid19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese. Scelte doverose e non rinviabili che comporteranno una drastica riduzione delle entrate anche per i bilanci degli Enti Locali (come ad esempio addizionale IRPEF, IMU, Tasi, Tarsu, TaRi, introiti sul trasporto pubblico locale, parcheggi a pagamento, oneri di urbanizzazione, ecc.) dovuta sia alla impossibilità di fruire di determinati servizi a causa delle misure restrittive, sia alle oggettive difficoltà che impediranno ad alcune famiglie ed imprese di corrispondere i propri tributi locali;

ritenuto che,

sia stato molto importante che il governo italiano abbia messo in campo un decreto prevedendo alcune prime misure per dare risposta agli Enti Locali;

considerato che,

gli Enti Locali sono impegnati in prima fila nel garantire servizi essenziali, accompagnamento, coordinamento dei servizi assistenziali e sostegno ai servizi sanitari, protezione e coesione delle nostre comunità, nel far rispettare le disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, e necessitano di un grande sostegno economico per i prossimi mesi a causa del grave squilibrio finanziario che subiranno, in conseguenza di una forte riduzione delle entrate;

questo impegno eccezionale, nelle condizioni date di necessaria e oggettiva riduzione delle risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione, sta sottoponendo a forte stress la tenuta funzionale, organizzativa e finanziaria degli enti locali, soprattutto a causa del combinato disposto di maggiori spese, legate al contrasto dell'emergenza, e al tracollo delle entrate, tributarie e extratributarie,

impegna il Governo:

ad inserire, in un prossimo provvedimento, misure atte a sostenere gli Enti Locali tra le quali:

- una robusta e immediata iniezione di liquidità nelle finanze degli Enti Locali per far fronte alle necessarie disponibilità di cassa;
- la destinazione di risorse adeguate da assegnare tempestivamente per le spese immediate, e la restante parte previa verifiche puntuali sulle reali necessità, da riscontrare con l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;
- la liberazione di ulteriori quote di avanzo (le «vincolate» e le «destinate»), estendendo tale possibilità agli enti in disavanzo;
- la revisione del metodo di calcolo per la quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per l'anno 2020, in modo tale che si tenga conto delle specifiche situazioni legate alle mancate entrate e alle maggiori spese;
- indicazioni generali legate alla gestione dei tributi locali, al loro possibile rinvio e alla loro riscossione;
- la proroga dei contratti in scadenza dalla data di dichiarazione dell'emergenza del 31 gennaio al 31 luglio, salvo diverso provvedimento dell'ente;
- la semplificazione delle procedure in tema di appalti per renderle funzionali alla ripresa economica;
- la centralità degli investimenti degli enti locali per favorire una ripresa economica rapida e diffusa di tutto il sistema produttivo.

Impegna, inoltre, il Governo a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, ulteriori misure di sostegno a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni tra le quali:

- misure che consentano erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- misure che consentano, sulle donazioni in natura e sulle prestazioni gratuite di servizi effettuate a favore dei summenzionati Enti per l'emergenza COVID-19, non siano considerate cessione di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando il diritto alla detrazione assoluta sugli acquisti;
- misure che consentano di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in modo che per l'anno 2020 i summenzionati Enti possano utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente già dopo l'approvazione da parte della Giunta del rendiconto della gestione 2019;
- la possibilità di assumere, in via straordinaria, dipendenti con contratto a termine per far fronte a temporanee carenze di organico delle

Polizie Locali, al fine di consentire adeguati e necessari controlli del rispetto dei provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 assunti dalle diverse autorità.

G/1766/361/5 (già em. 49.1)

MANCA, ACCOTO, CONZATTI, STEGER, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alla liquidità delle imprese, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, da affiancare alle misure indispensabili misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze di liquidità delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta:

1) ad assicurare alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, l'accesso a finanziamenti, sotto

qualsiasi forma, erogati da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, attraverso procedure semplificate e rapide, con concessione alle medesime, a prima richiesta, della garanzia dello Stato sull'importo del finanziamento;

2) a stanziare ulteriori ingenti risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, allo scopo di estendere quanto più possibile la concessione della garanzia dello Stato alle attività imprenditoriali e di ricomprendere fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso al Fondo;

3) a potenziare l'intervento di Cassa depositi e prestiti a supporto della liquidità delle imprese, incrementando le risorse già messe a disposizione per tale finalità dal provvedimento in esame con l'obiettivo di estendere la portata degli interventi, di ampliare il novero delle imprese e delle attività che hanno attualmente accesso ai medesimi, nonché di rimuovere le limitazioni settoriali esistenti e i riferimenti ai parametri di mercato per la concessione della garanzia che rischierebbe di indebolire l'efficacia degli interventi;

4) a coordinare gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3), allo scopo di consentire alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, di accedere con procedure semplificate e rapide allo strumento di sostegno alla liquidità ritenuto più idoneo, e con l'obiettivo di indirizzare quanto più possibile l'utilizzo dei finanziamenti erogati con garanzia dello Stato verso investimenti innovativi, di processo e di prodotto, ad alto contenuto tecnologico, e in grado di contribuire all'incremento dell'occupazione;

5) ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, la durata della moratoria sui mutui e i prestiti, garantendo l'accesso anche ai soggetti attualmente esclusi, a partire dalle imprese ad alta intensità di lavoro; a prorogare di almeno 12 mesi i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali;

6) a potenziare la capacità di intervento delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito per garantire maggiore liquidità alle imprese, anche prevedendo la concessione, a prima richiesta, della garanzia dello Stato a fronte delle esposizioni assunte e delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese;

7) ad accelerare le procedure di estinzione dei debiti commerciali della PA nei confronti delle imprese, prevedendo in particolare un più agevole accesso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché un più ampio utilizzo dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

8) a consentire alle regioni e alle province autonome:

a) nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di poter ricorrere all'indebitamento per finanziare in via straordinaria interventi di imprese e altri soggetti, finalizzati al rilancio delle attività produttive e al sostegno del reddito e dell'occupazione, previsti dalla legislazione regionale e provinciale. È fatto salvo il rispetto dei limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) di poter ricorrere all'indebitamento rispettando, per il triennio 2020-2022, i soli limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9) favorire la ripresa della domanda interna, con particolare attenzione per quella a supporto dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, allo scopo di sostenere la ripresa dei servizi e delle attività produttive, turistiche e commerciali del nostro sistema economico.

G/1766/362/5 (già em. 2.1, 20.2, 27.2, 56.25, 61.20, 62.0.19, 62.0.26, 65.0.2, 70.0.1, 78.0.3, 78.0.4, 78.0.7, 78.0.8, 78.0.9, 82.0.1, 82.0.3, 88.0.3, 19.1000/51, 19.1000/89, 19.1000/154)

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

nella seduta della Commissione V Bilancio del 7 aprile 2020, si è convenuto di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.1, 20.2, 27.2, 56.25, 61.20, 62.0.19, 62.0.26, 65.0.2, 70.0.1, 78.0.3, 78.0.4, 78.0.7,

78.0.8, 78.0.9, 82.0.1, 82.0.3, 88.0.3, nonché i subemendamenti 19.1000/51, 19.1000/89, 19.1000/154,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le misure di competenza per attuare il contenuto negli stessi previsto, nonché a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento misure atte a:

1) applicare alcune tutele per le persone vittime di usura che attualmente «vivono come invisibili» alla società, si stabiliscano cioè delle tutele per quei soggetti che pur avendo collaborato con lo Stato, denunciando il proprio strozzino, non hanno ricevuto alcuna tutela e viene negato loro, nonostante sia stata riconosciuta l'usurarietà dei titoli azionati, accesso al credito legale;

2) sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

3) sostenere le famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari *Made in Italy*;

4) prevedere interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà;

5) prevedere una moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva;

6) prevedere la rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni;

7) prevedere la rateizzazione debiti INPS;

8) estendere le disposizioni in materia di esenzione IMU alla cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015;

9) prevedere per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, con sede operativa in zone svantaggiate, il differimento del termine per la trasmissione telematica 1 gennaio 2022;

10) prevedere modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, stabilendo l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica. A promuovere, inoltre, un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario ed uno studio e ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless*, come il cablaggio ed il «Li -Fi»;

11) prevedere un Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici;

12) prevedere l'estensione su tutto il territorio nazionale della garanzia prevista dal Fondo di garanzia PMI, a titolo gratuito, anche per le imprese del settore agroalimentare;

13) a prevedere la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari», nonché i versamenti dovuti per effetto dell'accertamento con adesione e l'abrogazione della proroga dei due anni dei termini per l'accertamento, visto che si posticipano solo di pochi mesi i versamenti;

14) prevedere l'estensione riguardante la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari alle imprese agricole ubicate su tutto il territorio nazionale e alle imprese agricole con procedure esecutive in corso.

G/1766/363/5 (già em. 56.21)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la crisi che sta investendo l'intero tessuto produttivo a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure restrittive adottate per farvi fronte avrà ricadute pesantissime non solo a livello produttivo ma anche a livello occupazionale;

oltre agli interventi necessari a supportare le imprese si rendono necessarie misure a favore della ripresa economica,

impegna il Governo:

a prevedere per l'imprese, ai fini dell'accesso alle misure di sospensione dei termini di pagamento dei mutui e dei finanziamenti, la possibilità di dichiarare di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

a prevedere che la sospensione dei termini di pagamento di mutui e di finanziamenti non incida sul rispetto dei requisiti ai fini dei benefici di cui alla Legge Sabatini;

ad estendere le misure riguardanti la sospensione dei termini di pagamento di mutui e finanziamenti, previsti dal presente decreto a favore delle micro, piccole e medie imprese, anche alle grandi imprese;

a disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive che abbiano ad oggetto beni aziendali.

G/1766/364/5 [già em. 5.1 (testo 2)]

FANTETTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica;

è singolare come tra i beneficiari dei finanziamenti non rientrino le aziende produttrici dei *test* immunocromatografici anche per coronavirus,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate ad assicurare congrui finanziamenti anche alle aziende produttrici dei *test* immunocromatografici anche per coronavirus.

G/1766/365/5 (già em. 29.0.1)

DE POLI, SICLARI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

in questo periodo di emergenza sanitaria il settore del turismo è indubbiamente uno dei più colpiti dalla crisi economica con conseguenze negative sull'occupazione;

in particolare, la situazione del comparto turistico termale, già complessa prima dell'emergenza sanitaria, necessita di interventi urgenti per favorire la ripresa di tutto il settore, che assicurino immediata liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a prevedere immediate misure di sostegno alle imprese del settore termale, anche attraverso l'erogazione di un'anticipazione da parte delle

aziende sanitarie locali in misura pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento e il riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 633/1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente;

a far sì che le regioni riservino apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali.

G/1766/366/5 (già subem. 19.1000/29)

DAMIANI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge prevede il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,

impegna il Governo,

a riconoscere l'indennità di cui in premessa anche agli amministratori delle società di capitali di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917 del 1986.

G/1766/367/5 (già subem. 19.1000/69)

PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'organismo di investimento collettivo del risparmio; secondo quanto disposto dal testo unico per l'intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, è un organismo «il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata»;

negli ultimi anni, gli organismi di investimento collettivo del risparmio hanno assunto un ruolo centrale al fine di incentivare il risparmio e gli investimenti di migliaia di piccole e medie imprese;

è necessario anche in questa fase di complessità e incertezza determinata dalla diffusione della pandemia da coronavirus, garantire la continuità dell'operatività dei fondi comuni di investimento quale fattore essenziale per l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari e per mantenere un elevato livello di fiducia dei risparmiatori;

le misure di sostegno ai soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia dovrebbero essere estese anche alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure governative a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19;

le misure di sostegno dovrebbero trovare altresì applicazione anche per organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive,

impegna il Governo,

a riconoscere il ruolo rappresentato dagli organismi di investimento collettivo del risparmio valutando l'opportunità di assumere iniziative volte a fornire ad essi ristoro mediante l'adozione di misure di sostegno finanziario.

G/1766/368/5 (già subem. 19.1000/107)

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 65 del decreto-legge in esame attribuisce per l'anno 2020 un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19, considerata la gravità della crisi economica e finanziaria di tutto il settore produttivo italiano:

impegna il Governo:

ad estendere il suddetto credito di imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oltre che per gli immobili strumentali rientranti nei gruppi catastali C/1 anche per quelli rientranti nei gruppi catastali D/2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro), D/3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro), D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro) e D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente e a disporre, contestualmente, nei confronti dei conduttori di detti immobili e degli affittuari di aziende che li comprendano, una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto.

G/1766/369/5 (già subem. 19.1000/229)

GASPARRI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e soprattutto sul piano finanziario, è messa a dura prova dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19;

maggiori oneri ed entrate ridotte avranno un impatto negativo sui bilanci, approvati e in corso di approvazione,

impegna il Governo,

a consentire, nel corso degli anni 2020 e 2021, agli enti locali la possibilità di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità. stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

G/1766/370/5 (già em. 23.0.6 e 65.0.16)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sta comportando numerose difficoltà economiche alle famiglie che hanno alunni iscritti alle scuole paritarie;

le scuole paritarie sono un'importante risorsa per il nostro paese;

è quanto mai urgente prevedere un ristoro per le famiglie che durante la sospensione dell'attività didattica continueranno a versare la retta scolastica,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, a prevedere la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» pari a 5.500,00 euro ad alunno.

G/1766/371/5 (già em. 27.13, 28.0.1 e 62.37)

PICETTO FRATIN, BERUTTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI, TESTOR, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'assenza di misure a sostegno dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, c.d. frontalieri, è una grave mancanza a cui porre rimedio nell'immediato;

molti lavoratori frontalieri hanno subito una riduzione del reddito del 50% e in tantissimi casi addirittura totale non avendo neanche la certezza che, dopo questa emergenza, possano riprendere a lavorare,

impegna il Governo,

ad estendere agli stessi l'indennità di 600 euro riconosciuta dal decreto-legge ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prorogandola al mese di aprile, e a rivedere la c.d. Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori transfrontalieri, aumentando a euro 8.100, per il medesimo periodo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

G/1766/372/5 (testo 2) (già emen. 42.0.1)

MODENA, TOFFANIN, SICLARI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) introdotti con il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e sul loro livello di affidabilità fiscale;

dal periodo d'imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e sono costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta;

questo strumento «burocratico» molto spesso non incontra le esigenze dei professionisti e soprattutto non tiene conto delle variabili legate al ciclo economico soprattutto quando esso subisce all'interno dello stesso periodo d'imposta significative turbolenze;

sarebbe quanto mai opportuno in questa fase di emergenza, ma anche negli anni successivi prevedere la sospensione degli Isa per venire incontro alle esigenze dei professionisti e dei piccoli imprenditori che hanno subito un forte arresto del proprio fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

a rivedere dal periodo di imposta 2020 e fino al 2025 gli Indici di affidabilità fiscale.

G/1766/372/5 (già em. 42.0.1)

MODENA, TOFFANIN, SICLARI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) introdotti con il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 rappresentano uno strumento attraverso

il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e sul loro livello di affidabilità fiscale;

dal periodo d'imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e sono costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta;

questo strumento «burocratico» molto spesso non incontra le esigenze dei professionisti e soprattutto non tiene conto delle variabili legate al ciclo economico soprattutto quando esso subisce all'interno dello stesso periodo d'imposta significative turbolenze;

sarebbe quanto mai opportuno in questa fase di emergenza, ma anche negli anni successivi prevedere la sospensione degli Isa per venire incontro alle esigenze dei professionisti e dei piccoli imprenditori che hanno subito un forte arresto del proprio fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

a sospendere dal periodo di imposta 2020 e fino al 2025 gli Indici di affidabilità fiscale.

G/1766/373/5 (già em. 62.0.23)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la sentenza n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, sancisce che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore quell'evento che impedisca la regolare esecuzione di un contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo;

le caratteristiche principali di straordinarietà ed imprevedibilità nel quale ricade la causa di forza maggiore, sono sicuramente rinvenibili a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo,

a riconoscere, per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni da nonne a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi di applicazione di imposte o altri tributi.

G/1766/374/5 (già em. 65.0.17)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 65 del decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

dell'agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3). L'auspicio è che il legislatore mostri maggiore attenzione per tutelare anche professionisti e artigiani, estendendo il beneficio anche a questi soggetti: anch'essi stanno sopportando una sofferenza economica non diversa dalle imprese, che, invece, beneficeranno del credito d'imposta del canone di marzo, a prescindere dalla categoria di appartenenza;

anche l'emittenza radiotelevisiva sta registrando numerosi danni derivanti dall'emergenza epidemiologica. L'intero comparto, infatti, in queste settimane è in grande difficoltà per gli effetti riflessi della crisi che sta colpendo tutti i settori imprenditoriali, commerciali e dei servizi. Moltissime emittenti radiotelevisive locali, hanno registrato il rinvio di pagamenti per fatture già emesse, sospensione, annullamento o mancata stipula di contratti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere alle emittenti radiofoniche locali e alle imprese televisive locali un credito di imposta nella misura

del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione;

a valutare la possibilità di riconoscere alle stesse imprese un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

G/1766/375/5 (già em. 67.14)

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 67 del decreto-legge in esame reca la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

il comma 4 del citato articolo 67, riguardante i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori, dispone l'applicazione ai termini di prescrizione e decadenza delle norme relative alla sospensione per eventi eccezionali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

la citata norma prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;

vi è un evidente sproporzione tra il periodo di sospensione degli obblighi fiscali e il periodo di proroga dell'accertamento,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, a prevedere espressamente, in relazione alla sospensione dei versamenti tri-

butari disposta in ragione dell'emergenza Covid-19, l'inapplicabilità del citato articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, tenendo così, fermi i termini di prescrizione e decadenza stabiliti in via ordinaria a carico degli enti impositori.

G/1766/376/5 (già em. 74.2 e subem. 19.1000/136)

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, MOLES, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI, BERARDI, CAUSIN, MINUTO, SICLARI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

è unanime l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'intero comparto sicurezza-difesa su tutto il territorio nazionale in soccorso della popolazione e per l'applicazione delle misure di sostegno e di sicurezza;

accanto alle Forze di Polizia cresce il numero di appartenenti alle Forze Armate impiegato anche con funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

risulta fondamentale l'apporto delle Forze Armate per gli ospedali da campo, per il trasporto delle salme delle vittime del Coronavirus, per le attività molteplici di grande valenza morale e di grande rilevanza sociale svolte dalle Forze Armate unitamente alle Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria),

impegna il Governo:

ad incrementare i fondi destinati agli straordinari per tutto il personale del comparto sicurezza-difesa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; delle polizie locali, agendo sulla base di un principio di equiordinazione, considerato il valore delle prestazioni delle varie forze;

a rivedere i limiti individuali annuali vigenti per il lavoro straordinario delle Forze Armate e, anche per ridurre il monte-ore di recupero compensativo, a vantaggio dell'operatività dei militari, superando le spequazioni esistenti in un comparto equi ordinato.

G/1766/377/5 [già em. 93.3 (testo 2)]

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 93 del decreto-legge in esame prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

considerata la grave crisi economica che sta colpendo tutte le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle del trasporto con veicoli superiori a 9 posti e quelle del trasporto pubblico di linea commerciale non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, occorre prevedere un aiuto economico nei confronti delle stesse,

impegna il Governo:

a riconoscere alle imprese citate in premessa un contributo una-tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso; pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e nel caso di imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

a riconoscere, per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile l'annualità 2020.

G/1766/378/5 (già em. 95.0.8)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il turismo è il settore con i maggiori danni economici per effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19. Tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai *tour operator* e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra italiani e stranieri, e oltre 500 mila stagionali a rischio;

meritano una particolare attenzione le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività;

i danni stimati per l'intero settore ammonterebbero a circa 16 miliardi;

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere misure finalizzate al riconoscimento di un credito d'imposta per l'anno 2020 in una misura congrua dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore a titolo di corrispettivo per l'affitto dell'azienda,

impegna il Governo:

a istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, e volto a garantire il riconoscimento ai suddetti soggetti di un'indennità.

G/1766/379/5 (già em. 111.2)

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTHEU, SICLARI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 111 del decreto-legge in esame dispone la sospensione, da parte delle regioni a statuto ordinario, del pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

ad estendere tale misura anche alle regioni a statuto speciale.

G/1766/380/5 (già em. 113.0.1)

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 113 del decreto-legge prevede il rinvio al 30 giugno di alcune comunicazioni in materia di rifiuti. Le scadenze riguardano: la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)¹; la presentazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi²; la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchia-

ture Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019; il versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

in considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia dell'incrementò dei casi su tutto il territorio nazionale e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale,

impegna il Governo:

a prorogare il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

a sospendere tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale;

prorogare, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020, i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

G/1766/381/5 (già subem. 1.1000/27)

DE POLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessso che:

il nuovo articolo *2-ter*, inserito con l'emendamento 1.1000, riporta il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 14/2020, che ora viene abrogato, e consente, in particolare, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale;

lo stesso articolo specifica, inoltre, che gli incarichi ivi previsti possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, limitatamente all'anno 2020, di conferire gli incarichi di tutti i ruoli, concorsi, selezioni, avvisi del Servizio sanitario nazionale al personale, nel rispetto della normativa vigente, mediante procedure selettive da svolgersi con modalità a distanza.

G/1766/382/5 (già em. 5.7)

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI, TESTOR

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessso che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, tutt'ora in corso, si è reso necessario l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, in particolare per i medici, gli operatori sanitari e sociosanitari nonché per gli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario;

è quanto mai urgente prevedere lo stanziamento di risorse adeguate, il cui ammontare è valutato in almeno 50 milioni di euro per l'acquisto di tali dispositivi,

impegna il Governo:

a prevedere un congruo stanziamento di risorse economiche al fine di acquistare dispositivi per la protezione individuale e delle vie respiratorie per i medici, operatori sanitari e sociosanitari nonché per gli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario.

G/1766/383/5 (già em. 57.4)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il comparto dello spettacolo ed i lavoratori ad esso afferenti risultano profondamente colpiti dalle misure adottate per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, a causa non solo della sospensione delle attività ma anche della cancellazione di eventi e manifestazioni,

impegna il Governo:

ad estendere anche ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica, le forme di garanzia di prima perdita su portafogli di finanziamenti, predisposte in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'attuale emergenza.

G/1766/384/5 [già em. 61.14 (testo 2)]

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

ad estendere le sospensioni dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria anche ai soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel, ai soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale, ai soggetti che svolgono servizi di assistenza sociale residenziale; ad estendere fino a dodici le rate mensili attraverso le quali effettuare i versamenti sospesi;

a sospendere altresì i versamenti delle riscossioni per il gioco del lotto ed i versamenti delle accise e dell'Iva sui tabacchi lavorati.

G/1766/385/5 (già em. 62.0.25)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

nonostante la riduzione delle attività economiche delle imprese, nonché le peggiori condizioni occupazionali e di lavoro, derivanti dalla drammatica emergenza in cui versa il Paese, le famiglie e le imprese si trovano comunque a dover fare i conti con le spese derivanti dai consumi di energia,

impegna il Governo:

a prevedere, di concerto con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), interventi volti a diminuire i costi della bolletta elettrica, riferiti ai versamenti degli oneri generali di sistema, da parte

di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020.

G/1766/386/5 (già em. 72.2)

FARAONE, GARAVINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

le camere di commercio estere (CCIE) e le rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero rappresentano dei luoghi di grande importanza per la diffusione dell'italianità nel mondo, sia per attrarre investimenti quanto per esportare la nostra dimensione di sistema-paese;

l'emergenza epidemiologica in atto ha modificato in senso restrittivo le possibilità di movimento tra Stati diversi, in ragione delle diverse misure adottate per il contenimento dell'epidemia, costringendo in molti casi cittadini italiani residenti all'estero a rientrare in Italia o a rimanervi dopo esservi rientrati e sono nel periodo dell'emergenza sprovvisti di forme di sostentamento anche a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto dell'epidemia,

impegna il Governo:

ad estendere disposizioni di cui all'art. 72, lettere a) e b) in materia di a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese anche per le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero;

a prevedere adeguate forme di sostegno al reddito per i cittadini italiani residenti all'estero che si trovano in Italia nel periodo dell'emergenza, analoghe a quelle già previste per le categorie di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in ragione delle analoghe necessità di tutela di tali cittadini.

G/1766/387/5 (già em. 80.1)

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha provocato numerose situazioni critiche e dannose nei confronti in particolare delle imprese e dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa,

impegna il Governo:

ad adottare misure fiscali, anche nella forma di credito d'imposta, a sostegno delle imprese situate in aree di crisi industriale complessa, finalizzate a supportare gli oneri per le contribuzioni alla previdenza obbligatoria e le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

G/1766/388/5 (già em. 95.8)

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

ad estendere anche a tutte le associazioni e gli enti senza scopo di lucro del settore no profit, le misure previste dal presente decreto in materia di sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo.

G/1766/389/5 (già em. 101.0.2)

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza; attualmente, nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, si trovano a dover far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,

impegna il Governo:

al fine di sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, a concedere un contributo straordinario 'una tantum' per ciascuno studente fuori sede.

G/1766/390/5 (già em. 109.6)

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, FARAONE, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il provvedimento attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima fina-

lità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia,

impegna il Governo:

a consentire alle Regioni ed alle Province autonome di utilizzare l'avanzo libero di bilancio, anticipatamente alla conclusione del giudizio di parifica della Corte dei conti e della approvazione dei consigli regionali e provinciali e a consentire agli organi esecutivi degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 di disporre con provvedimento amministrativo variazioni al bilancio di previsione in via d'urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge a pena di decadenza.

G/1766/391/5 [già em. 112.0.5 (testo 2)]

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

i diversi dpcm governativi con i quali si è imposto il divieto di circolazione, se non a determinate condizioni tassativamente elencate, hanno imposto l'obbligo di un aumento dei controlli da parte della polizia locale.

Considerato che:

in molti comuni il personale adibito alla polizia locale non è sufficiente per effettuare il numero di controlli che le nuove disposizioni impongono

impegna il Governo:

ad assumere durante il periodo emergenziale dipendenti con contratto a termine da assegnare al settore della polizia locale in deroga all'articolo 19, commi 1) 1) bis 2) 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

G/1766/392/5 (già em. 125.0.11)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

Il diritto di recesso o di «ripensamento» è il diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di W1 bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell'esercizio commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi.

Il diritto di recesso è disciplinato dal Codice del Consumo, all'articolo 52 e segg. del D. Lsg. 206 del 2005, a norma del quale:

«1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da W1 contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57».

Considerato che:

le limitazioni alla circolazione imposte dai diversi dpcm non contemplano tra le eccezioni che ammettono la deroga alla suddetta limitazione la possibilità di riconsegna del bene quale opportunità concessa al consumatore, e pertanto che tale facoltà risulta non esperibile da parte di quest'ultimo.

impegna il Governo:

a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, la sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di recesso o restituzione dei prodotti, anche acquistati a distanza, durante la vigenza delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo e successive modificazioni e integrazioni, e nelle regioni e nelle province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, prevedendo la sospensione da quella data.

G/1766/393/5 (già em. 55.0.10)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'attuale situazione emergenziale rischia di compromettere profondamente la stabilità economica e finanziaria del tessuto socio-economico italiano, nonché di ostacolare o interrompere il completamento di tutti quei processi di adeguamento agli obblighi organizzativi introdotti dalle norme in materia di crisi d'impresa e d'insolvenza che sono state emanate nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

a prorogare l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di ulteriori dodici mesi rispetto all'attuale previsione.

G/1766/394/5 (già em. 49.11)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a estendere, ulteriormente rispetto alle previsioni del decreto-legge in esame, la portata Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 disponendo la ammissibilità alla garanzia del Fondo con percentuale di copertura pari al cento per cento in garanzia diretta per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari.

G/1766/395/5 [già em. 27.21 (testo 2)]

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

I lavoratori frontalieri residenti in Italia sono circa 80.000 di cui ca. 70.000 lavorano in Svizzera nel Canton Ticino e nel Cantone dei Grigioni. Molti di questi lavoratori sono impiegati in settori strategici come quello della Sanità e risultano essere determinanti in questo momento per sostenere le pressioni sul sistema sanitario locale per il contenimento dell'epidemia e la cura dei malati, mentre altri risultano impiegati in settori duramente colpiti come quello del turismo.

Fra questi una parte significativa (possiamo quantificarli in circa 6000 lavoratrici e lavoratori) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a causa dell'emergenza COVID-19.

Si tratta prevalentemente di lavoratori stagionali del settore turistico, (inclusi lavoratori somministrati e addetti alle pulizie) i quali, hanno concluso anticipatamente la stagione invernale con la prospettiva che anche la stagione estiva sia in parte compromessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai predetti lavoratori frontalieri stagionali le medesime indennità previste in questo provvedimento per le stesse categorie di lavoratori stagionali del turismo.

G/1766/396/5 (già em. 23.0.1)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a riconoscere ai genitori la detraibilità, per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese documentate sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente;

nonché ad erogare il bonus riconosciuto dall'INPS durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, alle famiglie beneficiarie affinché possano corrisponderlo regolarmente alle strutture destinarie.

G/1766/397/5 (già em. 19.23)

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a consentire di delimitare l'intervento del Fondo di solidarietà del Trentino-Alto Adige ai lavoratori dipendenti da datori di lavori rientranti nell'ambito di tutela del Fondo, il quale garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario mediante specifiche risorse messe a disposizione dallo Stato.

G/1766/398/5 (già em. 19.15)

FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a consentire, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di integrare a proprio carico il trattamento di integrazione salariale fino al novanta per cento della retribuzione spettante per le ore di lavoro non prestate.

G/1766/399/5 (già em. 19.1)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le risorse stanziato dal presente decreto a favore delle categorie di lavoratori, seppur indispensabili, richiederanno anche interventi successivi, a causa dell'inasprirsi e del permanere dell'emergenza epidemiologica;

il provvedimento detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;

impegna il Governo:

ad adottare un ammortizzatore sociale unico che sostituisca gli strumenti di integrazione salariale e sostegno al reddito al fine di semplificare l'utilizzo degli stessi in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

G/1766/400/5 [già em. 16.2 (testo 2)]

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

l'intera gestione della crisi epidemiologica si è fondata, sin dal primo giorno, sull'incommensurabile lavoro svolto dal personale sanitario,

impegna il Governo:

ad applicare, nei confronti del personale sanitario, le norme in materia di sicurezza sul lavoro previgenti al presente decreto, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee.

a prevedere che le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondano civilmente, penalmente, o per danno erariale, per gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, fatti i salvi i casi di maggiore gravità e quelli per i quali è sussistente la colpa grave;

a prevedere che gli operatori sanitari, che siano stati a stretto contatto con pazienti COVID-19 positivi, siano obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore, trascorse le quali, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro, dovendo altrimenti continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata;

a disporre, per gli anni 2020 e 2021 e in deroga alle normative vigenti, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie.

G/1766/401/5 (già em. 6.7)

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica le strutture private accreditate hanno messo a disposizione le proprie risorse e la propria or-

ganizzazione al fine di dare adeguato supporto all'attività svolta dagli ospedali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, di carattere normativo ed economico, al fine di riconoscere alle strutture private accreditate, in caso di requisizione, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata.

G/1766/402/5

FATTORI, DE PETRIS, DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19

premesso che

il momento di crisi sanitario sta ampliando la portata di alcuni problemi come quello della ghettizzazione dei braccianti nei campi che continuano a lavorare con poche tutele a disposizione;

spesso ci si trova a situazioni, come denunciato da Flai-Cgil, in cui le risorse igieniche basilari, soprattutto quelle maggiormente necessarie come l'acqua sono di difficile reperimento e a queste vanno aggiunti i problemi legati alla mancanza di alloggi e alla possibilità dello sviluppo di focolai del Coronavirus;

è grazie al lavoro degli operatori sui campi che vivono nei ghetti che è garantito l'approvvigionamento delle derrate alimentari in tutto il Paese;

nonostante l'esplosione del fenomeno del Coronavirus il fenomeno del caporalato non è cessato e i lavoratori sono costretti ancora a viaggiare nelle note condizioni di cui si fa denuncia da tempo;

il 19 marzo un'operazione di polizia ha portata alla denuncia di 27 persone, la maggior parte di nazionalità bengalese, che sono state fermate e denunciate nella zona di Terracina perché si recavano a lavoro in un furgone senza il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione previste per l'emergenza Coronavirus;

i Prefetti - destinatari di nuovi poteri a seguito del DPCM del 09 marzo - possono adottare disposizioni volte alla messa in sicurezza dei migranti e richiedenti asilo presenti sul territorio, mediante l'allestimento o la requisizione di immobili a fini di sistemazione alloggiativa.

Considerato che

nel nuovo decreto n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state inserite misure a sostegno dell'agricoltura e dei lavoratori del settore;

nel decreto legge cosiddetto Cura Italia per far fronte all'emergenza Coronavirus tra i numerosi ammortizzatori sociali arrivano anche misure di sostegno per i lavoratori agricoli, analoghe a quelle previste per altri comparti ma con alcune regole specifiche per questo settore;

in particolare, viene prevista per il corrente mese di marzo un'indennità di 600 euro per i braccianti agricoli a tempo determinato, purché non titolari di pensione, che nello scorso anno 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate di lavoro effettivo. Lo scorso 20 febbraio il Governo ha approvato un piano triennale che prevede diversi interventi, tra cui la realizzazione di "soluzioni alloggiative dignitose" per i lavoratori del settore agricolo.

Visto

l'abbandono di molte strutture destinate in precedenza all'esercito e lasciate in disuso in molte parti del Sud Italia;

che la situazione di emergenza necessita di tempistiche molto rapide di azione mentre l'applicazione del menzionato piano triennale sta conoscendo una sostanziale inoperatività.

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allestire le strutture delle caserme abbandonate e in disuso per l'alloggiamento dei braccianti garantendone i livelli minimi di precauzione e tutela ai fini della prevenzione del Covid-19 e contestualmente accelerare l'applicazione del DPCM del 9 marzo 2020 rispetto ai poteri dei Prefetti;

a stilare un protocollo di sicurezza sanitaria per i braccianti agricoli, ad aumentare i controlli sullo sfruttamento dei cosiddetti "caporali" e inasprire le pene per i trasgressori.

Coord.1

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, apportare al medesimo testo le modificazioni seguenti:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

ai commi 2 e 3, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «attuazione comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 1».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 4, le parole: «la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella B allegata al presente decreto» e le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella B».

All'articolo 6:

al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: «esponenziale» è soppressa;

al comma 3, le parole: «Le attività professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività professionali»;

al comma 4, le parole: «- per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a) per l'anno 2020» e le parole: «- per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «b) per l'anno 2021».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2020 di provvede» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, si provvede».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «e dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9»;

al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad euro 15.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,».

All'articolo 14:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e, al secondo periodo, le parole: «per Covid -19» sono sostituite dalle seguenti: «per COVID-19.».

All'articolo 15:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «che li immettono» sono sostituite dalle seguenti: «che le immettono» e, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata» e, all'ultimo periodo, le parole: «norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti.».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «è affidata ad AIFA, la possibilità» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la possibilità»;

al comma 5, le parole: «acquisizione dati» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione dei dati».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e da quelli» sono sostituite dalle seguenti: «ed a quelli» e, al secondo periodo, le parole: «decreto ministeriale 24 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano la domanda» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «e sono trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti».

All'articolo 21:

al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 22:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome» e, al terzo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni».

All'articolo 23:

al comma 8, le parole: «all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

al comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

al comma 11, la parola: «annui» è soppressa.

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non spetta» sono sostituite dalle seguenti: «non spettano».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché in quarantena precauzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»;

al comma 2, dopo le parole: «Fino al 30 aprile» è inserita la seguente: «2020,»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «ulteriori domande» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori domande.».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «al giorno 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 22 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo».

All'articolo 35:

al comma 3, dopo le parole: «entro la medesima data» sono inserite le seguenti: «del 31 ottobre 2020».

All'articolo 36:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

All'articolo 37:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020.» e, al terzo periodo, le

parole: «sanzioni e interessi» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni e interessi.».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 40:

al comma 1, la parola: «considerata» è sostituita dalla seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio 2019, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 42:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno», al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo, le parole da: «del D.P.R.» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «l'Inail entro provvede» sono sostituite dalle seguenti: «l'INAIL provvede»;

al comma 2, dopo le parole: «100 unità di personale», le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

All'articolo 47:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».

All'articolo 48:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,», le parole: «o resi» sono sostituite dalle seguenti: «o rese» e la parola: «ricreare» è sostituita dalla seguente:

«creare» e, al secondo periodo, le parole: «sinora previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sinora previste»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «La corresponsione della seconda quota,» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda quota»;

al comma 3, le parole: «assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 49:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «alle vigenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla vigente disciplina»;

alla lettera f), le parole: «banche o gli intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «le banche o gli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

alla lettera g), le parole: «fatto salve» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve», le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017,» e le parole: «n. 651/2014.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;

alla lettera h), la parola: «Non» è sostituita dalla seguente: «non» e la parola: «DM» è sostituita dalle seguenti: «citato decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

alla lettera k), le parole: «3 mila» sono sostituite dalla seguente: «3.000», le parole da: «previsti dall'art. 106» fino a «e degli» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli» e le parole: «dell'art. 47 del DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

alla lettera l), le parole: «e gli enti» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti»;

al comma 4, le parole: «articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», le parole: «micro piccola media» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccola o media» e le parole: «medesimo articolo III e dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo articolo 111 e dal regolamento di cui al decreto»;

al comma 9, le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato».

All'articolo 50:

alla rubrica, le parole: «disciplina FIR» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR»;

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.»;

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.» e le parole: «esame istruttorio''» sono sostituite dalle seguenti: «esame istruttorio''.»;

al comma 2, le parole: «legge 27/12/2019, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

All'articolo 53:

al comma 2, le parole da: «sentito il Comitato» fino a «19 novembre 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Nucleo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,».

All'articolo 54:

al comma 1, all'alinea, le parole: «della legge 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, alla lettera a), le parole: «è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «è estesa» e le parole: «DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

al comma 3, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto» e le parole: «del comma 1 e» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 244 del 2007» e le parole: «DM 132/2010» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

All'articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.»;

il capoverso «Art. 44-bis» è sostituito dal seguente: «''Art. 44-bis. - (Cessione di crediti) -»;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «sono comprese» sono sostituite dalle seguenti: «sono compresi»;

al capoverso 6, le parole: «stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «stesso soggetto''.».

All'articolo 56:

al comma 2, alinea, le parole da: «dall'art. 106» fino a: «banca-rio»)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

al comma 2, lettera c), la parola: «imprese» è sostituita dalla seguente: «Imprese»;

al comma 3, le parole: «art. 47 DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «lettera a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sezione speciale» è inserita la seguente: «del»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «in relazione a: (i) l'inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione: 1) all'inadempimento», le parole: «(ii) il mancato» sono sostituite dalle seguenti: «2) al mancato» e le parole: «(iii) l'inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «3) all'inadempimento» e, al terzo periodo, le parole: «30 settembre .2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

al comma 11, le parole: «prevista del» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal» e le parole: «ai sensi all'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 108».

All'articolo 57:

al comma 3, le parole: «dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

All'articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «nonché quelle» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelle».

All'articolo 61:

al comma 2, lettera r), la parola: «alle», ovunque ricorre, è soppressa;

al comma 3, le parole: «turistico recettive» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricettive».

All'articolo 62:

al comma 7, dopo le parole: «a condizione che nel mese precedente» sono inserite le seguenti: «i medesimi soggetti».

All'articolo 63:

al comma 1, le parole: «1. Ai titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai titolari» e le parole: «che possiedono un reddito» sono sostituite dalle seguenti: «con un reddito»;

al comma 2, dopo le parole: «mese di aprile» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 66:

al comma 3, le parole: «del 28 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020».

All'articolo 67:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «24 aprile 2017, n. 50,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e la parola: «D.P.R.» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, le parole: «del c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile e», le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,», le parole: «nonché le risposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto» è inserita la seguente: «1990».

All'articolo 68:

al comma 1, le parole: «legge 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 luglio»;

al comma 3, le parole: «E' differito» sono sostituite dalle seguenti: «Sono differiti».

All'articolo 69:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del mese» sono sostituite dalle seguenti: «ultimo giorno di ciascun mese successivo»;

al comma 2, le parole: «n. 147 e ss.mm. e ii.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 147,»;

al comma 3, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

Al titolo V, la partizione: «Capo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 72:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 1, lettera c), le parole: «30 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001»;

al comma 2, lettera b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti»

sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 3, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con propri decreti.».

All'articolo 73:

ai commi 2, 3 e 4, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo».

All'articolo 74:

al comma 3, le parole: «al del Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo» e le parole: «e di euro 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.000.000»;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t.G.» è sostituita dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t.G.)» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo periodo, dopo le parole: «31 maggio 2010, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

al comma 5, le parole da: «di cui all'art. 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno».

All'articolo 75:

al comma 1, le parole: «n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81» e le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «in legge» sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di Anac» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)» e, al secondo periodo, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso»;

al comma 4, le parole: «dal decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

All'articolo 78:

al comma 2, secondo periodo, la parola: «stabilite» è soppressa.

All'articolo 79:

al comma 2, le parole: «data di emanazione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 81:

al comma 1, le parole: «testo legge» sono sostituite dalle seguenti: «testo di legge».

All'articolo 82:

al comma 2, le parole: «Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» e le parole: «dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi.»;

al comma 3, le parole: «di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di emergenza.»;

al comma 4, le parole: «della PdC» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 83:

al comma 3, lettera a), le parole: «di interdizione, di inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «di interdizione e di inabilitazione»;

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «di prevenzione.» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione.»;

al comma 9, le parole: «308 309» sono sostituite dalle seguenti: «308, 309»;

al comma 11, dopo le parole: «n. 179, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni.»;

al comma 12, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

al comma 17, le parole: «del regime di semilibertà» sono sostituite dalle seguenti: «e del regime di semilibertà».

All'articolo 84:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al comma 3, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo», le parole: «e le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni» e dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,».

All'articolo 85:

al comma 2, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti»;

al comma 3, lettera e), la parola: «rappresentati» è sostituita dalla seguente: «rappresentanti»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «codice di giustizia contabile,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,».

All'articolo 86:

al comma 1, le parole: «detenuti-anche» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti anche»;

al comma 3, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

All'articolo 87:

al comma 2, le parole: «legge 23 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 maggio»;

al comma 5, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso»;

al comma 7, le parole: «articolo 37, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al», dopo le parole: «del 7 maggio 2008» sono inserite le seguenti: «, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,» e le parole: «del personale direttivo e dirigente e non direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo».

All'articolo 88:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

al comma 4, dopo le parole: «del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

All'articolo 89:

al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante» e le parole: «per il turismo.» sono sostituite dalle seguenti: «per il turismo;»;

al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione».

All'articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633,».

All'articolo 91:

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto è sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto è sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»;

al secondo capoverso, le parole: «- All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo».

All'articolo 92:

ai commi 1 e 2, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata»;

al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare».

All'articolo 93:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 94:

alla rubrica, la parola: «areo» è sostituita dalla seguente: «aereo».

All'articolo 96:

al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse».

All'articolo 98:

al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide'»;

al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di».

All'articolo 99:

al comma 3, le parole: «dell'art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile».

All'articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonché»;

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione».

All'articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»;

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

All'articolo 103:

al comma 2, le parole: «15 giugno 2020'» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,» le parole: «n. 9 e» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9,» e dopo le parole: «n. 11,» sono inserite le seguenti: «e 25 marzo 2020, n. 19,».

All'articolo 105:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 106:

al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile».

All'articolo 107:

al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»;

al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».

All'articolo 110:

al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario».

All'articolo 111:

al comma 2, le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»;

al comma 3, la parola: «legge» è sostituita dalle seguenti: «della legge»;

al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro».

All'articolo 113:

al comma 1, lettera c), le parole: «n.14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»;

al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 114:

al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero».

All'articolo 115:

al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

All'articolo 116:

al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo».

All'articolo 119:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1».

All'articolo 120:

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 7, le parole: «per l'anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020».

All'articolo 122:

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» è sostituita dal seguente: «.»;

al comma 3, la parola: «compete» è sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» è sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»;

al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio'» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei Ministri'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede».

All'articolo 123:

al comma 3, le parole: «non è a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore»;

al comma 6, le parole: «art. 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della».

All'articolo 124:

al comma 1, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».

All'articolo 125:

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

All'articolo 126:

*al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse;
al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»;*

al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

al comma 10, la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «finalizzati».

Coord.2

IL RELATORE

All'emendamento 19.1000/217, al capoverso 4-bis, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 4,» inserire le seguenti: «ultimo periodo».

Conseguentemente, al medesimo emendamento 19.1000/217, sopprimere il capoverso 4-bis, da ritenere assorbito nell'emendamento 103.2000, di contenuto identico nella sostanza ma recante una formulazione più corretta.
